

84

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 24. Marzo 1866.

dal Ministro di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

N° 84

Approvazione della Tariffa Giudiziariale
in materia penale

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- 1 Arcieri
- 2 Bargoni
- 3 Capone
- 4 Abasciano (Mimico)
- 5 Panatieri
- 6 Cortese
- 7 Salario
- 8 Speciale
- 9 Fiorello

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Panatieri
 Segretario Arcieri
 Relatore

DISCUSO NEGLI UFFICI

il 29 Maggio 1866

PRESENTATA LA RELAZIONE

il

Approvata la Legge nella tornata del

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore	del	29 Maggio 1866	nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel
Alle ore	del		nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

SESSIONE 1865-1866

N° 84

CAMERA DEI DEPUTATI

**Approvazione della tariffa
per gli atti giudiziari in materia penale**

PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATO

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

(DE FALCO)

nella tornatà del 24 marzo 1866

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE**presentato****dal ministro di grazia e giustizia e dei culti****(DE FALCO)***nella tornata del 24 marzo 1866*

**Approvazione della tariffa per gli atti giudiziari
in materia penale.**

SIGNORI! — Pubblicato in tutto il regno in forza della legge del 2 aprile 1865, n° 2215, il nuovo Codice di procedura penale, il Governo del re valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 6 di quella legge, dava sollecita opera a coordinare le diverse leggi vigenti in materia di spese di giustizia penale, compilando una nuova tariffa giudiziaria penale che si addattasse al nuovo sistema di procedura.

L'attuazione del detto Codice al 1° gennaio 1866 richiedeva che la nuova tariffa penale venisse pur essa attuata al detto giorno, poichè, mutati gli atti che danno luogo all'esazione di tasse, le precedenti tariffe non potevano più trovare l'intera loro applicazione. Quindi il mio predecessore presentava alla sanzione sovrana il reale decreto del 23 dicembre 1865, n° 2701, col quale venne approvata l'accennata tariffa, e fu pure ordinato in relazione al disposto dell'articolo 6 della suddetta legge, che la medesima fosse presentata al Parlamento nella corrente Sessione.

Adempiendo ora all'invito fatto al Governo colla citata legge del 2 aprile 1865, ed all'ordine contenuto nel detto reale decreto, io ho l'onore di sotto-

porre al vostro esame la tariffa in materia penale pubblicata collo stesso decreto, ed alla vostra approvazione l'unito schema di legge.

Io spero che la Camera vorrà dare favorevole suffragio a questo progetto di legge; ma ad ogni modo, ove l'esperienza dell'applicazione mi suggerisse qualche miglioramento, io mi farò un dovere di presentarlo e di sottoporlo alla sua deliberazione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

La tariffa giudiziaria in materia penale annessa alla presente legge è approvata.

TARIFFA IN MATERIA PENALE

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Sotto la denominazione di spese di giustizia in materia penale sono comprese:

- 1° Le indennità ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno;
- 2° Gli onorari, le vacanze e le indennità di viaggio, e di soggiorno da accordarsi ai medici, chirurghi, veterinari, levatrici, flebotomi, periti, interpreti, traduttori ed ai pubblici o privati depositari di atti e scritture;
- 3° Le indennità agli ufficiali di giustizia quando, a termini del Codice di procedura penale, sia necessaria la loro trasferta per procedere ad atti d'istruttoria;
- 4° I diritti di cancelleria;
- 5° I diritti degli uscieri;
- 6° Le spese di custodia di sigilli, di animali ed altri oggetti sequestrati;
- 7° Le spese per dissotterramento e trasporto di cadaveri, e per altre operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie ed aventi per iscopo la ricerca, la prova e le punizioni dei crimini, delitti e contravvenzioni non che quelle di stampa ed altre occorrenti a facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere;
- 8° Le spese straordinarie ed imprevedute che potessero essere richieste dalla procedura nelle istruzioni penali;
- 9° Le spese fatte per la difesa degl'imputati od accusati nei limiti fissati dal successivo articolo 111;
- 10° Le spese di stampa e di esecuzione delle sentenze;
- 11° Le indennità di trasferta e di soggiorno ai presidenti delle Corti di assisie fuori della città capoluogo in cui siede la Corte di appello, ai procuratori generali e loro sostituiti che vi intervengono ed ai giurati;

Art. 2. Non sono da comprendersi fra le spese di giustizia:

- 1° Le spese di sepoltura dei condannati, quelle di trasporto, esposizione, custodia e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulla pubblica via od altrove;
- 2° Le spese di traslocamento degl'imputati od accusati, quelle del porto di lettere o di pacchi per l'istru-

6

zione delle cause, del trasporto degli atti del procedimento e degli oggetti sequestrati che possono servire all'accusa od alla difesa, e finalmente le spese d'estradizione degli imputati, accusati o condannati;

3° Le spese per gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari ai detenuti in viaggio, sieno essi imputati, accusati o condannati.

Art. 3. Le spese enunciate ai numeri 1°, 2°, 3°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 1 saranno anticipate dall'erario dello Stato nei casi di cui nella prima parte dell'articolo 562, e nel capoverso dell'articolo 563 del Codice di procedura penale, salvo per le vacanze dovute ai cancellieri quali pubblici depositari quanto è prescritto nel successivo articolo 49.

Nei casi contemplati dal primo capoverso del citato articolo 562 e dalla prima parte dell'articolo 563 le spese degli atti fattisi saranno anticipate dalla parte offesa o danneggiata che si sarà costituita parte civile.

Potrà anticiparle anche l'erario, quando la povertà della parte civile venga a comprovarsi legalmente.

Le spese di cui al numero 9° dello stesso articolo 1 saranno soddisfatte dagli imputati od accusati, salvo per quelli ammessi al gratuito patrocinio il disposto dell'articolo 6, numero 4° del regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2627, e del 2° capoverso dell'articolo 112 della presente tariffa.

Quelle di cui al numero 4° non saranno mai anticipate dal pubblico erario nè anche quando fossero dovute per atti eseguiti a richiesta o delegazione dei tribunali militari.

Quelle di cui al numero 5° non verranno nemmeno dallo stesso erario anticipate.

Potranno solamente essere accordate, a titolo di *sussidio*, delle indennità agli uscieri per i diritti loro dovuti e per le trasferte da essi eseguite per citazioni, notificazioni ed altri atti di uguale natura ad essi affidati.

A tale riguardo saranno osservate le prescrizioni contenute negli articoli 168, 169 e seguenti di questa tariffa.

Quelle finalmente di cui ai numeri 10° e 11° del ridotto articolo 1 saranno sempre anticipate e sostenute dall'erario, tranne al riguardo dell'esecuzione delle sentenze i diritti di cancelleria, dei quali come sopra si è detto non ne sarà mai fatta l'anticipazione.

Art. 4. Tutte le spese menzionate nell'articolo 1 dal numero 1° al numero 9° inclusivamente saranno ripetibili tanto contro i condannati e le persone civilmente responsabili del reato, a mente dell'articolo 568 del Codice di procedura penale, quanto contro i querelanti

nel caso di desistenza dalla loro querela a termini degli articoli 116 e 117 dello stesso Codice, ovvero nel caso di assoluzione dell'imputato o di declaratoria di *non essere luogo* a procedere, giusta l'articolo 564 del medesimo Codice.

Quelle di cui ai numeri 10° e 11° saranno a carico dell'erario senza diritto di ripetizione.

Art. 5. Le spese di trasferta e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali: le indennità ai testimoni e periti derivanti da procedimenti in materia civile nei casi previsti dal Codice civile ad istanza del Pubblico Ministero nell'interesse della legge; quelle per le contravvenzioni agli atti dello stato civile; e finalmente quelle di simile natura derivanti da ogni altro procedimento per misure disciplinari promosso dallo stesso Pubblico Ministero, sono regolate dalle stesse norme prescritte dalla presente tariffa in quanto all'ammontare di esse ed al modo di ordinarne il pagamento.

TITOLO I.

SPESE DI GIUSTIZIA RIPETIBILI.

CAPO I. — *Delle indennità che si possono accordare ai testimoni.*

Art. 6. Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno diritto ad indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento.

Chi ha commercio con bottega od in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità se ha moglie, socio, commesso o garzone che supplisca alla sua assenza; essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono al servizio lavoranti o garzoni.

Art. 7. Tale indennità pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi quaranta ogni giorno; per le donne non minori di anni quattordici di centesimi sessanta; per tutti gli altri di lire una; e dovrà ridursi alla metà per coloro che non saranno tratti in ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre.

Le autorità giudiziarie potranno richiedere ai testimoni un certificato del sindaco da cui risulti che si trovano nella condizione prevista dai due capoversi dell'articolo precedente, a meno che dessa non sia loro

nota per speciali infermazioni, nel qual caso dovrà farsene constare nell'ordinanza di pagamento rilasciata a termini dell'articolo 137.

I certificati saranno rilasciati in carta libera e senza costo di spesa.

Art. 8. Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 6 sarà dovuta tanto per l'andata quanto per il ritorno un'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe sulle ferrovie, se vi si troveranno a portata ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma, e viceversa sarà pur dovuta un'indennità pel tragitto ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

Art. 9. I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure diritto all'indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

Avranno inoltre diritto ad un'indennità di lire una e centesimi cinquanta per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal pretore o dal sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Art. 10. Le indennità accennate nell'articolo 7 e nel precedente non potranno mai essere cumulate. Quella di una lira per i giorni di viaggio non sarà accordata quando i testimoni non sono costretti a stare assenti dalla loro residenza per più di ore otto. Ove però si tratti di quelli accennati nei due capoversi dell'articolo 6, l'autorità giudiziaria oltre all'indennità di trasferta potrà anche accordare una tassa di centesimi cinquanta.

Art. 11. Ai sotto-ufficiali e soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio, oltre quella stabilita dai regolamenti militari o di marina che li riguardano. Agli ufficiali invece di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte da questa tariffa per i testimoni ordinari senza poter cumulare con esse quelle stabilite dai regolamenti medesimi.

Art. 12. L'indennità accordata ai testimoni non sarà anticipata dal pubblico erario se non quando saranno stati citati od altrimenti chiamati ad istanza di un'au-

torità giudiziaria, del Pubblico Ministero o per un ordine d'ufficio, salvo quanto è prescritto dall'articolo 17.

(84)

Art. 13. I testimoni citati sull'istanza della parte civile avranno diritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate dai cancellieri, colla somma presso di essi depositata, su tassa in modo regolare spedita dal capo del collegio o dal pretore, e che dovrà conservarsi in cancelleria, salvo il diritto di rimborso che possa a quello competere a termini di legge contro il condannato.

Qualora la parte civile fosse ammessa al beneficio dei poveri, le spese relative saranno anticipate dal pubblico erario.

Pei testimoni a difesa degli imputati o degli accusati, sarà osservato quanto è prescritto nel capo X di questa tariffa.

Art. 14. La tassa delle indennità di viaggio e di soggiorno saranno aumentate della metà pei minori d'anni quattordici e per le donne minori d'anni ventuno, quando sieno accompagnate nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal marito o da un parente prossimo, semprechè alcuna di tali persone non fosse pure stata citata come testimonia, oppure con esse non sieno intervenute altre persone residenti nella stessa borgata, parrocchia o frazione di comune.

L'identità delle persone ora accennate e la loro qualità di parenti dovrà essere accertata con un certificato nel modo segnato all'articolo 9, senza di che non si farà luogo ad aumento della tassa anzidetta (1).

Art. 15. Non è dovuta alcuna indennità alle guardie campestri nè per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, nè per la traduzione avanti l'autorità competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale.

Ciò nondimeno le dette guardie chiamate fuori del mandamento nella di cui cerchia trovasi il comune di loro residenza, sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui non avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno diritto alle indennità accordate ai testimoni ordinari.

Lo stesso si osserverà quando saranno chiamate al capoluogo di mandamento ove non avessero la loro residenza per fare testimonianza di fatti estranei alle loro funzioni.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili ai

(1) NB. — Il contenuto in quest'articolo sarà trascritto nella cedola di citazione dei testimoni onde non ne possano allegare ignoranza.

carabinieri reali, alle guardie di pubblica sicurezza, doganali e forestali ed altri impiegati delle amministrazioni.

Art. 16. Per facilitare l'accertamento delle indennità di trasferta i prefetti, quando non sia già redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno *stato* delle distanze in chilometri che separano ciascun comune dal capoluogo del mandamento, e da quelli dove hanno sede il tribunale correzionale e la Corte d'appello.

Gli stessi prefetti faranno inoltre compilare dalle Giunte di ogni comune, col mezzo di apposita deliberazione, altro *stato* delle distanze che separano ogni borgata, parrocchia, od altra qualsiasi frazione di territorio che dipende da un capoluogo di comune tutto assieme riunito, ovvero concorre a formarlo, prendendo per base nell'ultimo caso la borgata, parrocchia o frazione dove esiste la casa comunale.

Le Giunte anzidette faranno anche constare delle distanze che separano le dette località dai comuni limitrofi, e se le medesime trovansi in senso opposto a quello del comune da cui dipendono in direzione del capoluogo di pretura, di tribunale e della Corte d'appello.

Nella formazione di questo secondo *stato* le Giunte comunali dovranno farsi carico delle sole borgate, parrocchie o frazioni staccate che comprendono un numero di abitanti non minore di cento individui; nel caso si tratti di territori in cui si trovi un numero ragguardevole di case, ville o cascinali a varie distanze, dovranno farsi divisioni speciali nello *stato* suddetto indicandoli per vallate o monti, o per regione a modo da formarsi un complesso di abitanti non minore di cento e non maggiore di duecentocinquanta, ed indicarsi la distanza dal punto approssimativamente più centrale.

Quando non si abbia un numero di abitanti maggiore di cento per caduna di tali regioni o vallate, non si terrà conto di altra distanza fuor quella del comune, della parrocchia o della borgata cui essi appartengono.

Gli stati originali saranno conservati negli uffici di prefettura.

Copia autentica del primo sarà depositata nelle cancellerie delle Corti d'appello ed assise, dei tribunali correzionali, delle preture di mandamento ed urbane, e del secondo nelle sole cancellerie delle preture da cui dipendono i detti comuni, e negli uffici del Pubblico Ministero. Tanto l'uno che l'altro di tali stati dovranno essere muniti del *visto* del procuratore del re, della data, firma e timbro d'ufficio.

Copia di entrambi sarà, a cura dei detti prefetti, trasmessa al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, non che a quello delle finanze, ed altra sarà rimessa alle direzioni demaniali ed agli agenti incaricati del pagamento e della verificaione delle spese di giustizia.

Art. 17. Non è accordata l'indennità se non ai testimoni che ne fanno la dimanda, la quale dovrà essere accennata nel mandato a rilasciarsi.

Ai testimoni che sieno stati citati non potrà esser accordata la tassa quando non si presentino nel giorno ed all'ora prefissa, oppure non producano la cedola di citazione munita di relazione regolare.

Non potrà mai essere accordata indennità ai privati che abbiano sporte denuncie o querele, nè quando sieno sentite durante l'istruttoria delle cause, nè quando sieno chiamate alle udienze.

Queste cedole dovranno conservarsi in fascicoli con numero progressivo da rinnovarsi in cadun anno, e trasmettersi agli uffici demaniali, giusta il prescritto cogli articoli 163 e 164.

CAPO II. — Degli onorari e delle vacanze dei medici, chirurgi, veterinari, flebotomi, delle levatrici, dei periti, interpreti e traduttori.

Art. 18. Gli onorari e le vacanze dei medici, chirurgi, flebotomi, e delle levatrici per le operazioni che occorressero a richiesta degli uffiziali di giustizia e di polizia giudiziaria nei casi previsti dal Codice di procedura penale, saranno regolati come segue in ragione del comune dove hanno la loro residenza.

Art. 19. Queste residenze sono distinte in due categorie:

La prima si è quella del capoluogo di residenza di un tribunale civile e correzionale.

La seconda si è quella di ogni altro comune.

Art. 20. Ciascun medico e chirurgo riceverà:

1° Per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione ove occorra, in un luogo di

1° categoria l'onorario di . . L. 3;

2° categoria l'onorario di . . » 2;

2° Per le sezioni dei cadaveri o per qualunque siasi altra operazione peritale, più difficile di una semplice visita e richiedente un tempo maggiore di ore due, ma non eccedente le quattro, compresa la relazione, in un luogo di

1° categoria l'onorario di . . L. 6;

2° categoria l'onorario di . . » 4;

3° Qualora nell'eseguire le sezioni dei cadaveri e nelle altre operazioni peritali si eccedessero le ore quattro, oltre all'onorario come sopra loro attribuito, riceveranno per ogni vacanza in eccedenza, cioè quelli di

1° categoria L. 3;

2° categoria » 2;

4° Per l'assistenza ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere dalla bocca degli imputati od accusati, e dalle indicazioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati dalla istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente degli schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta tassa di vacanza in proporzione del tempo impiegato. Caduna vacanza sarà per quelli di

1° categoria L. 3;

2° categoria » 2;

Ugual diritto sarà pure dovuto a quei medici e chirurghi, i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti onde dare il loro giudizio sullo stato di mente degli impiegati od accusati, o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, compresevi le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

Art. 21. Le vacanze di cui è cenno nel precedente e negli articoli successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sarà mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto di vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto sarà dovuto il diritto intero.

Per ogni giornata non potranno essere assegnate più di quattro vacanze.

Art. 22. La durata delle operazioni, di cui al n° 2 dell'articolo 20, sarà comprovata per mezzo di certificati dei pretori od ufficiali di polizia giudiziaria, intervenuti agli atti del processo, e la stessa cosa dovrà osservarsi per la durata ed il numero delle vacanze.

Questi certificati serviranno di base alla tassa, e saranno scritti appiè della relazione dei medici e chirurghi.

Per le vacanze, di cui al n° 3 dello stesso articolo 20, i certificati saranno stesi dal presidente in margine dei verbali di udienza.

Allorchè non verrà assegnata che una sola vacanza, basterà che l'indicazione del tempo impiegato sia fatta nel verbale.

Art. 23. Oltre i diritti sovra stabiliti sarà rimborsato il prezzo delle somministrazioni necessarie per le operazioni su lista specificata degli oggetti impiegati, che

dovrà presentarsi, e con indicazione del loro valore, quantità o peso.

Questa lista dovrà essere munita del debito *visto* dell'autorità giudiziaria incaricata dell'istruttoria delle cause o dell'esecuzione del relativo incumbente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla agli atti processuali.

Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il Pubblico Ministero, il detto *visto* sarà da lui apposto collo stesso obbligo di cui sopra.

Art. 24. Non si possono comprendere fra le spese di giustizia le somme dovute per le cure usate, sia dopo la prima medicazione, che dopo le visite ordinate d'ufficio per servire all'istruzione del procedimento.

Art. 25. Quando per la natura e qualità delle ferite o percosse od altre lesioni può bastare il giudizio di un solo medico o chirurgo, le autorità giudiziarie si asterranno dall'assumerne un numero maggiore altrimenti saranno responsabili in proprio dell'eccedenza di spesa da loro causata al pubblico erario.

I pretori si atterranno al riguardo alle istruzioni che loro verranno date dai procuratori del re ed alle richieste che ricevessero dalle altre autorità giudiziarie.

Art. 26. Allorchè i medici e chirurghi reclameranno qualche vacanza oltre l'onorario delle operazioni, di cui al numero 1° dell'articolo 20, la tassa sarà rilasciata dal presidente della Corte d'appello se si tratta di processura delegata ad uno dei consiglieri, in ogni altro caso dal presidente del tribunale nel cui distretto fu eseguito l'atto che dà luogo alla tassa.

Tanto nell'uno che nell'altro caso dovrà sentirsi il Pubblico Ministero, il quale coll'esame degli atti dovrà accertarsi della durata dei medesimi e della loro opportunità, e fare quindi quelle osservazioni e riduzioni che ravviserà opportune, apponendovi il suo *visto*, la *data* e la *firma*.

Lo stesso *visto* sarà anche necessario quando per ogni altra operazione i detti medici e chirurghi reclameranno più di una vacanza, e quando si saranno chiamati più periti ad una sola operazione (articoli 25 e 30).

Art. 27. Ai veterinari muniti di regolare diploma per esercitare la loro professione, i quali fossero chiamati tanto per dare il loro giurato giudizio nell'istruzione per iscritto, che ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacanze come ai medici ed ai chirurghi.

Ai flebotomi ed alle levatrici, nei casi in cui prestano il loro ufficio per alcuna delle operazioni sopra menzionate in mancanza di medici e chirurghi, spette-

ranno i tre quinti dei diritti assegnati a questi ultimi.
Nel resto sarà ad essi applicabile il disposto degli articoli 23, 24, 25 e 26.

Art. 28. Gli onorari degli altri periti saranno regolati altresì in ragione del comune dove tengono la loro residenza secondo le categorie stabilite nell'articolo 19 ed in quello seguente.

Art. 29. Per ogni vacanza, compresavi sempre la relazione, sono assegnate le seguenti somme, cioè:

1° Ai professori di chimica ed altre scienze, architetti, ingegneri, notai, liquidatori e ragionieri, sia gli uni che gli altri muniti della dovuta patente o diploma, nei luoghi di

1° categoria L. 3 »
2° » » 2 »

2° Ai misuratori, semplici agrimensori ed estimatori, saggatori d'oro e d'argento, farmacisti, droghisti, tipografi, calligrafi, fotografi ed altre persone non nominate nel numero precedente state adoperate per l'ufficio di liquidatori o ragionieri, in mancanza di simili professionisti debitamente approvati, nei luoghi di

1° categoria L. 2 50
2° » » 2 »

3° Agli altri periti siano dessi operai, coltivatori o maniscalchi, ovvero esercitino altra arte o mestiere, nei luoghi di

1° categoria L. 1 50
2° » » 1 »

Qualunque però sarà il tempo impiegato in una operazione dai periti indicati in quest'articolo, sarà sempre ai medesimi corrisposto l'onorario di una vacanza per intero.

Art. 30. L'indennità da accordarsi ai medesimi, giusta l'articolo 29, sarà sempre ragguagliata in ragione della loro qualità, e non mai delle funzioni od operazioni ad essi affidate.

Art. 31. I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che hanno fatte, e se dovettero valersi dell'aiuto di facchini o mercenari, il salario di questi sarà soddisfatto secondo gli usi locali, dopochè le autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto.

Le note saranno sempre redatte nel modo indicato dall'articolo 23 e si osserveranno le altre disposizioni ivi determinate.

Art. 32. Le prescrizioni contenute negli articoli 21, 22, e 25 devono pure essere applicate per ciò che si riferisce agli altri periti.

Oltre a ciò se le autorità giudiziarie potendo servirsi d'un perito d'ordine inferiore avranno richiesto un al-

tro d'ordine superiore saranno responsabili in proprio dell'eccedenza di spesa causata al pubblico erario.

Art. 33. Quando i periti indicati nell'articolo 29 reclameranno più di una vacanza, la tassa dovrà essere approvata nel modo accennato all'articolo 26.

Art. 34. Qualunque possa essere l'operazione dimandata ai farmacisti non potranno mai essere tassati come professori di chimica.

Art. 35. Gli interpreti riguardo alle tasse sono pagati ai periti di cui nell'articolo 29, numero 3.

Art. 36. Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di venticinque linee da sedici a venti sillabe per ogni linea in ragione di lire una e centesimi cinquanta.

In quanto alla prima pagina sarà dovuto l'intero diritto qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto, ma circa l'ultima non sarà dovuto se la scritturazione non eccederà le dieci linee.

Art. 37. Allorquando i medici e chirurghi, veterinari, flebotomi, levatrici e periti tutti annunciati negli articoli precedenti, saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre la tassa fissata per i loro onorari e vacanze, avranno diritto alle stesse indennità di viaggio e di soggiorno nel modo determinato per i testimoni.

Art. 38. In tutti i casi in cui i medici e chirurghi ed altre persone mentovate nell'articolo precedente saranno chiamate o avanti il giudice istruttore od ai dibattimenti solo per dare degli schiarimenti sulle loro precedenti relazioni, fatta eccezione del caso previsto nel numero 3 dell'articolo 20, saranno loro accordate le sole indennità che spettano ai testimoni.

La stessa norma sarà osservata allorchè i medici e chirurghi e le altre persone sunnominate faranno le loro relazioni definitive in dipendenza od in correlazione alle precedenti.

Art. 39. La disposizione dell'articolo 17 sarà anche applicabile alle persone di cui nel presente capo, e nel decreto di pagamento dovrà sempre farsi constare della natura delle operazioni da loro eseguite, nonchè del tempo stato da essi impiegato.

CAPO III. — Delle trasferte agli ufficiali di giustizia ed ai depositari, e delle vacanze a questi ultimi.

Art. 40. Gli ufficiali di giustizia, compresi i rispettivi cancellieri e segretari, nonchè le autorità giudiziarie militari ed i loro segretari, nei casi in cui, a termini del Codice di procedura penale, sarà necessaria la loro trasferta, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

1° Per le spese di viaggio e di cibaria perchè si trasferiscano ad una distanza maggiore di cinque chilometri dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno aumentato di un quarto quando la detta distanza superi i chilometri venti.

2° Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire cinque per ogni giornata.

Pel computo dei chilometri di cui al numero 1°, non si potranno cumulare le distanze percorse nell'andata e nel ritorno, ma si terrà conto della sola andata; e perciò nel caso in cui il luogo dove deve eseguirsi la trasferta si trovasse ad una distanza inferiore ai cinque chilometri loro non competerà alcuna indennità di viaggio e di cibaria.

Art. 41. Quando il viaggio di cui al numero 1° dello articolo precedente sarà stato fatto in tutto od in parte su piroscafi della marina mercantile nazionale, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col Governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, l'indennità sarà regolata nel modo prescritto dall'articolo 130 del regolamento generale giudiziario.

Art. 42. Gli ufficiali di giustizia i quali, esauriti gli opportuni incumbenti, si restituiranno nella stessa giornata alla residenza, non potranno pretendere che la sola indennità di trasferta in lire sei od in lire sette e centesimi cinquanta secondo la distanza percorsa senza alcun diritto di soggiorno.

Se per la molteplicità degli atti da eseguirsi sul luogo sarà necessario che il loro ritorno alla residenza si effettui nel giorno immediatamente successivo competerà ai medesimi l'indennità di due trasferte senza poter pretendere nemmeno alcun diritto di soggiorno.

Quando per circostanze eccezionali o per le grandi distanze a percorrere saranno stati impiegati nel viaggio diversi giorni (del che si dovrà far constare in modo preciso dagli atti del processo) competeranno agli ufficiali giudiziari tante indennità di trasferte quanti sono i giorni realmente impiegati sì per l'accesso che per il recesso in proporzione della distanza percorsa.

L'indennità di *soggiorno* di cui nell'articolo 40 non sarà mai dovuta se non quando gli ufficiali anzidetti saranno obbligati a soffermarsi sul luogo un giorno intero oltre quello di partenza e quello del ritorno, per modo che se gli ufficiali di giustizia saranno stati assenti dalla loro residenza per due soli giorni, avranno diritto a due tasse di trasferta; se tre giorni avranno diritto a due tasse di trasferta ed una di soggiorno; se quattro giorni avranno diritto a due tasse di trasferta e due di soggiorno e così di seguito.

Art. 43. Per qualsiasi causa non potranno mai cumularsi due indennità di trasferta in uno stesso giorno e nemmeno l'indennità di trasferta con quella di *permanenza* o *soggiorno* fuori dei casi accennati nell'articolo precedente.

Art. 44. Ogni qual volta le trasferte di cui negli articoli precedenti avranno luogo in qualche borgata, parrocchia o frazione di territorio dipendente dal comune nella di cui cerchia furono eseguite le operazioni delle visite giudiziarie, dovrà di ciò farsene cenno nella tassa a rilasciarsi, e prendersi per base invariabile la distanza determinata nello *stato* formato in esecuzione del disposto dell'articolo 16, niun caso fatto delle maggiori distanze che si fossero percorse per accedere a qualche località dipendente dalle frazioni medesime.

Art. 45. Le autorità giudiziarie, dalle quali fu eseguita la trasferta, non avranno diritto a reclamare le spese che avessero fatto, onde pagare qualche guida da esse impiegata pel viaggio.

Per gli atti eseguiti fuori del capoluogo di residenza, ma a distanza minore di cinque chilometri, sarà osservato il prescritto dell'articolo 72.

Art. 46. Gli uscieri quando accompagneranno le autorità giudiziarie fuori della loro residenza per compiere qualche atto di loro ufficio, avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni.

Ma se si trasferiranno per fare atti del proprio ministero da soli avranno invece le indennità fissate nell'articolo 88.

Art. 47. I pretori di mandamento quando si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile prescritte dal regio decreto 15 novembre 1865, n° 2602, sia per omessa presentazione dei registri per parte dei segretari comunali, sia per delegazione dei procuratori del re, in comunità distanti dalla loro residenza più di quattro chilometri, avranno le stesse indennità di trasferta e di soggiorno previste dal precedente articolo 40, che dovranno essere pagate dallo stesso comune nell'interesse del quale ebbe luogo la trasferta.

In queste trasferte non sarà necessario l'intervento nè dei cancellieri nè degli uscieri.

Alle medesime sono applicabili le disposizioni di cui negli articoli 41 e 43.

I procuratori del re ed i loro sostituiti che a termini del citato decreto procederanno, quando il bisogno lo richieda, ad una verifica straordinaria dei detti registri in comuni siti alla distanza suaccennata dalla loro residenza, avranno pure le indennità di trasferta sopra indicate coll'aumento del quarto.

In queste trasferte non sarà nemmeno necessario

l'intervento nè del segretario nè dell'usciera, e saranno applicabili ugualmente le disposizioni dei detti articoli 41 e 43 e dei numeri 397 e 400 della tariffa civile.

Art. 48. Allorquando in conformità del disposto dal Codice di procedura penale riguardo al crimine di falso e nei casi previsti dagli articoli 698 e 699, i cancellieri, i notai, gli uscieri ed altri depositari pubblici o privati o terze persone per essi dovranno trasferirsi avanti il giudice istruttore od il pretore per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno ai medesimi accordate le seguenti indennità per le spese di viaggio, purchè la distanza dal luogo, dove devono recarsi, sia maggiore di due chilometri e mezzo da quello dove tengono la residenza, e per il soggiorno che dovessero fare nel luogo dove si compie l'operazione, cioè:

1° Ai cancellieri dei collegi e delle preture, ai notai e depositari pubblici, fra i quali ultimi sono compresi i segretari comunali, le stesse indennità accennate nell'articolo 42, colla distinzione ivi prescritta pel viaggio riguardo alla distanza maggiore di due miriametri;

2° Agli uscieri, ai depositari privati ed alle terze persone inviate a vece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennità concesse ai testimoni nel capo I di questo regolamento.

I depositari pubblici avranno sempre il diritto di fare in persona il trasporto e la rimessione delle carte, senza che possano essere obbligati a confidarle a terze persone.

Art. 49. I cancellieri, i depositari pubblici e gli uscieri, oltre le indennità di viaggio e di soggiorno sovrà stabilite, ne avranno ancora un'altra per ogni vacanza da essi impiegata cioè:

I cancellieri delle Corti, tribunali, preture, notai ed altri pubblici depositari L. 3 »

Gli uscieri » 1 50

L'importare di queste vacanze sarà dal pubblico erario solamente anticipato ai notai ed ai pubblici depositari, ma non ai cancellieri ed agli uscieri che avranno il diritto di ripeterlo dai condannati alla fine dei procedimenti, con obbligo però ai primi di iscriverlo fra i *diritti di originale* devoluti all'erario medesimo come ogni altro provento.

A queste vacanze è parimente applicabile il disposto dai precedenti articoli 21, 22 e 33.

CAPO IV. — *Dei diritti di cancelleria.*

Art. 50. Ai cancellieri delle Corti di cassazione, di appello o di assise, dei tribunali correzionali e delle

preture spettano, secondo i casi, diritti fissi, diritti di copia e di indennità.

Art. 51. I diritti di copia non saranno riscossi contemporaneamente alla spedizione se non quando essa venga richiesta o dalla parte civile o dall'imputato od accusato che ne facciano dimanda a loro spese.

Qualora la parte civile o l'imputato od accusato si trovassero in istato di povertà debitamente comprovata, i cancellieri sono tenuti di spedire le copie che saranno riconosciute necessarie.

Il Pubblico Ministero ha diritto di richiedere tutte le copie di atti che possono essergli necessarie nell'interesse del servizio.

In nessun caso il pubblico erario sarà tenuto di anticipare le relative spese, le quali però saranno sempre e tutte ripetibili in fine del giudizio dai condannati.

Art. 52. Ogni copia dovrà contenere venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea. Il diritto per ogni foglio di due facciate è stabilito nello stato annesso alla presente tariffa.

Qualunque sia il numero delle linee stato scritto nel primo foglio di due facciate, spetterà ai cancellieri l'intero diritto stabilito; ma quello dell'ultimo non sarà ad essi dovuto se non saranno state scritte più di dieci linee, non tenuto conto della data e firma da lui apposta.

Art. 53. Per gli estratti che i cancellieri sono obbligati a spedire in conformità del Codice di procedura penale e per essere rimessi al Pubblico Ministero ed ai direttori demaniali, per la riscossione delle pene pecuniarie o per altri usi d'ufficio, siano o no spediti in forma esecutiva, è dovuto il diritto apparente dallo stato anzidetto.

Questo diritto è nel novero di quelli di copia.

Art. 54. Per ogni certificato di penalità spedito dai cancellieri ai privati che ne abbiano fatto richiesta, sarà esatto il diritto portato dallo stato anzidetto.

Se la scritturazione del medesimo, a causa delle molteplici imputazioni esistenti a carico di colui che lo riguarda, eccederà una facciata col diritto d'originale sovraddetto, sarà pure esatto quello di centesimi cinquanta per ogni facciata in eccedenza.

Quest'ultimo diritto non potrà però esigersi se la scritturazione delle facciate eccedenti non sarà maggiore di linee dieci, non tenuto conto delle sottoscrizioni.

Per lo stesso certificato sarà inoltre dovuto per ogni decennio a cui dovrà estendersi la ricerca nei registri penali, a causa dell'età della persona cui si riferiscono, il diritto di originale di centesimi cinquanta.

Passato il terzo anno il diritto sarà dovuto come se fosse un intero decennio.

La *tassa di ricerca* accennata nei due capoversi che precedono è dovuta soltanto per gli anni anteriori al 1856, ai quali non si estende il casellario giudiziale istituito col regio decreto 6 dicembre 1865, n° 2644.

Art. 55. Tutti i certificati, copie ed estratti di ogni sorta in materia penale, prima di farsene la consegna alla parte richiedente, dovranno essere dai cancellieri presentati al *visto* degli ufficiali del Pubblico Ministero presso il collegio da cui quelli dipendono, i quali ne faranno prendere nota in apposito registro da tenersi presso il loro ufficio.

Un tale obbligo di registrazione è comune ai pretori per le copie, estratti e certificati da rilasciarsi dai loro cancellieri; il *visto* dovrà essere apposto da essi colla data e bollo d'ufficio.

Art. 56. Ogni qualvolta un processo in materia criminale, correzionale o di polizia dovrà essere trasmesso a qualsiasi tribunale, Corte od al Ministero di grazia e giustizia, sarà spedito colle relative carte e documenti per originale, ad eccezione dei verbali d'udienza, delle sentenze ed altri atti che devono rimanere in appositi registri nelle cancellerie a termini dell'articolo 400 lettera c del regolamento generale giudiziario, i quali vi saranno uniti per copia.

Il Ministero occorrendo potrà richiedere anche per copia od estratti alcuni atti solamente dei detti processi.

Art. 57. In tutti i casi in cui si farà la trasmissione delle carte di un processo i cancellieri dovranno unirvi un elenco delle medesime, com'è prescritto dall'articolo 660 del Codice di procedura penale, e la copia della parcella delle spese anticipate dall'erario e dei diritti dovuti, compresi quelli di cancelleria.

Art. 58. Per l'assistenza agli atti menzionati negli articoli 588 e 589 del Codice di procedura penale, la trascrizione del processo verbale di esecuzione e la dichiarazione da farsi all'ufficiale dello stato civile è accordata ai cancellieri delle Corti di assise l'indennità apparente dallo stato anzidetto.

Questa indennità verrà compresa fra le spese a ripetersi, ma non sarà mai anticipata dal pubblico erario.

Per l'oggetto anzidetto il cancelliere si recherà in una casa od in altro luogo che gli sarà designato dall'autorità amministrativa donde possa vedere l'esecuzione.

Art. 59. Per lo stato di liquidazione ossia *per la parcella delle spese* del procedimento dovute secondo i diversi casi previsti nell'articolo 4 sarà accordato ai

cancellieri il diritto enunciato nello stato succitato al n° 48.

Per le copie che ne spediranno spetteranno ai cancellieri i diritti apparenti dallo stesso stato al n° 8.

Gli originali di queste parcelle, dopo che saranno state debitamente approvate dal capo del collegio o dal pretore, saranno conservati nelle cancellerie riunendosi in apposito volume.

Le medesime avranno un numero d'ordine progressivo per ogni anno.

Art. 60. I cancellieri dovranno tenere sotto la sorveglianza del Pubblico Ministero un registro *in carta bollata*, in cui sarà aperto per ogni affare un conto particolare alle parti civili, che avranno fatto il deposito prescritto dall'articolo 565 del Codice di procedura penale.

In tale registro e colle stesse norme dovranno pure essere iscritti i depositi fatti per i giudizi di contravvenzione enunciati nell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n° 2134, nei quali le provincie ed i comuni, non che i consorzi delle une e degli altri sono tenuti ad anticipare le spese che possono occorrere per la istruttoria dei relativi procedimenti penali, e sono perciò considerate quali parti civili.

In questo registro che sarà numerato e vidimato in ciascun foglio dagli ufficiali del Pubblico Ministero per quanto riguarda le Corti ed i tribunali, e dal pretore per quanto concerne le cancellerie mandamentali, i cancellieri annoteranno esattamente le somme ricevute e quelle pagate.

Terminato il montare del primo deposito se ne potrà esigere un secondo, ma per la gestione dei medesimi non spetterà alcun diritto ai cancellieri.

Art. 61. Tutte le tasse ed i decreti di pagamento delle spese fatte per qualsiasi motivo a richiesta della parte civile devono essere rilasciate a carico di essa e pagate a suo nome dal cancelliere colle somme depositate, facendo di ciò espressa menzione sulle ordinanze e sulle tasse, ed inscrivendo di mano in mano con numero progressivo i pagamenti sul registro prescritto all'articolo precedente.

Art. 62. Gli estratti, le copie e gli atti che i cancellieri e gli uscieri rispettivamente faranno negli affari, di cui nell'articolo 60, si dovranno pagare sopra note particolari seguite da un decreto rilasciato dal presidente del Consiglio o dal pretore.

Art. 63. Le tasse ed i decreti dovranno avere un numero d'ordine progressivo in corrispondenza col registro e numero di cui agli articoli 60 e 61, e se ne formerà per ciascuno di essi un apposito fascicolo da

conservarsi nella cancelleria a giustificazione della contabilità dei cancellieri.

Art. 64. Terminate le cause con una decisione la quale abbia forza della cosa giudicata rispetto alla parte civile, i cancellieri dovranno nel termine di giorni dieci invitarla per iscritto a presentarsi per avere restituzione delle somme non impiegate, avvisandola che in caso di negligenza saranno versate alla *Cassa dei depositi e prestiti*.

Ove nel termine di giorni trenta successivi all'avviso avuto, la parte civile o chi per essa non si presenti a ritirare le somme anzidette, saranno dal cancelliere depositate nella cassa suaccennata.

Prima di ritirare le somme da restituirsì, la parte avrà diritto di farsi presentare dai cancellieri le tasse ed i decreti di cui all' articolo 63. Questo diritto spetterà sempre al Pubblico Ministero od al pretore quando crederanno opportuno di riscontrarne l'esattezza e regolare tenuta.

Art. 65. Per le somme state impiegate nel pagamento delle spese, la parte civile la quale non sarà stata soccombente, ne otterrà il rimborso sulla presentazione della nota in carta bollata, che verrà fatta dal cancelliere, munita del *visto* del Pubblico Ministero, e resa esecutoria con provvedimento del presidente del collegio o del pretore steso appiè della medesima, la quale prefiggerà un termine pel pagamento alla parte condannata.

Per la nota ed il relativo decreto sarà dovuto lo stesso diritto espresso nello stato annesso a questa tariffa.

Art. 66. Per i verbali, gli atti e le scritture che i cancellieri debbono fare sotto dettato o l'ispezione dei pretori di mandamento, dei giudici istruttori, dei tribunali correzionali e delle Corti, non che per gli originali delle sentenze e delle ordinanze, e per gli altri atti che debbono compilare e registrare in conformità del disposto del Codice di procedura penale, essi esigeranno i diritti fissati nello stato annesso.

Art. 67. Se per ciascun degli atti previsti dai numeri 105, 106, 107 e 108 dello stato medesimo occorre di impiegare più di due ore, i cancellieri esigeranno invece del diritto fisso in detti numeri un eguale diritto per ciascun'ora impiegata nella formazione degli atti, purchè nel corpo dei medesimi si faccia risultare dell'ora in cui furono cominciati e di quelli in cui ebbero compimento, senza comprendere nel tempo consumato per l'atto quello impiegato nell'andata e nel ritorno.

In difetto di tale menzione non si potrà esigere che il solo diritto fissato nello stato, nè si potrà supplire

a tale formalità con annotazione od in altro modo, però il cancelliere intervenuto all'atto incorrerà nell'ammenda di lire cinque.

Art. 68. Allorchè gli atti e verbali enunciati ai numeri 26, 27, 38, 46, 72, 81, 82, 110, 114, 115 e 120 del ridetto stato conterranno più di due facciate di scritturazione, i cancellieri esigeranno centesimi cinquanta per ogni facciata eccedente.

L'ultima facciata dell'atto non sarà compresa nella tassa se non contiene almeno dieci linee di scritturazione.

Art. 69. Gli atti originali che saranno tassati in proporzione di scrittura, dovranno contenere almeno venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea.

Il cancelliere che formerà la nota definitiva delle spese dovrà ridurre e compensare la quantità delle linee e delle sillabe che trovansi mancanti tanto negli atti originali che nelle copie, oltre il numero stabilito.

Contravvenendo a questa disposizione incorrerà nella pena pecuniaria da lire dieci a lire cinquanta, ed in caso di recidiva potrà estendersi a lire cento e non sarà mai minore di lire venticinque.

Art. 70. Se un'operazione, un esame, una perizia, un interrogatorio, un confronto e qualunque altro atto di simile natura si protrae per più sedute, saranno dovuti altrettanti diritti separati, quanti saranno i verbali che il cancelliere avrà disteso per la coltivazione del medesimo atto.

Art. 71. Tuttavolta che una sentenza, un'ordinanza soggetta a tassa, un mandato di cattura o di comparizione, un verbale disteso a termini dell'articolo 532 del Codice di procedura penale, un'ordinanza di libertà provvisoria, un atto di sottomissione e di cauzione, un'ordinanza prevista dall'articolo 524 dello stesso Codice, una trascrizione di decreto di grazia, di amnistia e d'indulto, ed una declaratoria di ammissione a questo od a quella comprenderanno più interessati, sarà dovuto per uno di essi il diritto rispettivamente fissato nel detto stato, e per ciascuno degli altri la sola metà dello stesso diritto.

Il totale sarà ripartito in porzioni uguali fra tutti gli interessati.

Art. 72. Allorchè, per procedere a qualcuno degli atti previsti dalla presente tariffa, dovranno, i giudici istruttori, i pretori, i cancellieri e loro sostituiti trasportarsi a distanza minore di cinque chilometri, ma fuori del capoluogo di loro residenza avranno diritto ad una tassa a loro favore in lire cinque per caduno.

Questo diritto non sarà però ripetibile dall'erario, ma solo dai condannati alla fine dei giudizi.

Art. 73. Nei casi in cui qualche atto d'istruzione od un processo dovesse essere riformato o rifatto in seguito ad annullamento, si esigeranno i diritti rispettivamente fissati per gli atti da riformarsi, salvo quanto è prescritto nei due capoversi del susseguente articolo 109, ed il disposto dall'articolo 850 del Codice di procedura penale e salvo che sia altrimenti ordinato.

Art. 74. I diritti degli atti, delle ordinanze e sentenze relativi alla libertà provvisoria, quelli di copia posti dalla legge a carico degli imputati od accusati, quelli di sottomissione con cauzione, quelli delle visioni e delle copie richieste, quelli degli atti d'ufficio e di tutti gli altri relativi a grazie, amnistie, indulti, riabilitazioni e condoni di pene, saranno pagati dai richiedenti ai cancellieri nello stesso tempo in cui ne faranno la dimanda.

Sono eccettuati da questa disposizione generale gli atti relativi ai decreti di grazia, alle amnistie, agli indulti, ed ai condoni di pena che riflettono i detenuti.

Art. 75. I diritti svenunciati dovranno essere dai cancellieri iscritti nel *registro quitanze* cogli altri proventi di loro ufficio devoluti all'erario, e saranno ad essi applicabili in caso di omissione le pene comminate dai numeri 413, 419 e 467 della tariffa civile.

Anche nei casi di desistenza dalle querele saranno tenuti sotto la propria responsabilità di esigere le spese delle procedure ed inscrivere a registro come le precedenti. Ove però la parte si ricusi di farne il pagamento dovrà tuttavia riceversi l'atto, salvo di procedere in ripetizione a termini delle disposizioni successive. Del rifiuto si dovrà far constare nel verbale di desistenza.

Art. 76. Non sarà dovuto alcun diritto per gli atti di cui si tratta nel libro III, titolo IV e VIII del Codice di procedura penale.

Per le richieste, delegazioni, o commissioni accompagnate dalle prescritte note ed istruzioni, per le notificazioni, trasmissioni, presentazioni di ricorsi, atti o memorie, per le visioni le cedole, i decreti e le ordinanze di citazione, prefissione o proroghe d'udienza non tassate espressamente e specificatamente per le ordinanze di semplice istruzione, di annullamento di procedura, di comparizione personale, di nomina di relatore, e di decisione a porte chiuse, od in generale per ogni atto ed ogni operazione che non siasi espressamente numerata e fissata nella presente tariffa coll'indicazione degli articoli corrispondenti del Codice di procedura penale, sarà dovuta per caduno di tali atti una *tassa fissa di originale* in lire una e centesimi cinquanta per quelli seguiti avanti le Corti di cassazione, di lire una per quelli seguiti avanti le Corti d'appello, e di

centesimi sessanta per quelli seguiti avanti le altre autorità giudiziarie. (84)

Gli stessi diritti sono dovuti se gli atti seguono avanti i cancellieri delle autorità ora accennate o vengono da essi eseguiti.

È vietato ai cancellieri di esigere altri o maggiori diritti di quelli assegnati dalla presente tariffa, sia a titolo di pronta spedizione, sia come gratificazione o per altra qualsiasi causa a loro favore o per altri d'ufficio o estranei, ed in caso di contravvenzione saranno puniti colla sospensione o destituzione a seconda dei casi, e salve le pene maggiori a termini del Codice penale.

CAPO V. — *Dei diritti degli uscieri.*

Art. 77. Gli uscieri presso le Corti, i tribunali correctionali e le preture esercitano negli affari penali le loro funzioni in conformità del disposto dagli articoli 175 e 177 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626.

Art. 78. I procuratori generali i quali, a termini dell'articolo 176 della detta legge sull'ordinamento giudiziario hanno facoltà nei casi di urgenza di ordinare che gli uscieri si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni, in tutta l'estensione della Corte d'appello per atti penali, dovranno in tali occasioni munire gli stessi uscieri di una commissione nominativa, la quale conterrà l'indicazione della natura, dell'atto e la designazione del luogo in cui dovrà essere eseguito.

La commissione dovrà sempre essere menzionata nell'atto al quale l'usciera procederà.

Art. 79. Gli uscieri che si trasferiranno fuori del rispettivo distretto senza avere avuto la commissione nominativa prescritta dal precedente articolo incorreranno di pien diritto nella perdita delle tasse ed indennità che loro sarebbero state dovute, e saranno inoltre puniti con ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Art. 80. Gli uscieri sono autorizzati ad esigere:

1° per ogni citazione, notificazione, significazione, intimazione ed ingiunzione nei casi previsti dal Codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario L. 0 40;

2° per ciascuna pubblicazione ed affissione. » 0 40;

3° per l'originale dell'atto di citazione avanti il pretore previsto dall'articolo 332 del Codice anzidetto nel solo caso in cui sia stato esteso dagli uscieri senza che vi esista il decreto di citazione del pretore medesimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto L. 1 50.

Quest'ultima tassa non sarà ripetibile che dalla persona ad istanza della quale si sarà redatto l'atto dall'uscieri.

Per qualunque altro atto non sarà dovuto alcun diritto.

Art. 81. Nel caso in cui debba eseguirsi una notificazione ad un difensore di più accusati o la pubblicazione ed affissione di una copia di sentenza concernente più persone, gli uscieri non potranno esigere che un solo diritto per ciascuno di tali atti senza aver riguardo al maggior o minor numero degli imputati accusati o condannati.

Art. 82. Mediante i diritti suaccennati gli uscieri sono compensati di ogni scritturazione che devono apporre sugli originali e sulle copie, onde indicare le formalità dalla legge volute riguardo alla notificazione od altra operazione qualsiasi, e non potranno nemmeno pretendere alcun diritto di copia quando l'atto ad essi rimesso per la notificazione sarà autenticato dal cancelliere, o sarà stampato intieramente coll'autentica di quest'ultimo, ovvero gli saranno stati consegnati altrettanti stampati quanti sono i testimoni a citarsi tanto per l'istruzione dei procedimenti che pei dibattimenti, non che per gli imputati ovvero i difensori degli accusati da citarsi parimente per comparire agli stessi dibattimenti.

Art. 83. Allorchè si tratterà di significare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa o requisitorie del Pubblico Ministero, liste di testimoni e note di giurati, opposizioni a sentenze, appelli o ricorsi per cui non sia stata rimessa agli uscieri la copia già fatta ovvero stampata, i medesimi riceveranno per ogni facciata di venticinque linee e sedici sillabe per linea il diritto di copia di centesimi quindici.

La prima facciata sarà pagata come intera all'uscieri qualunque sia il numero delle linee scritte, ma per l'ultima sarà osservato il disposto dall'articolo 68.

Art. 84. Nel caso accennato nell'articolo precedente le relazioni delle significazioni delle sentenze o di altri atti i quali per la loro natura debbono registrarsi nella cancelleria si faranno dagli uscieri sulla copia autenticata dal cancelliere che loro sarà rimessa dal Pubblico Ministero o da qualunque altra parte richiedente. Quelle che si riferiscono alle cedole o decreti di citazione, mandati di comparizione, liste di testimoni, note di giurati, od altri atti aventi per oggetto l'istruzione della procedura saranno fatte dagli uscieri sugli originali.

Le copie di dette sentenze ed atti, salvo quanto si è detto nell'articolo 82 e nella prima parte dell'articolo

precedente saranno fatte dagli uscieri e presentate al visto del cancelliere, il quale non dovrà apporvelo se non quando le riconosca scritte con carattere chiaro ed in modo corretto.

Contravvenendo a questa prescrizione incorreranno in una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque.

Art. 85. Occorrendo di intimare uno stesso atto a più accusati od imputati detenuti nelle stesse carceri e coinvolti in una stessa processura il diritto stabilito al n° 1 dell'articolo 80 sarà per la prima volta loro pagato per intero, e per ogni altra intimazione o notificazione successiva solamente per metà.

Art. 86. Nel caso in cui la citazione non potesse aver luogo perchè la persona da citarsi sia morta o non dimori più nel luogo indicato, sarà accordato egualmente agli uscieri lo stesso diritto di cui nel n° 1° del citato articolo 80 oltre a quello di trasferta portato dall'articolo 88 se la distanza sarà maggiore di quella fissata in quest'ultimo articolo, purchè siensi uniformati a quanto è prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 165 del Codice di procedura penale.

Quando si venisse in seguito a riconoscere che la persona indicata come residente altrove teneva invece la sua residenza nel comune, l'usciera sarà in obbligo di ripetere l'atto, nè avrà più diritto ad alcuna tassa od indennità, e potrà inoltre essere condannato ad una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque in caso di giustificata negligenza.

Art. 87. Nessun diritto è concesso agli uscieri

1° per l'avviso da darsi ai giurati ordinari e supplenti dell'articolo 354 del regolamento generale giudiziario;

2° per l'avviso ai difensori di cui è parola nell'articolo 395 del detto regolamento e che per mezzo loro fosse fatto ad essi pervenire;

3° per le note dei giurati che notificano al Pubblico Ministero 24 ore prima dell'udienza a termini dell'articolo 112 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 anzidetta.

Art. 88. Quando gli atti indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 80 saranno fatti nei comuni ove risiedono gli uscieri, questi non potranno esigere alcun diritto di trasferta, a meno che il luogo in cui essi debbano recarsi, si trovi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dal capoluogo.

Non potranno neppure esigere diritto di trasferta per gli atti da essi eseguiti in materia penale quando li compiano in occasione di trasferte per atti in materia civile pei quali sia ad essi rimborsata la dovuta indennità.

Se devono trasferirsi a distanza maggiore quando eserciteranno le loro funzioni nelle altre comunità, oltre i diritti loro accordati dai numeri 1 e 2 del detto articolo 80 gli uscieri esigeranno anche un diritto di centesimi venti per ogni trasferta di due chilometri e mezzo, tenuto calcolo della distanza percorsa tanto nell'andata che nel ritorno.

La riunione di questa distanza non potrà essere ammessa se non quando dalla loro residenza al luogo in cui devono trasferirsi essi abbiano a percorrere due chilometri e mezzo, in guisa che tra l'andata ed il ritorno si raggiunga quella complessiva di cinque chilometri.

Le frazioni superiori ai cinque chilometri non saranno tenute a calcolo se non vengono a raggiungere due chilometri e mezzo, computando la distanza percorsa nel modo anzidetto.

Nelle trasferte di cui è cenno in quest'articolo gli uscieri non potranno mai reclamare il diritto della giornata di *viaggio* e neppure quella di *soggiorno o permanenza*.

Art. 89. Se gli uscieri faranno più atti nella stessa gita e nello stesso giorno dovranno ripartire il diritto di trasferta proporzionalmente alla distanza di ciascuno su tutti gli atti originali secondo il quadro contenuto nel modulo n° 1 annesso alla presente tariffa.

Art. 90. Gli uscieri non possono allontanarsi dal capoluogo di loro residenza per eseguire atti di loro ufficio tanto in materia civile che penale senza averne dato *personalmente* avviso al Pubblico Ministero, e quelli dei mandamenti al pretore da cui dipendono. Contravvenendo i medesimi a questa prescrizione incorreranno nell'ammenda di lire cinque.

Le autorità giudiziarie ora accennate useranno la massima attenzione acciò per gli altri che possono compiersi nello stesso giorno, luogo o direzione sia incaricato un solo e medesimo usciere.

Qualora per la negligenza degli uscieri o per non aver indicato con esattezza i luoghi ove dovevano trasferirsi, il pubblico erario od i privati venissero a sopportare un'eccedenza di spesa, oltre all'applicazione della pena pecuniaria sopra stabilita gli uscieri stessi sopporteranno in proprio la parte di spesa eccedente.

Art. 91. Gli uscieri esigeranno inoltre per la chiamata delle cause e l'assistenza alle udienze, quando la durata di queste non ecceda le ore due

1° presso le Corti di cassazione	L. 2 50
2° presso le Corti di appello	» 2 »
3° presso i Tribunali correzionali	» 1 50
4° presso i Pretori	» 1 20

E per ciascun'ora eccedente le due prime la **tassa** sarà aumentata della metà con che però non abbia mai ad eccedere del doppio di quella ora fissata qualunque sia stata la durata delle udienze per cadun giorno.

Questa **tassa** sarà divisibile fra tutte le cause che saranno trattate in ciascuna udienza; per quelle che avessero richiesta una discussione di più giorni le tasse si esigeranno in proporzione dei giorni impiegati ma nella somma fissa sopra stabilita sebbene le singole udienze avessero tutte durato più di ore due.

Le somme per questo titolo dovute dagli uscieri saranno ripetibili soltanto in caso di condanna dall'imputato colle altre spese di giustizia.

Art. 92. Quando la Corte od il tribunale crederà necessaria la presenza di due uscieri al servizio dell'udienza, ognuno di essi riceverà il diritto accordato dall'articolo precedente, e sarà fatta menzione nella nota delle spese dell'ordine dato dal presidente a tale riguardo.

Art. 93. Gli uscieri non possono esigere alcun diritto od indennità che non sia indicata in questa tariffa, ed in caso di contravvenzione a questa disposizione saranno passibili di pena pecuniaria da lire dieci a lire cento oltre a quelle più gravi quando si trattasse di reato previsto dal Codice penale.

Il Pubblico Ministero ed i pretori dovranno inoltre provvedere per l'immediata restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 94. Gli uscieri dovranno eseguire personalmente le Commissioni che loro saranno date, ed in caso di giustificato impedimento dovranno rimetterle ad un altro usciere che sarà destinato dal presidente della Corte o tribunale, e secondo i casi dal Pubblico Ministero rispettivamente presso questi collegi ovvero dal pretore, sotto pena di un'ammenda da lire 5 a 25, e dei danni ed interessi, senza pregiudizio delle altre pene di cui nell'articolo 355 del Codice penale.

Art. 95. I medesimi dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sarà loro prefisso dall'autorità che li avrà ad essi affidati, ed in caso di giustificato legittimo impedimento dovranno riferirne immediatamente, sotto pena della sospensione che verrà pronunziata dalla Corte o dal tribunale.

Incorreranno nella stessa pena della sospensione quando rifiutassero di fare i servigi ai quali sono obbligati presso le Corti, i tribunali correzionali ed i pretori, e della destituzione quando in seguito a nuova ingiunzione loro fatta persistessero nel rifiuto.

Art. 96. Gli uscieri avranno l'obbligo della tenuta di

un repertorio in carta bollata giusta le norme stabilite nel titolo 3°, parte IV, coi numeri 452, 453 e seguenti della tariffa civile.

Art. 97. Ogni contravvenzione all'articolo precedente sarà punita colle stesse norme stabilite dalla tariffa succitata nel titolo 4°, parte IV. Saranno inoltre ai medesimi applicabili le altre disposizioni degli articoli 260 e 261 di questa tariffa.

Art. 98. Gli uscieri avranno diritto alla tassa di centesimi dieci per ciascuna iscrizione nel repertorio, la quale sarà soltanto ripetibile dalle parti o dai condannati.

Art. 99. Quando saranno richiesti a procedere a qualche atto che esiga la loro assistenza ed il loro ministero, non previsto nel presente capo essi esigeranno il diritto in ragione di vacanze colle seguenti distinzioni. Nelle comunità destinate alla loro residenza:

Gli uscieri delle Corti. L. 2 »

Quelli dei Tribunali e delle preture. » 1 50

Fuori delle comunità destinate alla loro residenza i detti diritti saranno duplicati.

Art. 100. Il disposto dell'articolo 21 di questo regolamento sarà applicabile alle vacanze enunciate nell'articolo precedente.

Art. 101. Le indennità attribuite agli uscieri allorchè accompagnano l'autorità giudiziaria, che si muove dal proprio ufficio, sono quelle determinate dall'articolo 46.

CAPO VI. — *Della custodia dei sigilli, animali ed altri oggetti sequestrati, che possono servire all'istruzione dei procedimenti.*

Art. 102. Nei casi in cui sia necessario di proporre un custode ai sigilli, quando il giudice procedente non avrà creduto a proposito di affidarli ad abitanti della casa in cui fossero apposti, sarà accordato al custode nominato d'ufficio per ciascuno dei primi dodici giorni, nei luoghi di

1ª categoria L. 1 »

2ª Id. » 0 75

Qualora la custodia si protraesse per oltre dodici giorni, per ogni altro dei giorni successivi la tassa ora stabilita sarà ridotta del terzo quando non ecceda il termine di giorni quaranta, e della metà per tutti quelli successivi.

Art. 103. Al custode che venisse destinato agli oggetti menzionati nell'articolo 605 del Codice di procedura penale, ogni qualvolta la custodia per qualche

giusto motivo non si sarà potuta affidare al cancelliere a termine dello stesso articolo, la tassa per la custodia dovrà sopportarsi dagli interessati o da chi vi avrà dato causa, e non sarà anticipata dall'erario a meno che tale provvidenza non sia emanata esclusivamente nell'interesse del pubblico servizio.

Art. 104. Le spese di conservazione degli oggetti e di mantenimento di animali sequestrati saranno tassate dal giudice in conformità degli usi locali; però le tasse spedite non potranno essere soddisfatte senza che siano presentate al *visto* del procuratore generale se l'istruttoria è fatta da un consigliere di Corte d'appello e dal procuratore del re per tutte le altre, previa disamina degli atti processuali.

Quando risulti da tale disamina che usando maggiore sollecitudine o diligenza od altrimenti provvedendo potevano essere ridotte a somma minore, la tassa d'anticiparsi dall'erario dovrà essere ridotta alla somma medesima, e quanto risulterà dovuto in eccedenza sarà a carico dei funzionari che vi avranno data causa.

Quelle occorse per il trasporto degli oggetti sequestrati non potranno tassarsi dal giudice, ma saranno anticipate dai comuni in conformità del successivo articolo 129.

Art. 105. La custodia degli oggetti sotto sequestro non potrà mai essere affidata a donne e neppure a persone che non abbiano compiuta l'età di anni ventuno, o che per qualsiasi altra causa siano pareggiate ai minori.

CAPO VII. — *Delle spese per dissotterramento e trasporto di cadaveri e per altre operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie, ed aventi per scopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini e delitti e delle contravvenzioni, comprese le spese di fotografie e stampa per avvisi al pubblico onde facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere.*

Art. 106. Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate, secondo la tassa fissata per gl'incaricati delle inumazioni dai comuni dove vengono eseguite queste operazioni, su mandato del giudice procedente o del pretore.

In mancanza di tassa speciale si osserveranno gli usi locali.

Lo stesso si farà quando occorresse di trasportare qualche cadavere da una località all'altra per eseguirne la sezione od altra operazione relativa all'istruzione del processo.

Art. 107. Le materie impiegate per la disinfezzazione dei cadaveri saranno rimborsate conformemente alla tassa stabilita al farmacista od altra persona che le avrà somministrate, sulla nota spedita e munita del *visto* nel modo indicato nell'articolo 23.

Art. 108. Se per facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere l'autorità giudiziaria incaricata dell'istruzione del processo crederà indispensabile far eseguire fotografie o stampare avvisi al pubblico, la spesa relativa sarà soddisfatta al fotografo o tipografo di ciò incaricato sulla nota da lui presentata, come è prescritto dall'articolo 23, mediante tassa dell'autorità procedente sulla base delle tariffe stabilite per i privati e per gli avvisi d'asta in materia civile, fatta riduzione del quinto sull'ammontare complessivo della spesa.

La nota del fotografo o del tipografo dovrà essere annessa agli atti del processo e compresa nella parcella delle spese.

CAPO VIII. — Delle spese straordinarie ed imprevedute richieste nella procedura delle cause penali.

Art. 109. Nel caso in cui l'istruzione di una procedura penale richiedesse spese straordinarie e non previste dal presente regolamento, esse potranno essere fatte coll'autorizzazione motivata dal giudice procedente sotto la sua responsabilità personale, e col carico d'informare immediatamente il Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Se per il modo irregolare con cui fossero distribuiti gli atti delle processure, o per essere questi stati scritti con carattere non abbastanza chiaro e intelligibile, il procuratore del ré od il giudice istruttore crederanno necessario che se ne debbano fare le copie, dovranno riferirne alla Camera di Consiglio, la quale potrà ordinare tutte quelle che riconoscerà opportune.

La spesa di tali copie sarà a carico del cancelliere che vi avrà dato causa, e ripetibile dal medesimo su mandato rilasciato dal giudice istruttore in esecuzione dell'ordinanza emanata, salvo quanto è prescritto dall'articolo 73.

Art. 110. Sono anche annoverate fra le spese straordinarie quelle di stampa delle sentenze di rinvio degli atti d'accusa, delle liste dei testimoni e note dei giurati da notificarsi agli accusati, il cui numero per ogni processo sia maggiore di trenta e vi sieno più capi d'accusa.

Le sentenze di rinvio e gli atti d'accusa, quand'anche riflettano un numero minore di accusati potranno

parimente essere stampate allorchè saranno voluminosi ed il Pubblico Ministero ravviserà ciò indispensabile per la pronta amministrazione della giustizia.

La spesa di stampa sarà in questi due casi anticipata dall'erario per la sola parte di essa che verrà determinata preventivamente, ed alla medesima dovrà aggiungersi dalla cancelleria la somma che sarebbe occorsa ove si fosse valsa dell'opera di scrivani.

La stampa non potrà essere ordinata ed eseguita prima che siasi ottenuta l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, al quale dovrà dal procuratore generale essere fatto apposito rapporto, e tale autorizzazione ottenuta dietro richiesta per iscritto di quest'ultimo, il primo presidente nelle città dove siede la Corte di appello, e negli altri luoghi i presidenti delle Corti di assise con loro decreto, che dovrà essere esteso appiè della copia autentica o dell'originale degli atti scritti anzidetti, ordineranno la stampa dei medesimi e provvederanno in seguito per il pagamento della somma occorrente e nei limiti determinati.

CAPO IX. — *Delle spese per la difesa degl'imputati ed accusati.*

Art. 111. Le spese per la difesa degl'imputati ed accusati indicate al n° 9 dell'articolo 1 di questa tariffa consistono nella notificazione della lista dei testimoni, nella loro citazione e nell'indennità d'accordarsi ai medesimi.

Art. 112. I testimoni anzidetti avranno diritto alle indennità stabilite nel capo I del presente titolo, le quali saranno loro pagate dai cancellieri sulle somme state presso di essi depositate dagl'imputati ed accusati con regolare tassa spedita dal capo del collegio o dal pretore, come ai testimoni del Pubblico Ministero.

Le somme depositate si iscrivono nel *registro quitanze* (n° 413 della tariffa civile), coll'indicazione *per deposito....*, senza però portarle in colonna; le tasse spedite come sopra si riuniscono alla nota che sarà redatta delle spese occorse, e sulla medesima sarà riportata la dichiarazione della parte, o di chi avrà fatto il deposito per essa, che questo fu esaurito per intero, o che fu restituita la somma residua. Questi documenti si conserveranno in cancelleria fra le carte relative alla contabilità (n° 449 della tariffa civile), e vi si uniranno anche le quitanze degli uscieri per i diritti loro dovuti.

Nel caso in cui la povertà degl'imputati od accusati sarà stata legalmente accertata, le indennità ai testimoni saranno anticipate dall'erario nel modo stabilito

per quelli citati ad istanza del Pubblico Ministero; e per i diritti degli uscieri si eseguirà quanto si è detto nell'articolo 3 della presente tariffa.

Art. 113. Le stesse norme prescritte nel capo I del presente titolo per i testimoni del Pubblico Ministero saranno osservate per quelli a difesa.

TITOLO II.

DELLE SPESE DI GIUSTIZIA NON RIPETIBILI.

CAPO I. — *Delle spese di esecuzione delle sentenze.*

Art. 114. Le spese di esecuzione delle sentenze criminali saranno anticipate dai procuratori generali sulle note che verranno ad essi presentate e quindi rimborsate ai medesimi dal Ministero di grazia e giustizia.

Le indennità per il relativo verbale e la dichiarazione da farsi all'uffiziale dello stato civile, assegnata al cancelliere della Corte di assise nello stato annesso al presente regolamento non saranno mai anticipate dall'erario.

Per quanto riflette la stampa, pubblicazione ed affissione delle sentenze mentovate nell'articolo 23 del Codice penale la spesa relativa, la quale non deve essere annoverata nei diritti di cui è cenno al numero 5 dell'articolo 1° di questa tariffa, sarà pagata integralmente agli uscieri sulla nota che dovranno presentare corredata della quitanza del tipografo e che munita del *visto* del procuratore generale quando la riconosca regolare dovrà essere decretata dal presidente della Corte.

Il numero delle copie a stamparsi dovrà essere in prevenzione determinato dal procuratore generale e limitato a quanto sarà riconosciuto necessario per la pubblicazione e notificazione a termini di legge.

CAPO II. — *Delle indennità di trasferta ai presidenti delle Corti d'assise, ai procuratori generali e loro sostituti ed ai giurati.*

Art. 115. Ai consiglieri delle Corti d'appello designati alle funzioni di presidenti delle Corti di assise fuori della città capoluogo in cui siede la Corte d'appello, ai procuratori generali o loro sostituti deputati ad intervenire, ed ai giurati che si trasferiranno ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre le indennità di *soggiorno* stabilite nella legge sull'ordinamento giudiziario, saranno accordate le seguenti per la loro trasferta, cioè:

1° Ai presidenti delle Corti d'assise, ai procuratori generali o loro sostituti, quando si troveranno alla portata delle ferrovie, ovvero potranno profittare dei piroscafi della marina nazionale mercantile, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col Governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, avranno diritto ad un'indennità ragguagliata al prezzo stabilito pei primi posti, e quando dovranno percorrere altre vie centesimi venticinque per ogni chilometro tanto nell'andata che nel ritorno;

2° Ai giurati, qualunque sia il mezzo di cui debbano servirsi per recarsi alla residenza della Corte d'assise, centesimi dieci per ogni chilometro percorso nell'andata ed altrettanto nel ritorno.

Art. 116. Oltre all'indennità di viaggio stabilita dall'articolo precedente per i magistrati ed i giurati non potranno i medesimi esigerne verun'altra pel trasporto di bagaglio od altra spesa qualsiasi.

Art. 117. A termini dell'articolo 456 del Codice di procedura penale potendo il presidente del tribunale correzionale procedere all'interrogatorio degli accusati, e potendo a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 marzo 1865, n° 1723, essere commesso ad uno dei giudici dello stesso tribunale destinato a far parte delle Corti d'assise, i presidenti di queste ultime, a meno che il servizio della giustizia assolutamente non richieda la loro trasferta per tale oggetto, dovranno astenersi dal recarsi nel capoluogo del circolo delle dette assise anteriormente all'epoca fissata per l'apertura dei dibattimenti.

Art. 118. La indennità di *soggiorno* salvo il caso speciale accennato nell'articolo precedente, non è dovuta ai magistrati delle assise se non dal giorno antecedente a quello in cui comincerà la Sessione o *quindicina* sino al giorno in cui finisce, a meno che per l'ora tarda della chiusura dell'udienza si fosse dovuta protrarre la partenza al giorno successivo, al quale in tal caso dovrà estendersi l'indennità.

Quando due o più Sessioni saranno le une alle altre consecutive, la detta indennità di *soggiorno* non è dovuta nell'intervallo che corre fra le medesime, a meno che non vi passi uno spazio così breve da non poter far ritorno in residenza.

Art. 119. La stessa norma dell'articolo precedente sarà osservata anche riguardo a quei giurati che per non aver fatto dimanda di esenzione nel termine di una Sessione continuassero il servizio in quelle successive.

Art. 120. Ai giurati, purchè si trasferiscano ad una

distanza maggiore di venti chilometri, oltre all'indennità accordata dal n° 2, dell'articolo 115, sarà pure dovuta quella di lire quattro per la giornata di viaggio quando non fosse possibile recarsi al capoluogo nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita.

L'indennità di lire quattro non potrà mai essere accordata se si trovino alla portata di valersi delle ferrovie.

Qualora il presidente della Corte d'assise, per la distanza a cui trovasi il giurato dalla residenza di essa Corte, riconoscesse non essergli stata sufficiente una sola giornata di viaggio potrà accordargli l'indennità in ragione di quelle altre che saranno riconosciute necessarie e che dovranno essere indicate in modo preciso nella tassa.

Art. 121. I giurati senza distinzione fra ordinari o supplenti i quali risiedono nel capoluogo del circolo delle assise allorchè dovranno rimanere chiusi più di ore sedici in Camera di Consiglio per deliberare avranno diritto alla stessa indennità di lire quattro che è concessa a quelli che hanno la loro residenza al di là di due chilometri e mezzo dal detto capoluogo quando ne facciano richiesta, e giusta il prescritto dall'articolo 264 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626.

Art. 122. Allorchè per urgente necessità di servizio ed a termini dell'articolo 158 della legge ora citata un vice-cancelliere di pretura o tribunale, d'accordo tra il primo presidente ed il procuratore generale sarà stato chiamato alle funzioni di cancelliere presso alcuna delle Corti d'assise fuori della propria residenza, gli verranno accordate le stesse indennità di trasferta e di soggiorno enunciate nel capo III di questa tariffa, semprechè la sua assenza dall'ufficio a cui è addetto non ecceda i giorni cinque; nel caso che la permanenza sia protratta oltre questo termine, se ne dovrà fare rapporto al Ministero di grazia e giustizia per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO III.

DELLE SPESE CHE NON DEVONO COMPRENDESI
FRA QUELLE DI GIUSTIZIA.

CAPO I. — *Delle spese di sepoltura dei condannati e di quelle di trasporto, esposizione, custodia, e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulle pubbliche vie o altrove.*

Art. 123. Le spese di sepoltura dei condannati saranno a carico dei comuni sempre quando le famiglie dei defunti non abbiano reclamato i cadaveri.

Per queste spese spetta ai comuni il dovuto regresso contro gli eredi.

Art. 124. Saranno parimente a carico dei comuni il trasporto, l'esposizione, la custodia e la sepoltura delle persone trovate nel loro territorio morte sulla pubblica via od altrove.

Nel solo caso accennato nel capoverso dell'articolo 106, le spese di trasporto dei cadaveri saranno anticipate dal pubblico erario.

CAPO II. — *Delle spese di traslocamento degli imputati od accusati, e di estradizione dei medesimi e dei condannati, e delle spese di trasporto degli atti, dei processi e degli oggetti che possono servire di prova.*

Art. 125. Gli'imputati od accusati saranno tradotti per mezzo dei carabinieri reali in conformità dei regolamenti che riguardano questi ultimi.

Tuttavia se circostanze straordinarie richiederanno un diverso modo di traduzione potrà questo eseguirsi in quella guisa che sarà indicata dagli ufficiali di giustizia con richieste motivate.

Le richieste saranno unite per originale o per copia autenticata dagli ufficiali, che daranno l'ordine, a ciascuna nota di spese da presentarsi da coloro che avranno eseguito il trasporto.

Art. 126. Allorquando il modo straordinario di traduzione sarà ordinato d'ufficio o richiesto dall'imputato od accusato a causa dell'impossibilità di poter profittare del modo ordinario, la medesima si dovrà comprovare per mezzo del certificato di un medico o di un chirurgo. Questo certificato sarà menzionato nella richiesta e vi resterà annesso.

Art. 127. Le richieste per la somministrazione dei mezzi di trasporto saranno indirizzate ai sindaci che provvederanno nel miglior modo possibile.

Essi faranno fronte coi fondi del comune alle occorrenti spese, le quali verranno loro rimborsate dal Ministero degli interni a norma dei vigenti regolamenti.

Art. 128. Gli imputati od accusati potranno sempre farsi trasportare in vettura a proprie spese sottomettendosi alle cautele che secondo i casi verranno prescritte.

Art. 129. La traduzione degli imputati od accusati all'udienza nell'interno della città dove devono essere giudicati, si potrà eseguire tanto a piedi che col mezzo di vetture chiuse.

Dovrà però essere sempre eseguita con quest'ultimo mezzo in quelle città ove esiste un'impresa particolare in virtù di appalto stipulato collo Stato.

Le spese che all'occorrenza potessero essere occasionate dalla traduzione in vettura di detti imputati ed accusati saranno, sulla richiesta fattane dal comandante l'arma dei carabinieri reali, anticipate dai comuni, i quali ne verranno rimborsati nel modo accennato nell'articolo 127.

Art. 130. I processi e gli oggetti che possono servire all'accusa saranno trasportati dai carabinieri reali, o quando traducono gli imputati od accusati, ovvero per mezzo della loro corrispondenza.

Se gli oggetti non potessero a cagione del loro peso o volume essere trasportati dai carabinieri reali, ne sarà effettuato il trasporto mediante richiesta per iscritto del giudice o del Pubblico Ministero col mezzo delle vetture pubbliche, ed in qualunque altro modo più economico, osservate le convenienti cautele per la sicurezza degli oggetti.

La richiesta enuncierà il peso e la natura degli oggetti che debbono trasportarsi ed il giorno in cui essi debbono arrivare al loro destino; la medesima resterà annessa alla nota da presentarsi dalla persona incaricata del trasporto.

Questa richiesta sarà indirizzata al sindaco il quale è incaricato di provvedere nel modo prescritto nell'articolo 127.

Nel caso previsto nel precedente capoverso di quest'articolo, non che dal detto articolo 127 si indirizzerà inoltre un'altra richiesta in iscritto al comandante della stazione dei carabinieri reali affinchè provveda per la occorrente scorta; le due richieste saranno rimesse al comandante il quale è incaricato di far rimettere al sindaco quella che a lui è diretta.

Le spese di trasporto saranno anticipate dai comuni.

Le spese pel trasporto di piante e di altri oggetti caduti in contravvenzione e sequestrati, quando non si

possano affidare alla custodia dei proprietari, saranno anche anticipate dai comuni, salvo ad ottenerne il rimborso nel modo suindicato.

Art. 131. Se per eseguire ordini superiori relativi alla traduzione degli imputati od accusati da un carcere ad un altro posti in diverse città o luoghi, si rendessero necessari mezzi straordinari di trasporto, come per esempio la posta, le diligenze od altri consimili, le spese che i carabinieri dovessero fare a tale scopo lungo la via, verranno loro rimborsate dal Ministero dell'interno sulla presentazione della loro nota specificata a cui dovranno unire gli ordini che avranno ricevuti, nonchè le quitanze particolari per le spese che ammettono un tale modo di prova.

In questo caso la richiesta non sarà fatta all'autorità locale ma ai carabinieri.

Se questi ultimi non avessero fondi sufficienti per far fronte alle spese, il giudice che ordina il trasporto farà una richiesta al sindaco locale onde loro provveda quella somma che potrà essere necessaria.

Sull'ordine di trasporto si dovrà fare menzione del montare della anticipazione loro fatta.

Arrivando al luogo della loro destinazione i carabinieri faranno definitivamente regolaré dal giudice avanti cui comparisce l'imputato, la spesa da loro incontrata onde ottenerne il rimborso dal Ministero suddetto e fare la restituzione del fondo avuto dal sindaco locale.

Eccettuati i veri casi d'urgenza non si impiegheranno i mezzi straordinari di trasporto menzionati in quest'articolo se non dopo esserne stato riferito al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 132. Per l'extradizione degli imputati, accusati o condannati saranno eseguite le stesse norme sopra prescritte e le spese relative saranno, quando ne sia d'uopo, anticipate dai comuni i quali ne verranno rimborsati nella maniera accennata nell'articolo 127.

CAPO III. — Degli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto.

Art. 133. Gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto, saranno loro somministrati nelle carceri o case di detenzione dai comuni che si trovano lungo il cammino. Questa spesa sarà iscritta colle altre ordinarie delle carceri.

Nei comuni dove non esistono carceri, i sindaci provvederanno perchè si facciano agli imputati od accu-

sati le somministrazioni degli alimenti e delle altre cose loro necessarie; il rimborso ne sarà fatto nel modo stabilito per le spese di trasporto.

TITOLO IV.

DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESAZIONE DELLE MULTE ED AMMENZE.

Art. 134. Le spese per l'esazione delle multe od ammende pronunciate nei casi previsti dal Codice penale e dal Codice di procedura penale, saranno regolate secondo le norme prescritte dalla tariffa pei procedimenti civili.

Le sole indennità di trasferta che fossero dovute ai cancellieri ed agli uscieri, anche quando sieno chiamati ad assisterli, e le tasse ai testimoni saranno anticipate dall'erario, salvo quanto è prescritto al successivo articolo 228 e al n° 435 della tariffa civile.

Tutti gli altri diritti di cancelleria al pari di quelli per gli atti fatti nelle altre cause civili nell'interesse dello Stato, non saranno mai ripetibili se non che in fin di lite e dai privati quando questi vengano condannati, oppure dopo ultimati gli atti esecutivi quando siasi a questi proceduto.

L'erario avrà diritto di rimborso dell'anticipazione di queste spese, secondo le regole di diritto, contro le parti condannate.

Art. 135. Le stesse norme prescritte nella prima parte del precedente articolo saranno osservate, quanto alla tassa, negli atti promossi per ottenere la restituzione delle somme state depositate nella Cassa dei prestiti e depositi per cauzioni penali.

Per la riscossione di tutte le somme anticipate dallo Stato come per le altre al medesimo dovute per le cause fatte nel suo interesse in materia civile, dovranno i cancellieri osservare le prescrizioni contenute nei numeri 423, 424, 425 e seguenti della tariffa civile sotto le pene comminate dal successivo n° 467 e sotto la loro responsabilità come al n° 428 della tariffa medesima.

TITOLO V.

DEL PAGAMENTO E DEL RICUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE.

CAPO I. — *Del modo di pagamento.*

Art. 136. L'anticipazione delle spese enunciate nei titoli I e II della presente tariffa, nei casi in cui sia a carico del pubblico erario, sarà fatta dall'ammini-

strazione delle tasse e del demanio per mezzo degli agenti demaniali e dei cancellieri delle preture nei mandamenti ove non furono stabiliti tali uffici, e dai cancellieri stessi o da quelli dei tribunali e delle Corti nel caso previsto dall'articolo 159, capoverso secondo, e dai procuratori generali per quelle di cui all'articolo 114. (84)

Però se i procedimenti rifletteranno le dogane, le gabelle, i dazi ed il marchio dell'oro e dell'argento, la medesima sarà eseguita dai ricevitori di ciò incaricati per parte delle rispettive amministrazioni.

Le spese fattesi nell'interesse delle parti civili e quelle nei procedimenti riguardanti le provincie ed i comuni non che i consorzi delle une e degli altri, in cui a termini dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865 n° 2134 corre obbligo ai medesimi di farne l'anticipazione, saranno pagate dai cancellieri colle somme presso di loro depositate nel modo prescritto dagli articoli 60, 61 e seguenti di questa tariffa.

La stessa cosa sarà eseguita per le spese di difesa quando gli imputati od accusati avranno fatto presso i detti cancellieri l'occorrente deposito in conformità del disposto dall'articolo 329 del detto regolamento generale giudiziario.

Le spese di trasferta per le verifiche ai registri dello stato civile per parte dei procuratori del re e dei pretori saranno pagate dai ricevitori dei comuni nell'interesse dei quali hanno luogo.

Art. 137. Il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti di cui è cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa tariffa sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal Pubblico Ministero o dalla difesa, o siano stati chiamati d'ufficio ai dibattimenti innanzi alle Corti od ai tribunali correzionali, sarà fatto su tassa del presidente che avrà diretto i dibattimenti medesimi.

In ogni altro caso sarà fatto su tassa dei membri della sezione d'accusa, dei giudici istruttori, o dei pretori, sia che procedano d'ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata l'istruzione salvo circa ai medici, chirurghi ed altri periti, quanto è prescritto negli articoli 26 e 33.

Art. 138. Le spese di trasferta enunciate nel capo III, titolo anzidetto, quando saranno eseguite dai pretori, dal giudice istruttore, o dal procuratore del re, dai rispettivi cancellieri e segretari, non che dagli uscieri si pagheranno su decreto del presidente del tribunale correzionale.

La stessa cosa sarà osservata al riguardo delle trasferte fatte dai pretori di mandamento per le verifiche dei registri dello stato civile.

Art. 139. Se le trasferte saranno state fatte dai procuratori del re per le verifiche straordinarie ai registri medesimi, o dai presidenti e membri della sezione d'accusa, dai procuratori generali, loro sostituti e dai presidenti del tribunale correzionale, saranno pagate su decreto del primo presidente della Corte d'appello di cui fanno parte o da cui dipendono.

Alle autorità giudiziarie di cui nell'articolo 138 spetterà il rilasciare i decreti pel pagamento delle indennità delle trasferte e vacanze ai depositari pubblici o privati di cui è cenno negli articoli 48 e 49, salvo che si debba loro accordare più di una vacanza, nel qual caso l'approvazione delle tasse dovrà essere fatta dal presidente del tribunale o della Corte.

Art. 140. Il pagamento delle spese di custodia accennate negli articoli 102 e seguenti del capo VI, titolo I, sarà fatto per decreto del presidente della Corte o del tribunale secondo che si tratti di processura istruita da un consigliere o da un giudice o pretore e qualunque sia la somma stata accordata alle persone ivi contemplate, osservate però le prescrizioni contenute negli articoli medesimi.

Quello delle spese di cui nei capi VII e VIII sarà fatto sulla tassa delle rispettive autorità giudiziarie che le avranno ordinate, tanto se procedano d'ufficio che per delegazione.

Art. 141. Le indennità di trasferta di cui nel capo II, titolo II, da accordarsi ai magistrati delle assise, ed occorrendo, al vice-cancelliere della Corte d'appello designato a fungervi le veci di cancelliere, saranno pagate con decreto del primo presidente della Corte d'appello da cui dipende la Corte d'assise.

Quelle finalmente nello stesso capo enunciate da darsi ai giurati, saranno pagate con ordinanza del presidente della Corte d'assise a cui saranno intervenuti.

Art. 142. A tutte le tasse e decreti mentovati nel precedente articolo, dovrà precedere, come fu prescritto per quelle menzionate nell'articolo 130 del regolamento generale giudiziario, il visto del Pubblico Ministero presso il tribunale o la Corte il di cui presidente deve rilasciarle.

Sono però escluse da questa disposizione le tasse che riflettono i testimoni e periti menzionati nella prima parte del medesimo, i giurati, i medici, i chirurghi e gli altri periti di cui nel primo capoverso di esso articolo quando vien loro accordato non più di una vacanza, i depositari pubblici e privati allorchè le vacanze ai primi concesse non siano maggiori di una.

Insorgendo qualche contestazione sull'ammontare

delle note della trasferta e delle altre tasse o pel *visto negativo* del Pubblico Ministero o per altra causa, la medesima, trattandosi di note o tasse da rilasciarsi dai presidenti del tribunale correzionale, sarà risolta dal tribunale in Camera di consiglio e sentito il Pubblico Ministero.

Tanto a questo che al funzionario od alla parte interessata spetterà il diritto all'appello avanti la Corte in sezione d'accusa.

Art. 143. Trattandosi di note o tasse approvate con decreto dei presidenti di Corte d'appello, le contestazioni saranno portate al giudizio della Corte in sezione d'accusa, che pronunzierà in modo definitivo.

Art. 144. Nel decreto, oltre le indicazioni state prescritte dall'articolo 129 del regolamento generale giudiziario per le tasse in occasione di trasferte speciali, da applicarsi anche per quelle dei testimoni, periti ed altre persone a di cui favore sono spedite, si dovrà far risultare :

a) della natura della causa che diede luogo alla tassa, spiegando se sia di giurisdizione ordinaria o di altra qualsiasi;

b) del tempo impiegato in quanto alla perizia, testimonianza od altro atto;

c) e degli articoli della tariffa in forza dei quali la tassa è dovuta.

Nel caso in cui il segreto della procedura esiga che si taccia la natura del reato, basterà far risultare dalla tassa che il reato appartiene alla giurisdizione ordinaria o ad altra, oppure che si tratta di contravvenzione alle dogane, alle gabelle, al dazio ed al marchio.

Art. 145. Se un testimonio si trova nell'impossibilità di fare le spese della sua trasferta, gli sarà spedito dal presidente del tribunale correzionale del luogo di sua residenza, ed in mancanza di esso dal pretore del mandamento, un mandato provvisorio a conto di ciò che potrà spettargli per la sua indennità.

Art. 146. Il presidente del tribunale od il pretore dovranno dare immediato avviso della spedizione del mandato all'autorità avanti la quale il testimonio è citato a comparire.

Un avviso identico all'agente demaniale del luogo dovrà essere dato da quello che avrà pagata la tassa e dovrà inoltre nell'atto del pagamento far menzione dell'acconto in margine od appiè della copia della cedola di citazione.

La somma accordata in acconto non dovrà sorpassare il montare dell'indennità dovuta per l'andata al luogo in cui deve seguire l'esame. Il testimonio che non presenterà all'autorità precedente la copia di cita-

zione, non riceverà se non l'indennità dovuta pel suo ritorno.

Trattandosi di testimonio residente all'estero il mandato di pagamento sarà spedito dal console del luogo, e l'avviso prescritto da quest'articolo sarà da lui dato al Ministero di grazia e giustizia, che lo comunicherà immediatamente all'autorità giudiziaria avanti la quale il testimonio è chiamato a comparire.

La somma occorrente e nei limiti accennati dal secondo capoverso sarà portata in conto delle spese del Ministero medesimo.

Art. 147. Gli agenti demaniali incaricati del pagamento delle tasse avranno diritto, come per quelle delle trasferte giudiziarie di cui è cenno nel citato articolo 131 del regolamento generale giudiziario, di fare anche le loro osservazioni sovra tutte le altre accennate in questa tariffa.

Se i funzionari che le rilasciarono persistono nel decreto emanato, gli agenti ne eseguiranno il pagamento mediante ricevuta degli interessati, salvo a promuoverne il rimborso quando lo riconoscano indebito uniformandosi al disposto del successivo articolo 165.

Art. 148. I funzionari giudiziari che avranno rilasciate le tasse e gli ufficiali del Pubblico Ministero che vi avranno apposto il *visto* saranno sempre responsabili di ogni abuso od eccedenza nelle medesime, e ciò solidariamente colle parti che le hanno riscosse, salvo il loro regresso contro di esse.

In caso di contestazione pronunzierà il tribunale in Camera di consiglio se la tassa fu rilasciata da un pretore o dal giudice istruttore, o dal presidente, e la Corte in sezione d'accusa se da uno dei suoi membri, salvo il diritto all'Appello ed al ricorso in Cassazione a seconda dei casi.

L'istanza verrà promossa dall'agente demaniale che ne sarà incaricato.

Art. 149. I mandati di cui non sarà stato richiesto il pagamento entro due mesi dalla loro data e da quella degli atti pei quali sono dovute le tasse o le indennità non potranno più essere esatti.

Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai pretori e loro cancellieri e quelle per più vacanze ai periti per le quali il termine utile per la riscossione sarà di sei mesi.

Art. 150. I mandati rilasciati sull'erario nei casi previsti dal capoverso dell'articolo 563 e degli articoli 565 e 566 del Codice di procedura penale dovranno enunciare che non vi è parte civile in causa, o che tanto la parte civile che l'imputato od accusato hanno comprovato la loro indigenza, a meno che i testimoni

sieno stati citati ad istanza del Pubblico Ministero usando della facoltà che gli è concessa dal detto articolo 566.

Art. 151. Il pagamento delle tasse per trasferte giudiziarie, che a termini del citato articolo 131 del regolamento generale giudiziario viene eseguito dagli agenti demaniali al cancelliere, potrà farsi ugualmente al segretario del Pubblico Ministero, purchè il presidente del collegio abbia espresso questa facoltà nel decreto che ordinò il pagamento della tassa relativa alla trasferta di quest'ultimo.

Art. 152. Ogni altra tassa sarà pagata mediante ricevuta della parte a cui spetta, la quale dovrà apporvi il suo nome e cognome, e se questa è illetterata, si richiederà la presenza di due testimoni che si sottoscriveranno appiè della tassa medesima, salvo quanto è prescritto nella prima parte del successivo articolo 159 o sieno pagati alla presenza del pretore e portino il *visto* di cui nel successivo articolo 154.

Se il luogo dell'esame del testimonio o del perito non è quello in cui risiede l'agente demaniale incaricato del pagamento delle spese di giustizia, il mandato dovrà essere pagato dal cancelliere del mandamento alla presenza del pretore appena finita la deposizione.

Art. 153. Onde eseguire tali pagamenti i cancellieri dovranno valersi dei proventi di loro ufficio e spettanti all'erario, e nel caso fossero insufficienti potranno richiedere all'agente demaniale una somma in anticipazione non superiore alle lire 50.

I mandati pagati dai cancellieri saranno ricevuti e scontati dagli agenti demaniali tanto in pagamento di tasse di registro, quanto a conto dei versamenti mensili e delle tasse o somme dovute in materia penale.

Art. 154. I pretori dovranno sorvegliare che i pagamenti fatti dai loro cancellieri siano eseguiti nelle somme integrali da essi fissate ai testimoni, periti, ecc., ed a giustificazione dell'adempimento per parte loro a tale obbligo saranno tenuti di apporre a margine od a calce dei mandati la dichiarazione *visto pagarsi al . . . la somma di* indicandovi il cognome ed il nome di chi riceve la tassa e la somma *in tutte lettere*. Questa dichiarazione sarà firmata dal pretore.

La stessa dichiarazione dovrà apporsi a qualsiasi altro mandato per spese di giustizia, che debba spediti nei modi dianzi accennati e sia pagato dai cancellieri delle preture.

Art. 155. I mandati di pagamento oltre all'essere spediti con moduli a stampa dovranno poi essere scritti in carattere nitido, senza alcuna cancellazione, raschiatura, correzione od altra qualsiasi alterazione, e quando

occorresse qualche errore dovranno essere rifatti prima che sieno firmati dall'autorità giudiziaria, o dalle persone a favore delle quali furono spediti o dai testimoni.

Gli spazi intermedi negli stampati, che dovessero rimanere in bianco, saranno dai cancellieri chiusi con linea in nero per modo che non vi si possano riportare indicazioni o cifre.

Art. 156. È vietato alle autorità giudiziarie di apporre la loro firma su mandati che fossero in contravvenzione alle prescrizioni dell'articolo precedente, ed i cancellieri che le avessero in qualunque modo violate incorreranno di pien diritto nella perdita delle somme che avessero sborsate ed in una pena pecuniaria di lire dieci.

Quando si presentino dubbi sulle tasse da accordarsi, i pretori dovranno riferirne ai procuratori del re ed attenersi alle istruzioni che loro verranno date.

Art. 157. I mandati di pagamento che mancassero di alcuna delle indicazioni prescritte non saranno ammessi in rimborso dagli agenti demaniali, i quali dovranno prima richiedere le opportune rettifiche ai cancellieri che li avranno autenticati o pagati.

Quelli che fossero in contravvenzione all'articolo 155, o mancassero dell'annotazione prescritta dall'articolo 154, non potranno essere pagati nè ammessi in rimborso, e non potranno neppure restituirsi ai cancellieri od ai privati a favore dei quali si fossero spediti.

Art. 158. Gli agenti demaniali ai quali fosse presentato qualche mandato in contravvenzione agli articoli 154 e 155 saranno tenuti di farne constare con processo verbale, e quindi per mezzo della direzione informarne senza grave ritardo il procuratore del re, da cui dipende la pretura o l'ufficio che lo avrà spedito unendovi copia del verbale redatto, acciò promuova contro i funzionari l'applicazione delle pene incorse nel caso vi si riscontrassero gli estremi di reati previsti dal Codice penale.

Gli stessi agenti dovranno per parte loro esaurire gli atti opportuni per la riscossione delle pene incorse a termini dei precedenti articoli.

Art. 159. I mandati devono essere riscossi *personalmente* dai privati e dai funzionari ai quali furono rilasciati o da persona da essi incaricata *con dichiarazione scritta e firmata* a tergo dei mandati medesimi, salvo quanto è prescritto all'articolo 151 di questa tariffa.

I mandati in capo a persone illetterate dovranno essere riscossi personalmente.

L'obbligo del pagamento dei mandati potrà pure dai

procuratori generali e dai procuratori del re essere imposto ai cancellieri delle Corti, dei tribunali e delle preture nei casi in cui per speciali circostanze si ravvisasse opportuno e di minore aggravio dei privati che avessero residenza fuori del capoluogo, con che però ne sia dato preventivo avviso al direttore delle tasse e del demanio della provincia e non vi sia dissenso per parte sua.

In caso di dissenso dovrà esserne fatto rapporto al Ministero di grazia e giustizia per gli opportuni provvedimenti a prendersi di concerto con quello delle finanze.

Art. 160. Tutti i mandati che saranno spediti dai presidenti delle Corti e dei tribunali, o dai consiglieri, dai giudici e dai pretori incaricati dell'istruzione dovranno essere iscritti *per ordine di data* nel registro di cui all'articolo 131 del regolamento generale giudiziario, 14 dicembre 1865, numero 2641.

La *data* che deve servire di norma per l'iscrizione dei mandati è quella stessa degli atti per l'esecuzione dei quali si resero necessarie e furono richieste le tasse.

Quelle per le indennità di trasferta dei consiglieri e giudici istruttori potranno essere iscritte anche sotto la data del giorno successivo al ritorno, ma dovrà farsi cenno di ciò nella colonna *osservazioni*.

Le somme dovute ai pretori e cancellieri per le loro trasferte dovranno essere senza ritardo iscritte nel registro di loro ufficio come è prescritto nel precedente capoverso, ed in quello del tribunale alla data dell'ordinanza del presidente; a questa data si iscrivono pure quelle accordate ai presidenti delle assise, ai procuratori generali o loro sostituti ed ai giurati.

Il registro accennato in quest'articolo sarà conforme al modulo numero 12 annesso alla presente e prima di essere posto in uso dovrà essere numerato e quindi vidimato in cadun mezzo foglio dal procuratore generale e dal procuratore del re.

Art. 161. Le iscrizioni che saranno fatte sul registro accennato nell'articolo precedente dovranno portare le indicazioni tutte richieste dal modulo, e non potrà lasciarsi fra esse alcuno spazio in bianco.

Sulle tasse spedite dovrà riportarsi il numero d'ordine di tale registro e la data dell'iscrizione.

Le contravvenzioni a questo ed al precedente articolo sono punite con ammenda di lire dieci.

Art. 162. Appena ultimata l'audizione dei testimoni e l'esaurimento delle operazioni che possono dar luogo a spedizione i cancellieri mandamentali dovranno presentare al pretore il registro di cui sopra, il quale, esaminate le fatte iscrizioni, apporrà sulla linea imme-

diatamente successiva all'ultima di esse il *visto chiuso* il col numero . . . per la somma di

I cancellieri che non presentassero tale registro al pretore incorreranno nell'ammenda di lire cinque.

Art. 163. Tutti i cancellieri dovranno ritirare dai periti e testimoni le cedole di citazione loro rimesse dagli uscieri e conservarle con numero d'ordine a corredo delle fatte spedizioni dei mandati a termini dell'articolo 17 della presente tariffa.

Art. 164. Le cedole accennate nell'articolo precedente, non che un estratto autenticato dal pretore del registro indicato nell'articolo 160, dovranno essere trasmessi agli agenti demaniali al fine di cadun mese e non più tardi del quinto giorno di quello successivo valendosi di modulo a stampa conforme al numero 13 di quegli annessi.

Gli agenti demaniali faranno il riscontro delle tasse pagate con quelle iscritte; essi potranno richiedere anche la comunicazione del registro suddetto e dei repertori penali degli uscieri, e riscontrando irregolarità od abusi nella spedizione dei mandati ne faranno risultare con apposito verbale a rimettersi in copia per mezzo della direzione demaniale al procuratore generale od al procuratore del re per le opportune providenze.

Art. 165. Sorgendo dubbio che una tassa sia indebita, eccessiva o simulata gli agenti demaniali, anche quando ne avessero già sborsato l'ammontare, ed avessero omesso di fare le loro osservazioni a senso dell'articolo 147, saranno *sempre* in diritto di agire in ripetizione contro le autorità giudiziarie che ne avranno ordinato il pagamento, ed in ogni caso dovranno riferirne senza ritardo alla direzione demaniale che potrà, ove lo ravvisi opportuno, rivolgersi al procuratore generale onde sieno assunte accurate informazioni, ed occorrendo si possa provvedere e riferirne al Ministero di grazia e giustizia.

Il risultato delle informazioni da assumersi dovrà essere notificato all'ufficio referente per opportuna norma.

Art. 166. Per ciò che si riferisce alle cancellerie delle Corti e dei tribunali il *visto giornaliero* di cui all'articolo 162 sarà apposto dai segretari del rispettivo procuratore generale o procuratore del re, e questi potranno anche dare tale incarico ad uno dei sostituti cancellieri della Corte o tribunale, purchè però le esigenze del servizio permettano che tale sostituto non abbia ad essere occupato contemporaneamente in affari penali o nella spedizione delle tasse relative.

Art. 167. Gli estratti del registro prescritto dall'ar-

articolo 160 ultimo capoverso, i quali devono spedirsi a termini dell'articolo 164 agli agenti demaniali al fine di ciascun mese, saranno per le Corti ed i tribunali autenticati dal segretario del Pubblico Ministero.

Il registro medesimo dovrà poi essere da tutti i cancellieri presentato al *visto* del procuratore generale o del procuratore del re in occasione delle visite trimestrali prescritte al numero 440 della tariffa civile, i quali fatte le osservazioni che occorressero, apporranno la data e la loro firma sulla linea successiva all'ultima iscrizione fattavi.

CAPO II. — *Sussidi accordati agli uscieri per gli atti eseguiti.*

Art. 168. Tutti gli atti eseguiti dagli uscieri in materia penale pei quali si fa o potrebbe farsi luogo a percezione di qualsiasi diritto od indennità a termini di questa tariffa devono essere iscritti giornalmente nel repertorio prescritto dall'articolo 96 quando anche si fossero eseguiti in località estranea al distretto dell'autorità giudiziaria a cui sono addetti.

Art. 169. Il repertorio sarà conforme al modulo stabilito dal Ministero di grazia e giustizia, e vi si dovranno riportare tutte le somme riscosse nelle colonne ad esse assegnate e tutti i diritti e le indennità che possono essere dovute, e di cui nell'articolo precedente, di qualunque natura essi sieno.

Art. 170. Per la tenuta dei repertori in materia penale, per le verificazioni a farsi ai medesimi e per gli *stati* a trasmettersi dovranno gli uscieri osservare le prescrizioni tutte contenute nel titolo II, parte IV della tariffa civile sotto le pene comminate in essa al numero 467.

Art. 171. Le indennità di trasferta accennate nella prima parte dell'articolo 46 saranno sempre anticipate dall'erario.

Art. 172. Tutti gli altri diritti ad essi devoluti e le altre indennità di trasferta ammesse a loro favore dalla presente tariffa saranno ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati ad eccezione di quelle accennate nell'articolo precedente e poste a carico di coloro che richiedono gli atti.

Art. 173. Gli uscieri i quali con i proventi da essi percepiti per atti di loro ufficio di qualunque natura sieno tanto in materia civile che penale, e collo stipendio che fosse loro assegnato non vengano a conseguire annualmente, quelli delle preture lire 800, quelli dei tribunali lire 1000, e quelli delle Corti lire 1200, potranno ottenere un'indennità a titolo di *sussidio* per i diritti penali accennati nel precedente articolo.

Art. 174. Quest'indennità dovrà però essere ristretta a modo, che riunita ai proventi suddetti ed allo stipendio, quando ne avessero, non si eccedano le somme determinate per cadun usciere in proporzione dell'ufficio a cui è addetto.

Quando gli uscieri delle preture saranno incaricati di eseguire atti di loro ufficio nei mandamenti vicini per assenza od impedimento dei loro colleghi, le tasse loro dovute per atti in materia penale saranno sempre rimborsate per intero.

Le indennità di trasferta però dovranno essere calcolate tenendo conto delle sole distanze portate dalla tabella esistente nell'ufficio di pretura da cui dipende la località dove l'atto fu eseguito.

Nel caso accennato dal primo capoverso che precede, gli atti che gli uscieri eseguissero in materia civile dovranno pure essere iscritti sui loro repertori civili, e computarsi nel determinare la somma loro dovuta a senso degli articoli 173, 176, 185 e 186.

Art. 175. L'indennità da corrispondersi agli uscieri di ciascuna Corte, tribunale o pretura essendo accordata in compenso dei servigi prestati nell'interesse dello Stato anche in materia civile, e come *sussidio* per gli atti eseguiti in materia penale non potrà mai eccedere la somma complessiva, che per gli atti stessi potrà essere riscossa, per cui quand'anche l'ammontare dei diritti medesimi riunito agli altri proventi da essi percepiti per altri atti di loro ufficio non fosse sufficiente, non dovrà mai essere ad essi accordata una somma maggiore.

Le tasse che fossero dovute per atti in materia civile fatti nell'interesse dello Stato, e che gli uscieri sono tenuti di eseguire gratuitamente, non potranno mai essere portate in ripetizione se non che a carico dei privati quando vengano condannati al rimborso, eccettuate le spese di trasferta e dei testimoni a senso dell'articolo 134.

Art. 176. I proventi esatti dagli uscieri in materia civile o penale dovranno computarsi collettivamente per tutti gli uscieri di ciascuna Corte, tribunale o pretura senza tener conto se riscossi dall'uno o dall'altro di essi, dovendosi ritenere come se ponessero in comune gli introiti.

Le indennità saranno pure assegnate complessivamente a favore di tutti e non ai singoli individui.

Art. 177. Dalla somma dei diritti esatti in materia civile e penale si dovranno dedurre le pensioni ed i sussidi che con decreto ministeriale sieno stati imposti agli uscieri a favore dei loro predecessori od alla famiglia di questi, e ciò in proporzione del trimestre.

Art. 178. L'indennità da corrisponderci agli uscieri non costituisce per essi un diritto verso l'erario, ma è un compenso assegnato esclusivamente a quelli che hanno esigui introiti tenendo anche conto del numero degli atti che compiono, delle somme che percepiscono dalle parti per le trasferte eseguite, della loro solerzia nell'adempimento dei loro doveri e della loro condotta.

Art. 179. Spetta ai procuratori generali presso le Corti il determinare l'ammontare delle indennità da accordarsi a termini degli articoli precedenti, ed il rilasciare gli ordini di pagamento sulle Casse dello Stato.

Il ministro di grazia e giustizia potrà sulla proposta dei procuratori generali accordare in fine di cadun anno maggiori sussidi agli uscieri di mandamento e dei tribunali, che non ostante quelli già accordati non avessero raggiunta la somma determinata coll'articolo 173, in modo però da non potersi mai in complesso eccedere la somma medesima.

Art. 180. Cogli stati trimestrali dei proventi in materia civile e penale, che dagli uscieri delle Corti dovranno essere rimessi ai procuratori generali a termini dell'articolo 170 di questa tariffa e delli numeri 460 e 461 di quella civile, si dovrà compilare per doppio originale uno *stato riassuntivo*, giusta il modulo determinato dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 181. Dai risultati degli *stati riassuntivi* trasmessi dai procuratori del re a termini del numero 462 della tariffa civile, e da quello compilato come all'articolo precedente, si determina l'indennità da assegnarsi agli uscieri, e se ne iscrive la somma che verrà stabilita nell'apposita colonna degli *stati* medesimi.

Art. 182. Gli ordini di pagamento saranno pure rilasciati con moduli conformi a quelli stabiliti come sopra, ed il pagamento delle somme assegnate sarà eseguito dagli agenti demaniali o dai cancellieri delle preture a termini degli articoli 151 e 152, osservando le stesse norme stabilite per le altre spese.

Art. 183. A tergo degli ordini rilasciati in esecuzione dell'articolo precedente si dovranno stendere gli estratti dello *stato riassuntivo* nelle parti relative a ciascuno di essi ed a loro giustificazione nella revisione a farsene dalla Corte dei conti o da chi per essa.

Art. 184. Se per ogni tribunale o pretura non vi sarà che un usciere, il mandato di pagamento dell'indennità sarà a lui intestato e la quitanza sarà da lui spedita.

In ogni altro caso l'ordine di pagamento sarà spe-

dito a favore degli uscieri della Corte, tribunale o pretura, e sarà esigibile mediante quitanza del cancelliere.

Ove gli uscieri non convenissero circa il modo di dividere l'indennità loro assegnata, verrà determinato dal pretore, dal procuratore del re, o dal procuratore generale tenuto conto del numero e dell'ammontare degli atti, delle trasferte eseguite in materia penale, non che del servizio prestato alle udienze e delle esazioni che ciascuno di essi avesse fatte per altri atti.

Art. 185. Gli uscieri delle preture potranno richiamarsi dalla data provvidenza al procuratore del re.

Se qualcuno di essi o per cattiva condotta, o per poca diligenza, o per altra causa se ne fosse reso immeritevole potrà essere escluso dal partecipare all'indennità, ed a questo fine i pretori ed i procuratori del re dovranno fare le opportune proposte in occasione della trasmissione degli stati trimestrali.

Art. 186. Le indennità da accordarsi come *sussidio* devono ripartirsi a rate trimestrali ed in base all'articolo 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere per ciascun usciere di pretura le lire 200, per quelli di tribunale le lire 250 e lire 300 per quelli delle Corti.

L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare l'indennità nei trimestri successivi dello stesso anno e ne sarà quindi fatto rapporto nello stato riassuntivo.

Art. 187. I diritti degli uscieri in materia civile si considereranno sempre esatti, quantunque non lo fossero stati, fatta eccezione di quelli che si riferiscono ad atti eseguiti nell'interesse dello Stato o di persone o corpi morali ammessi alla gratuita clientela o di altri casi nei quali l'esazione sia per legge rimandata alla fine delle cause.

Art. 188. Le somme dovute per indennità di trasferta tanto in materia civile che penale saranno segnate in repertorio in apposita colonna; però nel formare il complessivo ammontare di tutte le percezioni da essi fatte onde fissare la somma che potrà essere anticipata a termini degli articoli 173 e 174 le somme riscosse per indennità di trasferta per atti in materia civile non vi saranno calcolate.

Art. 189. Gli uscieri che avessero omissa di iscrivere a repertorio alcuno degli atti da essi eseguiti o non vi avessero riportate con esattezza tutte le tasse percepite oltre alla pena incorsa a termini dell'articolo 170 dovranno essere esclusi dal partecipare a qualsiasi indennità, e la quota ad essi spettante resterà devoluta all'erario.

In tal caso per determinare la quota a lui dovuta si prende base dal numero degli uscieri e come se ne spettasse una porzione uguale a ciascuno.

Art. 190. In caso si rilevasse che uno stesso usciere avesse di nuovo o messo di iscrivere a repertorio o negli stati alcuni degli atti da lui eseguiti non potrà più essere ammesso ad alcun *sussidio* per atti in materia penale, e potrà inoltre essere punito colla sospensione o destituzione a seconda delle circostanze.

Art. 191. Non ostante i *sussidi* accordati agli uscieri colle disposizioni contenute negli articoli precedenti, essi avranno tuttavia diritto di conseguire alla fine delle cause penali le tasse loro dovute, semprechè dai cancellieri o dagli agenti demaniali se ne possa ottenere la riscossione dai condannati o dai loro fideiussori.

Art. 192. I diritti accennati nel precedente articolo riscossi o ricevuti dai cancellieri dovranno essere rimessi agli uscieri ed iscritti a repertorio fra i proventi del mese in corso.

In caso di omessa iscrizione i cancellieri incorreranno nella pena pecuniaria di lire dieci oltre a quelle più gravi in caso di reato previsto dal Codice penale.

Art. 193. I procuratori generali faranno conservare nel loro ufficio uno dei due originali degli *stati riassuntivi* dei proventi degli uscieri.

L'altro originale degli stessi *stati* sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia unendovi una *tabella* portante il quadro complessivo dei proventi e spese relative in ciascun distretto di Corte.

CAPO III. — *Della liquidazione, riscossione e riparto delle spese di giustizia dovute all'erario, ai cancellieri ed agli uscieri.*

Art. 194. I cancellieri presso le autorità giudiziarie che avranno pronunziate le sentenze od ordinanze definitive sulle processure in materia penale o che avranno ricevuto l'atto di desistenza dovranno nel termine di giorni dieci redigere uno stato di liquidazione, ossia una nota di tutte le spese di giustizia, che sono ripetibili a termini di questa tariffa, valendosi delle note o parcelle unite agli atti e confrontandole cogli atti medesimi.

Le note per tal modo redatte dovranno conservarsi in ufficio in originale e giusta le prescrizioni dell'articolo 59.

Art. 195. Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione:

a) Del nome, cognome, filiazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori;

b) Dello stato di loro fortuna risultante dal processo;

c) Della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza;

d) Dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunciato il provvedimento, od innanzi a cui ebbe luogo la desistenza;

e) La distinta dei diritti dovuti a ciascun ufficiale ed in rimborso all'erario nazionale per le spese anticipate per testi, periti, trasferte;

f) Quelli devoluti allo stesso erario per diritti di cancelleria, fatta eccezione del decimo riservato ai cancellieri colla legge sull'ordinamento giudiziario;

g) Le tasse di bollo.

Art. 196. Nelle stesse note si dichiarerà inoltre se la sentenza di condanna nelle spese sia solidaria o per disposizione espressa della sentenza, ovvero in forza delle leggi e regolamenti in vigore.

Nei casi di ammissione alla libertà provvisoria s'indicherà pure nella nota anzidetta se vi fu deposito di somma o se la cauzione fu personale e prestata da un terzo, ed in questo caso si indicherà il suo cognome, nome, paternità e domicilio, come anche la data dell'atto di cauzione e la somma a cui essa si estende.

Art. 197. Le note redatte nel modo prescritto dagli articoli precedenti saranno dai cancellieri presentate nel termine stesso fissato dall'articolo 194 al Pubblico Ministero od a chi lo rappresenta presso l'autorità giudiziaria che ha pronunciata la condanna, il quale dovrà riconoscere coll'esame degli atti se sono regolari ordinando le correzioni od aggiunte che riconoscerà opportune, e vi apporrà quindi il suo *visto*.

Art. 198. Tali note saranno rese esecutorie sull'istanza dello stesso Pubblico Ministero con un decreto steso appiè delle medesime dai presidenti dei rispettivi collegi e dai pretori, i quali dovranno fare un'esatta verifica di ciascun diritto annotato, ridurre a giusta tassa le somme eccedenti e cancellare quelle che non fossero legalmente dovute.

Art. 199. Per facilitare la liquidazione delle spese e la formazione degli *stati* i cancellieri di mandamento o dei tribunali correzionali sono obbligati di stendere una nota delle spese per tutti i processi istrutti colla loro assistenza e che dovranno essere sottomessi alla decisione del tribunale o della Corte.

Questa nota sarà annessa al volume degli atti del procedimento tosto che essi saranno terminati e prima che siano trasmessi all'autorità superiore, e vi si dovranno comprendere *in modo distinto e per cadun atto* tutte le spese che durante l'istruzione fossero state

anticipate dall'erario, ed indicare distintamente tutti i diritti ripetibili come all'articolo 194, sotto pena di un'ammenda di lire 10 in caso di omissione.

Art. 200. Quando l'istruzione si farà da vari pretori per delegazione, i cancellieri rispettivi dovranno aggiungere alla nota delle spese la parte che li concerne, nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 201. Il cancelliere della Corte, del tribunale o del pretore che avrà pronunziato la sentenza od ordinanza definitiva dovrà comprendere nello stato generale delle spese prescritto dall'articolo 194, quelle che risultano dalle note parziali menzionate negli articoli 199 e 200 uniformandosi nel resto alle norme stabilite dallo stesso articolo 194.

Art. 202. In occasione di appello dalle sentenze dei pretori o dei tribunali correzionali, se la sentenza definitiva dell'autorità superiore avrà confermata quella appellata, oppure avrà solamente ridotta la pena, la nota generale delle spese dovrà essere fatta dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che avrà emanato la sentenza portata in Appello.

Qualora invece la pena inflitta nella stessa sentenza venga ad essere aumentata in Appello, la nota generale anzidetta dovrà in tal caso essere fatta dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che avrà pronunziato in secondo grado.

Art. 203. In entrambi i casi accennati dall'articolo precedente dovranno i cancellieri formare una sola nota a termini dell'articolo 194 e comprendere in essa le spese tutte tanto del primo che del secondo giudizio.

A quest'effetto i cancellieri dei pretori e dei tribunali correzionali, in occasione della trasmissione degli atti per l'Appello, vi uniranno la nota delle spese occorse nella spedizione del processo distinta come è cenno nel precedente articolo 199, e viceversa, i cancellieri della Corte o del tribunale correzionale col ritorno degli atti, cui sarà annessa copia della sentenza in conformità del disposto dall'articolo 329 del Codice di procedura penale, vi uniranno ugualmente la nota delle spese cui diede luogo il giudizio di Appello.

Art. 204. Per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia accertate come negli articoli precedenti si osserveranno le prescrizioni tutte contenute nel capo che segue.

Per la riscossione di quelle riservate agli agenti demaniali, e di cui nel capoverso dell'articolo 206, si osserveranno dai cancellieri le speciali istruzioni che verranno date dal Ministero delle finanze.

Le somme dovute ai difensori per i loro onorari sa-

ranno da essi riscosse osservando le prescrizioni per le altre cause in materia civile.

CAPO IV. — *Della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.*

Art. 205. I cancellieri, che per disposto degli articoli 154 e 155 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626, sono incaricati della percezione delle tasse spettanti all'erario per atti in materia civile, vengono pure pareggiati agli agenti delle finanze, per quanto si riferisce alla riscossione delle spese di giustizia e delle altre somme devolute al tesoro dello Stato per le pene pecuniarie portate dalle sentenze ed ordinanze definitive pronunziate dalle autorità giudiziarie, o dovute a seguito di desistenza.

Art. 206. I cancellieri, in esecuzione dell'obbligo loro imposto coll'articolo precedente, dovranno perciò concorrere cogli agenti delle finanze alla riscossione delle multe e spese di giustizia, osservando le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Agli agenti demaniali resta esclusivamente riservata la riscossione delle somme dovute a seguito di oblazione, di quelle dovute per multe e spese dai funzionari dell'ordine giudiziario e delle altre tutte non comprese nel precedente articolo, e che, per qualsiasi titolo, possano essere dovute a seguito di sentenza od altrimenti in applicazione dei Codici vigenti e dei regolamenti speciali, a termini della legge 26 gennaio 1865, n° 2134.

Gli stessi agenti demaniali potranno pure essere incaricati della riscossione di multe e spese portate dalle sentenze pronunziate dall'autorità giudiziaria, quando per ispeciali circostanze ciò fosse riconosciuto opportuno dal procuratore generale o dal procuratore del re, o dal direttore demaniale, previo concerto fra loro, ed in caso di dissenso dal Ministero delle finanze.

Art. 207. Ciascun cancelliere è specialmente incaricato della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, portate da sentenza od ordinanza emanata in modo definitivo, tanto in materia civile che penale, dall'autorità giudiziaria, presso la quale esercita le sue funzioni.

I cancellieri di pretura potranno pure essere incaricati dai procuratori del re della riscossione di quelle che fossero dovute da persone residenti nel loro mandamento, sebbene portate da sentenze od ordinanze proferite dal tribunale e dai pretori appartenenti alla stessa Corte d'appello, oppure dai tribunali e dalle

preture che appartengano ad altra Corte, quando ne (84)
sieno richiesti.

Uguale facoltà spetta ai procuratori generali per le sentenze delle Corti d'appello e d'assise.

Art. 208. Non sono comprese fra quelle accennate nei precedenti articoli:

1° Le pene pecuniarie, per contravvenzioni ai regolamenti, nell'interesse di una provincia, di un comune o di un consorzio di più provincie o di più comuni;

2° Le pene pecuniarie, indennità e spese relative per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sopra le dogane, le gabelle ed i dazi;

3° Le pene pecuniarie, indennità e spese per contravvenzioni alle leggi sul marchio dell'oro e dell'argento e sui consorzi d'acqua;

4° Le pene pecuniarie e soprattasse comminate dalle varie leggi sulle imposte dirette, quand'anche fossero dovute per effetto di sentenza proferita in giudizio civile o penale;

5° Le indennità dovute ai privati, ai comuni od alle opere pie per qualsiasi causa.

Art. 209. I cancellieri dovranno tenere un registro da numerarsi e vidimarsi dai direttori demaniali, e che verrà loro dai medesimi trasmesso. In esso iscriveranno altrettanti *articoli di credito*, quanti sono i condannati non solidariamente tenuti, di mano in mano che sarà scaduto il termine prefisso per l'Appello dalle sentenze ed ordinanze, e ciò quand'anche avessero eseguito il pagamento delle spese e delle multe od ammende dovute.

In caso di desistenza, iscriveranno articolo di credito contro la parte che vi è tenuta nel giorno stesso in cui fu ricevuta la sua dichiarazione.

Ciascuna iscrizione dovrà portare un numero progressivo ed il richiamo al numero d'ordine della nota delle spese di cui all'articolo 59, ultimo capoverso, e quello della sentenza od ordinanza.

Trattandosi di sentenze od ordinanze portate in appello e confermate, i cancellieri dovranno eseguire le iscrizioni degli *articoli* sotto la data della rimessione degli atti loro fatta dal Pubblico Ministero o dal pretore.

Art. 210. Nell'eseguire le iscrizioni degli *articoli di credito* dovranno i cancellieri riportare tutte le indicazioni accennate nei moduli a stampa, e qualora vi sianó persone tenute solidariamente al pagamento od altrimenti responsabili pei debitori dovranno indicarle nel contesto od in calce dell'iscrizione, ond'essere compresa negli *avvisi di pagamento*, di cui al successivo articolo 214.

Faranno inoltre constare della pena sussidiaria del carcere pronunciata dalla sentenza, e quando non vi fosse determinata, indicheranno applicabile l'articolo 67 del Codice penale, e per le provincie toscane, l'articolo 71 del Codice penale in vigore e 9 del regolamento di polizia punitiva annesso al decreto 20 giugno 1853.

Art. 211. Si dovrà pure dai cancellieri indicare nel margine la data della fatta iscrizione, l'epoca in cui si compirà la prescrizione delle pene pecuniarie, gli atti eseguiti per la riscossione e la data dell'esazione col numero di quitanza nel registro prescritto dal n° 412 della tariffa civile.

Art. 212. In fine di ciascuna iscrizione od *articolo* si dovrà pure indicare il cognome, il nome, la qualità e residenza degli scopritori della contravvenzione per cui è dovuta la pena pecuniaria, per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n° 2134.

Art. 213. Le iscrizioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia eseguite secondo il disposto degli articoli precedenti non potranno essere dai cancellieri per qualsiasi causa variate nè per aumentarne l'ammontare, nè per diminuirlo o per correggervi errori occorsi, salvo le mutazioni derivanti dall'esazione o dall'annullamento parziale del debito che sia stato legalmente autorizzato.

Quando venisse a risultare che per circostanze impreviste o per errore occorso la somma notata fosse inferiore al dovuto, i cancellieri dovranno iscrivere a registro un apposito *articolo supplementare* con un cenno di richiamo a quello cui si riferisce e con nota relativa a margine di questo.

Art. 214. Nei cinque giorni successivi alla fatta iscrizione degli *articoli di credito*, e non più tardi del giorno decimoquinto dopo che le sentenze od ordinanze saranno divenute irrevocabili, se pronunziate dall'autorità cui sono addetti, i cancellieri, che non abbiano ancora riscosso dalle parti quanto è a loro carico, dovranno spedire a mezzo d'uscieri ai debitori iscritti un *avviso di pagamento*, valendosi del modulo n° 14 e prefiggendo un termine non maggiore di giorni *dieci*.

Gli uscieri richiesti notificheranno per copia l'*avviso* medesimo, valendosi di altro simile stampato che loro verrà rimesso; la notificazione dovrà essere da essi eseguita sollecitamente e non più tardi del quinto giorno dopo che ne avranno avuta richiesta dai cancellieri e ne faranno constare mediante relazione scritta e firmata a tergo dell'originale, che deve conservarsi in cancelleria, a senso dell'articolo 248.

Contravvenendo a queste prescrizioni, gli uscieri incorreranno nell'ammenda di lire 10.

Art. 215. Se il debitore lasciasse trascorrere il termine di giorni *dieci*, prefissogli in virtù dell'articolo precedente, senza eseguire il pagamento dell'intera somma da lui dovuta, il cancelliere dovrà estrarre copia in forma esecutiva della sentenza od ordinanza portante la pena pecuniaria incorsa, e quindi far seguire regolare notificazione di essa e della nota delle spese con formale precetto, che non sborsando la somma dovuta nel termine di giorni *quindici*, si procederà agli atti esecutivi nei modi prescritti dal Codice di procedura civile.

Quando non si abbiano a riscuotere multe od ammende, ma si tratti di sole spese di giustizia, si osserveranno le stesse norme; in questo caso però, si farà notificare alle parti debitorie soltanto la nota delle spese medesime, resa esecutoria a termini dell'articolo 198.

Art. 216. Se gli atti di riscossione si dovranno fare da altro cancelliere per incarico del procuratore generale o del procuratore del re, a termini del capoverso all'articolo 207, dovranno sempre essere a lui rimessi contemporaneamente agli atti gli stampati per gli avvisi occorrenti, le copie in forma esecutiva delle sentenze, tutte le copie occorrenti delle parcelle e la dichiarazione se fu assunta l'iscrizione ipotecaria.

Tale trasmissione dovrà eseguirsi nel termine di giorni quindici ed essere accompagnata da un elenco per doppio originale: uno da ritenersi coi titoli dal cancelliere incaricato, e l'altro da restituirsi immediatamente colla relativa quitanza, che dovrà essere da quest'ultimo rilasciata a scarico della cancelleria mittente, salvo il disposto dell'articolo 257.

Art. 217. I cancellieri, che, a termini del primo capoverso all'articolo 207, sieno stati esonerati dal curare la riscossione delle multe e delle spese, dovranno tuttavia ottemperare alla prescrizione dell'articolo 209, iscrivendone a registro apposito *articolo di credito* nel termine ivi fissato, con annotazione della data della trasmissione, della data della ricevuta a scarico prescritta dall'articolo precedente, e finalmente dell'indicazione dell'avuto pagamento della quota loro spettante per le copie od altri atti, quando venga eseguito dal cancelliere incaricato.

Ricevuta ed iscritta la somma, il credito sarà annullato nel modo prescritto dal secondo capoverso dell'articolo 219.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in

questo articolo e nel capoverso del precedente saranno punite con ammenda di lire 10.

Art. 218. Venendo fatta opposizione alle notificazioni contemplate negli articoli precedenti ed agli atti di pignoramento eseguiti, i cancellieri dovranno riferirne immediatamente alle direzioni demaniali del distretto in cui hanno residenza, comunicando alle medesime i necessari documenti, ed attenderanno le istruzioni che loro saranno impartite.

Art. 219. Le somme dovute per pene pecuniarie e spese di giustizia, appena esatte, saranno in presenza delle persone che ne hanno eseguito il pagamento iscritte immediatamente nel *registro a matrice* prescritto al numero 412 della tariffa civile, e saranno ad esse rilasciate le *quitanze figlie*, e con queste sarà loro rimessa gratuitamente una nota delle spese che si fossero aggiunte a quelle contenute nella parcella notificata, quando venga richiesta.

Nell'eseguire tale iscrizione si porteranno, nelle quitanze fra i *diritti di originale*, quanto è dovuto per gli atti eseguiti dalle varie cancellerie *in somma complessiva*, fra i *diritti di copia* quanto è dovuto al cancelliere incaricato della riscossione; fra le *tasse di bollo* quanto è dovuto a questo titolo, e finalmente per *multe e spese a versarsi o ripartirsi* la somma residua, compresi i diritti di copia agli altri cancellieri ed i diritti degli uscieri.

Di tali percezioni si farà annotazione a margine degli *articoli* nel registro delle iscrizioni a senso del precedente articolo 211 che sarà firmata dal cancelliere, e quindi sarà annullata l'iscrizione mediante una linea diagonale su di essa.

Art. 220. È vietato ai cancellieri di ricevere dai debitori somme in deposito od in acconto del loro debito o sospendere gli atti esecutivi autorizzati dal procuratore generale, o dal procuratore del re previo concerto col direttore delle tasse e del demanio a termini degli articoli 237 e 238, eccettuato il caso che l'esazione dell'acconto sia il risultato degli atti esecutivi.

I cancellieri non potranno però rifiutarsi di ricevere da un debitore nullatenente l'ammontare della somma da lui dovuta per multa od ammenda onde esimersi dalla pena corporale sussidiaria, anche quando l'offerta di pagamento fosse fatta da una terza persona.

Quando fosse già stata fatta la trasmissione dei documenti al procuratore del re od al pretore a termini dell'articolo 242 i cancellieri dovranno parimente accettare il pagamento delle somme suddette e riferirne

immediatamente al procuratore generale od al procuratore del re per gli opportuni provvedimenti.

Art. 221. Quando fosse trascorso il termine prefisso coll'atto di precetto a termini dell'articolo 215 senz'chè dai debitori si fosse eseguito il pagamento delle somme dovute, i cancellieri dovranno nei cinque giorni successivi far procedere a pignoramento dei mobili, e quindi instare per la vendita di essi prima che siano trascorsi altri giorni venti.

Art. 222. Il cancelliere che avesse trascurato di dare esecuzione alle prescrizioni fattegli coll'articolo precedente o coll'articolo 215 sarà responsabile in proprio della intera somma dovuta per multe od ammende e per spese di giustizia, a meno che non gli sia stata accordata qualche proroga e si faccia luogo all'applicazione dell'articolo 258, salvo al medesimo il diritto di agire in proprio e per subingresso contro il debitore.

Art. 223. Gli uscieri che non avessero eseguiti atti loro richiesti nei termini stabiliti cogli articoli 215 e 221, salvo il caso di giustificato legittimo impedimento, saranno puniti colla sospensione da uno a sei mesi; in caso di recidiva saranno puniti colla destituzione.

Non sarà considerato impedimento legittimo l'aver eseguito altri atti di loro ufficio.

I cancellieri dovranno iscrivere sui repertori degli uscieri le richieste nel giorno medesimo in cui furono da essi fatte, e tale iscrizione sarà prova sufficiente a loro scarico.

Art. 224. Quando gli atti di pignoramento eseguiti dagli uscieri risultassero infruttuosi, essi dovranno procurarsi ed inserire nei loro verbali un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione comunale dal quale risulti della insolubilità del debitore contro cui hanno proceduto.

Gli uscieri sono dispensati dal procedere agli atti di pignoramento quando i debitori sieno *notoriamente* insolubili anche per tenue somma, e tale insolubilità sia conosciuta dal pretore o dal cancelliere.

In questo caso i cancellieri dovranno richiedere all'amministrazione comunale il certificato sopra accennato e riportare dal pretore la dichiarazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 225. I verbali ed i certificati accennati nell'articolo precedente dovranno presentarsi al pretore del mandamento in cui furono eseguiti, il quale assumerà ancora accurate stragiudiziali informazioni onde accertare se il debitore ritenga mobili o stabili: in caso affermativo inviterà il cancelliere a far procedere su

di essi, ed in caso negativo apporrà in margine od in fine del verbale la dichiarazione da *informazioni assunte non costò che il* (indicando il cognome ed il nome del debitore) *possieda mobili o stabili*, e vi aggiungerà la data e la sua firma.

Art. 226. Per garantire alle finanze la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese che ascendano in complesso a lire 20 e più, e non sieno state pagate nel termine prefisso coll' *avviso* di cui all' articolo 214, il cancelliere incaricato dell' esecuzione deve prendere iscrizione d' ipoteca sugli immobili del debitore tuttavolta che il valore dei beni mobili posseduti dal medesimo non sia sufficiente a far fronte alle spese dovute ed a quelle d' esecuzione, purchè però l' iscrizione stessa non fosse già stata assunta dall' autorità giudiziaria nel corso dell' istruzione del procedimento che diede luogo alla condanna.

Art. 227. Appena ricevuta dal conservatore delle ipoteche una delle note munite del certificato d' iscrizione, il cancelliere dovrà riportare sul registro di cui all' articolo 209, ed a margine dell' *articolo di credito* la menzione della seguita iscrizione.

Art. 228. Le tasse e le indennità di trasferta dovute agli uscieri per avvisi, notificazioni di sentenze, ordinanze o parcelle, per precetto, atti esecutivi ed altre relative alle riscossioni delle multe e spese di giustizia non saranno anticipate dall' erario, ma saranno ripetibili soltanto dai condannati e dalle persone responsabili per essi, ad eccezione della tassa che fosse dovuta ai testimoni agli atti di pignoramento.

Art. 229. Tuttavolta che esistano depositi a titolo di cauzione o somme di denaro sotto sequestro e di spettanza dei debitori, che sieno sufficienti al rimborso di quanto è dovuto, essi potranno comparire personalmente od a mezzo di mandatario onde si proceda alla liquidazione delle spese in suo contraddittorio, ed in tal caso se ne farà risultare con verbale alla presenza del pretore o del presidente, dai quali sarà pronunziata la risoluzione del sequestro e si ordinerà la restituzione della somma residua che verrà eseguita dal cancelliere, il quale dovrà essere munito di speciale mandato dalla parte, semprechè si tratti di somme esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

CAPO V. — *Dei versamenti delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e del riparto delle somme dovute ai cancellieri ed agli uscieri.*

Art. 230. Le somme per multe od ammende e per tassa di bollo, tasse a periti e testimoni, indennità di

trasferta ed altre spese anticipate state riscosse dai cancellieri, ed iscritte a termini dell' articolo 219, saranno versate *senza alcuna ritenzione di decimo* agli agenti demaniali al fine di cadun mese o nei primi cinque giorni di quello successivo quando in complesso non oltrepassino le lire trecento.

Quando le somme riscosse eccedano le lire trecento dovranno essere versate nel termine di giorni cinque dalla data dell' ultimo pagamento, e contravvenendo a questa disposizione incorreranno nell' ammenda di lire dieci per ogni cinque giorni di ritardo.

Il Ministero delle finanze provvederà con speciali disposizioni al riparto fra gli agenti demaniali ed i cancellieri dell' *aggio* sulle riscossioni delle pene pecuniarie e delle spese anticipate.

Art. 231. Il versamento delle somme accennate nel precedente articolo sarà accompagnato da un elenco in doppio originale conforme al modulo che sarà prescritto dal Ministero delle finanze, e portante tutte le indicazioni ivi richieste.

Le somme vi saranno notate separatamente per cadun debitore e distinguendo le pene pecuniarie da quanto fu pagato in anticipazione dall' erario, o è dovuto per atti originali e per bollo; esse verranno addizionate in fin di pagina in entrambi gli originali, e vi si indicherà in tutte lettere l' ammontare complessivo del versamento fatto colla data e firma del cancelliere che lo eseguisce.

Gli agenti demaniali rilasceranno ricevuta a margine o a piedi di quello dei due elenchi che verrà restituito allo stesso cancelliere a suo scarico, e nel tempo stesso indicheranno il volume, il numero d' ordine ed il foglio in cui fu eseguita l' iscrizione.

Queste menzioni saranno dai cancellieri riportate a margine degli *articoli di credito* nel registro prescritto dall' articolo 209, indicando pure il numero d' ordine degli elenchi restituiti che dovranno conservarsi riuniti in separato fascicolo.

Art. 232. Le somme dovute all' erario per diritti di cancelleria sugli atti penali ed altri relativi alla fattane riscossione verranno iscritte nel *registro quitanze* come *diritti di originale* e saranno dai cancellieri versate all' ufficio del registro cogli altri proventi da essi esatti a termini del numero 443 della tariffa civile.

In tali somme verranno compresi *tutti i diritti* dovuti per gli atti penali ed altri eseguiti contro il condannato senza distinguere se fatti per delegazione o per propria competenza da altri uffici giudiziari, e neppure se sieno spediti od eseguiti da altri cancellieri.

Il decimo accordato dall' articolo 155 della legge 6

dicembre 1865, numero 2626, e l' *aggio* di cui nel secondo capoverso dell' articolo 230 dovendo servire di compenso per la riscossione, saranno devoluti al cancelliere che l' avrà fatta, per essere impiegati nelle spese d' ufficio e nella parte residua ripartiti a senso dell' articolo 135 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, numero 2641.

Art. 233. I diritti di copia dovuti al cancelliere saranno iscritti a termini del capoverso dell' articolo 219 fra i proventi del mese in corso, e quelli spettanti ad altri cancellieri saranno ai medesimi trasmessi nel termine di giorni quindici dalla fatta riscossione e con vaglia postale dedotta la spesa a ciò occorrente.

Le bollette dell' ufficio postale e le quitanze, che dovranno essere spedite dai cancellieri e staccate dal loro registro a matrice, saranno inserite ai documenti relativi alla riscossione medesima a giustificazione del funzionario incaricato, osservando il prescritto dal successivo articolo 248.

Art. 234. I diritti dovuti agli uscieri per gli atti di loro ufficio compresi quelli di esecuzione saranno ai medesimi rimessi contro ricevuta, che dovrà pure inserirsi colle altre di cui nel precedente articolo.

Ove si tratti di uscieri addetti ad altri uffici le tasse dovranno trasmettersi ai cancellieri degli uffici medesimi nel termine e nel modo stabilito dallo stesso articolo.

I cancellieri non potranno consegnare alcuna somma agli uscieri anche contro ricevuta se contemporaneamente non si sono accertati che ne fu eseguita l' iscrizione a repertorio.

Art. 235. I cancellieri saranno sempre responsabili in proprio delle somme delle quali non giustificassero il pagamento agli aventi diritto, nel termine stabilito dall' articolo 233, ed incorreranno nell' ammenda di lire cinque per ogni quindici giorni di ritardo nell' eseguirlo.

Art. 236. Quando si trattasse di pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle quali fosse applicabile il disposto dell' articolo 3° della legge 26 gennaio 1865, n° 2134, i cancellieri dovranno fare di ciò speciale menzione nei due elenchi trasmessi all' agente demaniale ed inserirvi a spese del debitore la copia del verbale e della sentenza pronunciata, e di quegli altri documenti che fossero richiesti.

Art. 237. Se il debitore a cui fu notificato l'avviso di pagamento, vorrà far istanza per ottenere una dilazione o l'autorizzazione ad eseguire il pagamento a rate da stabilirsi, dovrà presentarla per iscritto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il suo debito e quel più breve termine che gli possa occorrere per provvedervi.

Il cancelliere però non potrà, accettando tale ricorso, sospendere gli atti esecutivi se non nel caso sia da lui giustificata la sua solvibilità con certificati di catasto e d'ipoteche, o quando, non possedendo che beni mobili, sia da lui presentata una persona garante e notoriamente conosciuta come solvibile e residente nel mandamento.

In quest'ultimo caso il sigurtà dovrà presentarsi personalmente e, con verbale a redigersi, prestare sottomissione di soddisfare in proprio al debito ed alle spese quando non fosse accordata la chiesta dilazione, o che dal debitore principale si lasciasse trascorrere il termine prefisso.

Quando già si fosse proceduto ad atto di pignoramento e si abbiano con esso guarentigie sufficienti, basterà che il sigurtà si obblighi al pagamento nel caso che la dilazione sia accordata.

Art. 238. Il ricorso presentato a termini dell'articolo precedente dovrà essere dal cancelliere trasmesso nel termine di tre giorni al procuratore del re, od al procuratore generale se si tratta di esecuzione di sentenza di Corte d'appello, unitamente a copia del verbale di sottomissione, della parcella delle spese e di un estratto della sentenza di condanna, e ciò a spese del debitore istante.

Il procuratore generale ed il procuratore del re, quando riconoscano che le offerte garanzie o la constatata solvibilità del condannato assicurano il pagamento delle somme dovute all'erario, esprimeranno il loro avviso indicandone i motivi colla nota stessa con cui comunicheranno gli atti ricevuti al direttore demaniale del loro distretto.

Il direttore demaniale quando concorra nell'avviso espresso lo indicherà nella nota colla quale farà restituzione degli atti medesimi onde possa accordarsi la dilazione; in caso di dissenso dovrà riferirne al Ministero delle finanze che provvederà sul ricorso presentato ed in modo definitivo.

Eseguita la trasmissione, il cancelliere dovrà so-

spendere gli atti esecutivi, anche quando già si fossero iniziati, fino a che non gli sieno state comunicate le superiori disposizioni e fino a che sia trascorso il termine che si fosse accordato.

Art. 239. I cancellieri non potranno sospendere il corso degli atti esecutivi, anche quando da alcuno dei debitori si giustificasse di aver presentato ricorso in grazia, a meno che per speciali circostanze ciò fosse loro prescritto dal procuratore generale o dal procuratore del re, o dal direttore demaniale a senso dell'articolo 1, lettera *b* del regio decreto 14 agosto 1864, n° 1897 ed articolo 8, n° 1° di quello in data 17 luglio 1862, numero 760.

Le sospensioni accordate dovranno essere immediatamente notificate all'altra autorità che avrebbe avuto uguale facoltà; esse non potranno rinnovarsi nè eccedere mai i termini fissati nell'articolo 256.

Art. 240. Quando a seguito di ricorso in grazia presentato, si fosse ordinata la sospensione degli atti, e fossero trascorsi mesi due dall'accordata sospensione senza che si conosca la provvidenza emanata, i cancellieri dovranno rivolgersi al procuratore del re il quale richiederà direttamente al Ministero di grazia e giustizia le opportune direzioni.

Art. 241. Presentandosi dal condannato non detenuto il decreto di grazia, il cancelliere non potrà tenerne conto per la sospensione degli atti finchè non sia giustificata l'esecuzione del prescritto dall'articolo 827 del Codice di procedura penale e pagata la tassa di cui ai numeri 32 e 33 dello stato annesso alla presente tariffa.

La stessa norma si osserva nei casi d'amnistia o di indulto per ciò che si riferisce all'esecuzione delle prescrizioni contenute negli articoli 830 e 831 del Codice stesso.

Art. 242. Esauriti gli atti prescritti dagli articoli 214, 215 e 221 quando sia realmente constatata l'insolvibilità dei debitori di pene pecuniarie, i cancellieri dovranno entro giorni tre iscriverli nella rubrica alfabetica di cui al secondo capoverso dell'articolo 253, e quindi rimettere i documenti indicati ai numeri 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 248 al Pubblico Ministero od al pretore ai quali spetta il curare l'esecuzione della sentenza, ed in caso di omissione incorreranno nell'ammenda di lire dieci; quando lasciassero trascorrere il termine utile e la pena venisse a prescriversi, saranno tenuti in proprio verso l'erario al pagamento delle pene pecuniarie.

Art. 243. La rimessione degli atti ora accennata dovrà essere fatta con apposita nota scritta *in doppio*

originale e nella quale sia indicato, che viene eseguita per le provvidenze opportune onde abbia luogo la espiazione della pena sussidiaria e si accenni la data in cui questa sarebbe prescritta.

Uno degli originali della nota dovrà restituirsi al cancelliere a suo carico munita di ricevuta colla data e firma del rappresentante il Pubblico Ministero o del pretore, e verrà inserita nel relativo fascicolo a senso dell'articolo 248.

Gli atti accennati nel precedente articolo dovranno essere restituiti nel termine di trenta giorni, ed i cancellieri dovranno farne richiesta quando fosse trascorso inutilmente.

Delle eseguite trasmissioni si dovrà fare annotazione a margine dell'*articolo di credito*.

CAPO VII. — *Verifiche periodiche e straordinarie e disposizioni generali.*

Art. 244. I procuratori generali, i procuratori del re, i direttori ed ispettori demaniali ed i pretori sono in debito di sorvegliare all'esatta applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa.

Ove insorgano divergenze fra le autorità giudiziarie e le demaniali, dovranno riferirne in via gerarchica ai rispettivi Ministeri.

Art. 245. I cancellieri delle Corti e dei tribunali dovranno allo scadere di ciascun bimestre e nei primi dieci giorni del mese successivo presentare ai rispettivi procuratori generali o procuratori del re il registro prescritto dall'articolo 209 onde procedere al riscontro delle fatte iscrizioni e rilevare:

1° Se tutti gli *articoli di credito* portati dalle sentenze, ordinanze od atti di desistenza vi furono annotati, e se ciò fu eseguito nel termine prescritto, in quale numero nel bimestre e quale la somma totale dovuta;

2° Quanti sono quelli riscossi nel bimestre scaduto, e per quale somma;

3° Quanti sono quelli rimasti ad esigersi, e quale la somma complessiva dovuta;

4° Quanti *articoli* siensi esatti che si riferiscano ai mesi anteriori, quale la somma percepita per essi: quale il residuo a riscuotersi e quanti gli *articoli* relativi.

Art. 246. Nell'eseguire la verifica prescritta coll'articolo precedente, i procuratori generali ed i procuratori del re dovranno pure far risultare dal verbale se le iscrizioni nel *registro quietanze* (numero 412 della tariffa civile) sieno state fatte regolarmente, e se le multe od

ammende, le spese anticipate dall'erario e quelle di bollo sieno state versate all'ufficio del registro nei termini fissati dall'articolo 230 e nella somma integrale riscossa.

Art. 247. Gli stessi funzionari dovranno riconoscere e far constare se sieno stati iscritti a registro i diritti di copia, se trasmessi agli aventi diritto le somme loro dovute per atti eseguiti, e se gli atti di esecuzione e le quietanze sieno regolarmente tenute nel registro prescritto dall'articolo seguente.

I verbali di cui negli articoli precedenti dovranno essere riuniti in speciale registro con numero d'ordine progressivo, e di esso si farà un cenno a calce dell'ultima iscrizione di cadun bimestre. Questa menzione sarà firmata dal cancelliere.

Art. 248. I cancellieri dovranno pure tenere riuniti in altrettanti fascicoli quanti sono gli *articoli di credito* iscritti, tutti i documenti che devono giustificare l'esecuzione da essi data alle prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese, e così:

1° La copia della parcella colla relazione di notificazione per parte dell'uscieri;

2° L'avviso di pagamento pure colla relazione d'uscieri;

3° La nota d'iscrizione ipotecaria;

4° La copia di sentenza in forma esecutiva colla relazione di notificazione e *precetto*;

5° Il verbale di pignoramento;

6° Il verbale di vendita;

7° I vaglia postali e le quietanze ritirate dai cancellieri ed uscieri. E se gli atti eseguiti furono infruttuosi;

8° La deliberazione municipale con a calce la dichiarazione del pretore;

9° La nota di trasmissione dei documenti al procuratore del re (articolo 243).

Art. 249. I fascicoli di cui nell'articolo precedente porteranno lo stesso numero d'ordine progressivo degli *articoli di credito* ai quali si riferiscono, ed in essi si riuniranno anche le note, richieste, ricorsi, atti di opposizione ed altri documenti di uguale natura, che dovranno essere numerati e cuciti alla coperta onde impedirne la confusione o lo smarrimento.

Art. 250. Le verifiche prescritte per ciò che riguarda i cancellieri mandamentali saranno eseguite nel termine prefisso e per cadun bimestre dal pretore, il quale dal verbale a redigersi come all'articolo 245 dovrà far cenno dei rilievi fatti sui singoli punti accennati in esso e nei due articoli successivi.

Art. 251. I cancellieri nel giorno successivo alla data

del verbale di verifica dovranno trasmettere al direttore demaniale colla copia del verbale anche un elenco conforme al modulo che loro sarà rimesso dal medesimo. In esso saranno notate tutte le iscrizioni eseguite nei due mesi scaduti nel registro presentato alla verifica indicando in margine le somme riscosse, che si riferiscano agli *articoli di credito* in esso riportati.

Uniranno pure altro elenco delle riscossioni fatte dei crediti iscritti nei mesi antecedenti, e nel tempo stesso vi faranno annotazione di quelli riconosciuti inesigibili; di questi ultimi non si terrà più alcun conto negli elenchi da trasmettersi nei bimestri successivi.

Art. 252. I procuratori del re ed i loro sostituiti in occasione di trasferte penali nelle preture dovranno pure verificare la tenuta del registro e dei fascicoli prescritti dagli articoli 209, 247 e 248 ed esaminare la liquidazione delle singole partite: essi potranno anche a tale scopo ordinare la presentazione in ufficio del registro stesso e documenti relativi.

In caso di contravvenzioni o di trascuranza tanto per parte del cancelliere che del pretore, dovranno prontamente riferirne all'autorità superiore per le providenze opportune, e nel tempo stesso promuovere l'applicazione delle pene incorse.

Art. 253. I cancellieri sono tenuti di trasmettere immediatamente al direttore demaniale tutti gli atti e documenti che loro verranno richiesti tanto per originale che per copia od estratto, salvo a ripeterne l'ammontare dalle parti condannate.

Essi sono del pari tenuti di ottemperare alle prescrizioni tutte che loro fossero fatte dalla stessa autorità, onde assicurare la percezione delle multe e delle spese, o per riprendere gli atti negli anni successivi quando potesse presumersi che un qualche debitore fosse divenuto solvibile.

A quest'effetto i debitori di spese di giustizia riconosciuti insolubili dovranno essere di mano in mano iscritti dai cancellieri su apposita rubrica alfabetica e con indicazione del cognome, nome, paternità, età e residenza col richiamo al numero di registro d'iscrizione e della somma dovuta.

Art. 254. Se si tratterà di pene pecuniarie pronunziate per alcuna delle contravvenzioni indicate nell'articolo 208, i cancellieri dovranno rimetterne gli estratti alle autorità chiamate a rappresentare le amministrazioni onde possano provvedere per il ricupero come di diritto.

Trattandosi di contravvenzioni per le quali sia ammessa l'oblazione, rimetteranno gli atti relativi alla

direzione demaniale per le ulteriori provvidenze, unendovi una nota in doppio originale per gli effetti di cui agli articoli 206 e 243.

Art. 255. È vietato ai cancellieri ed agli uscieri di redigere ricorsi nell'interesse dei condannati, di ingerirsi a loro favore od altrimenti transigere su multe e spese da essi dovute, sebbene non venga loro corrisposta alcuna somma.

Contravvenendo a queste disposizioni saranno puniti con multa da lire trenta a lire cento cinquanta e colla sospensione estensibile a mesi sei, salva l'applicazione delle pene più gravi in caso si trattasse di reato previsto dal Codice penale e del capoverso dell'articolo 76 di questa tariffa.

Art. 256. Quando per speciali e gravi circostanze d'ufficio o per cause imprevedibili i termini prefissi dagli articoli 194, 214, 215 e 221 per la formazione delle parcelle, per l'ingiunzione e per gli atti esecutivi fossero riconosciuti realmente insufficienti i cancellieri delle Corti, prima che i termini stessi siano scaduti, dovranno rivolgere per iscritto domanda di proroga al procuratore generale e quelli dei tribunali e delle preture al procuratore del re, i quali, tenuto conto delle varie circostanze che dovranno indicarsi nella nota di riscontro, provvederanno come crederanno del caso, dandone avviso al direttore demaniale.

Però il termine per la liquidazione delle spese, per l'iscrizione dell'*articolo di credito* e la spedizione degli avvisi non dovrà mai in complesso eccedere i giorni sessanta, ed il precetto e gli atti esecutivi sino al pagamento non saranno mai protratti oltre i tre mesi successivi.

Non potrà mai accordarsi sospensione di atti coattivi quando il termine per la prescrizione delle pene pecuniarie fosse prossimo a compiersi.

Art. 257. Il cancelliere che sarà o per diritto o per delegazione incaricato di provvedere alla riscossione delle multe e spese contro un imputato che avrà cambiato domicilio o residenza, dovrà rimettere i titoli accennati nell'articolo 216 nel termine ivi fissato.

Art. 258. Tanto nel caso di opposizione per parte del debitore (articolo 218) quanto in quello di ricorso per dilazione (articoli 237 e 239) o di proroga accordata a senso dell'articolo 256, o finalmente per necessità di fare le occorrenti ricerche per conoscere il domicilio dell'imputato, i termini fissati dagli articoli 214, 215, 221 e 257 per caduno degli atti esecutivi si intenderanno sospesi e cominceranno nuovamente a decorrere a carico dei cancellieri dal giorno della ri-

soluzione definitiva della contestazione, della scadenza dei termini fissati o della trasmissione degli atti.

Art. 259. I cancellieri che si trovassero nell'impossibilità di ottenere la riscossione delle somme dovute sui mobili del debitore, e quindi riconoscessero indispensabile il procedere all'espropriazione degli stabili di sua spettanza, dovranno riunire i titoli occorrenti, e rimetterli alla direzione demaniale che ne darà l'incarico ad altro agente delle finanze. Il cancelliere terrà nota di tale trasmissione, ed appena ricevuto il riscontro procederà alla cancellazione dell'*articolo di credito* nel modo prescritto dall'ultimo capoverso dell'articolo 219, a meno che non riceva istruzioni in contrario.

I cancellieri sono pure tenuti di rimettere alle direzioni demaniali i fascicoli che si riferiscono ad *articoli di credito* riconosciuti inesigibili, quando ne fossero richiesti allo scopo di esaminarli o di far procedere a nuovi atti contro i debitori o chi per essi, osservando però il disposto dell'articolo 243.

CAPO VIII. — *Pene per le contravvenzioni e procedimento relativo. Visite straordinarie, ispezioni demaniali; annullamento degli articoli di credito, e disposizioni transitorie.*

Art. 260. Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa per le quali non sia stabilita una pena speciale saranno punite con ammenda da lire cinque a lire cinquanta.

In caso di recidiva la pena non potrà mai essere minore di lire quindici e si potrà estendere alle lire cento, salvo sempre il caso che il fatto costituisca reato a termini del Codice penale e sieno applicabili le disposizioni del medesimo.

Art. 261. Per l'applicazione e la riscossione delle pene pecuniarie incorse a termini delle prescrizioni contenute nei capi I, II, III, IV, V, VI e VII di questo titolo saranno applicabili le disposizioni contenute nel titolo VIII della legge sul registro 21 aprile 1862, numero 585.

Per l'applicazione delle pene a tutte le altre contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa si osserveranno le stesse norme stabilite col numero 468 della tariffa civile.

Art. 262. Onde guarentire l'interesse dell'erario e nel tempo stesso assicurare l'esatta applicazione delle fatte prescrizioni, il Ministero di grazia, giustizia e dei culti, potrà, quando lo crederà opportuno, mandare ispettoni, scelti nell'ordine giudiziario, a visitare

le cancellerie e fare ogni verificaione relativa alle spese di giustizia ed altri atti giudiziari, alle procedure ed udienze delle Corti, tribunali e pretori, non che ai repertori degli uscieri.

I procuratori generali presso le Corti d'appello, quando gravi cause non permettano ritardo, avranno la stessa facoltà di cui sopra coll'obbligo di darne immediata partecipazione al Ministero; la ispezione non potrà durare più di giorni 8 quando non sia emanata dal Ministero una speciale provvidenza al riguardo.

Art. 263. Gli ispettori accennati nella prima parte dell'articolo precedente riceveranno le stesse indennità che sono accordate agli impiegati in missione.

Quelli che per incarico dei procuratori generali si trasferiranno ad una distanza maggiore di cinque chilometri, avranno diritto alle indennità determinate nel capo III, titolo I della presente tariffa, secondo le distinzioni ivi stabilite relativamente alle distanze, e la tassa sarà spedita dal primo presidente della Corte di appello, previo il *visto* del Pubblico Ministero, e dovrà essere dal cancelliere della stessa Corte annotata nel registro accennato all'articolo 160.

Art. 264. Gli ispettori procederanno alle verificazioni loro commesse coll'intervento del cancelliere, e, quando lo ravvisino opportuno, coll'intervento anche del Pubblico Ministero se si tratterà di cancellerie di tribunale, e del pretore se di mandamento. Dovrà essere redatto verbale per doppio originale, uno dei quali sarà inserito nel fascicolo dei verbali bimensili, di cui al precedente articolo 247, e l'altro trasmesso al Ministero od al procuratore generale che avrà ordinata la verifica unendovi speciale rapporto in cui sieno riassunti per sommi capi i fatti rilievi.

Art. 265. Gli ispettori demaniali nel procedere alle verifiche degli atti di cancelleria dovranno estendere le loro operazioni a tutto quanto si riferisce alla applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa tanto per la spedizione, registrazione e pagamento delle tasse ed indennità accordate, quanto per l'ammontare delle somme portate dalle tasse medesime.

Art. 266. Gli stessi ispettori son pure incaricati di sorvegliare all'esecuzione per parte dei cancellieri delle prescrizioni tutte relative alla riscossione delle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia, e di rilevare tutte le contravvenzioni che si fossero commesse curando l'applicazione delle pene incorse e che si riconosceranno comprese nella prima parte dell'articolo 261.

Art. 267. Gli ispettori demaniali dovranno accertarsi della regolare iscrizione nel *registro a matrice* (arti-

coli 412 e 413 della tariffa civile) di tutte le somme riscosse dai cancellieri per multe e spese di giustizia, se siano state versate nei termini prescritti quelle dovute all'erario, e se siano state rimesse agli aventi diritto quelle dovute ad altri funzionari.

Art. 268. Allo scopo di cui negli articoli precedenti gli ispettori demaniali avranno diritto di prendere visione di tutti gli atti e registri esistenti in cancelleria relativi alle materie penali.

I cancellieri sono tenuti di rimettere agli ispettori che si presentano nei loro uffici tutti gli atti e registri che loro verranno richiesti, fatta solo eccezione delle processure che non siano ancora ultimate: essi dovranno giustificare, colla presentazione dei registri e delle note di riscontro, la trasmissione ad altri uffici di quelle che non esistessero in cancelleria od in archivio, e dare tutte quelle indicazioni che venissero richieste nel caso si verificassero mancati atti relativi a tasse.

Le contravvenzioni alle prescrizioni di quest'articolo saranno punite con multa non minore di lire cinquanta ed estensibile a lire trecento.

Art. 269. Non potranno i cancellieri permettere a chicchessia di esportare atti d'istruttoria nelle materie penali e neppure processure ultimate fosse anche coll'obbligo di pronta restituzione fuori dei casi previsti per legge, a pena d'incorrere nella multa di lire 100, salva l'applicazione delle pene portate dal Codice penale quando si verifichi sottrazione.

Art. 270. Gli ispettori potranno procedere alle verifiche anche senza l'intervento del cancelliere; essi faranno constare con verbale delle irregolarità sulle quali avranno chiamata l'attenzione dei funzionari, e con altro separato di tutte le contravvenzioni rilevate. Il primo di questi verbali dovrà essere inserito nel registro prescritto dall'articolo 247 col numero d'ordine susseguente a quello dell'ultimo bimestre e potrà essere redatto per doppio originale.

Copia di tali verbali dovrà essere rimessa ai procuratori del re tuttavolta che si abbia a procedere a termini del capoverso dell'articolo 261. Un estratto delle ordinanze emanate dovrà essere rimesso al direttore demaniale entro giorni dieci dopo che saranno state pronunziate.

Art. 271. Rilevandosi dagli ispettori demaniali delle irregolarità od abusi nella spedizione delle tasse a danno dell'erario, ne riferiranno immediatamente alla direzione da cui dipendono, la quale dovrà darne parte al procuratore generale, e nel tempo stesso riferire al Ministero delle finanze onde possano di concerto con

quello di grazia e giustizia essere prese le opportune provvidenze.

Art. 272. Rilevando gli stessi ispettori che dai cancellieri non si fossero esatte nei termini prescritti le somme dovute, dovranno senz'altro darne carico ai medesimi facendone constare dal verbale e promovendone la sollecita riscossione a mezzo degli agenti demaniali.

Essi dovranno pure accertare se per parte degli uscieri siensi commesse irregolarità od omissioni a danno dell'erario e denunciare le rilevate contravvenzioni promovendo l'applicazione delle pene per quelle cui fosse applicabile la prima parte dell'articolo 261.

Art. 273. Gli *articoli di credito* iscritti nel registro prescritto dall'articolo 209, dei quali non siasi potuto ottenere il rimborso, non saranno annullati se non nel caso in cui sia decorsa la prescrizione, o che il condannato sia morto in istato d'insolubilità. La morte deve accertarsi dal cancelliere mediante certificato in carta libera, che a sua richiesta verrà rilasciato dall'ufficiale di stato civile o da chi per esso; l'insolubilità con dichiarazione della Giunta municipale.

Art. 274. L'annullamento verrà ordinato dopo le verifiche degli ispettori demaniali e sulle proposte dei medesimi per le cancellerie delle Corti e dei tribunali a richiesta del Pubblico Ministero con sentenza della sezione d'accusa, o con ordinanza della Camera di consiglio, e per le cancellerie mandamentali con decreto del pretore su richiesta del procuratore del re.

La proposta di annullamento coll'indicazione del cognome e nome del debitore e dei singoli numeri d'ordine del registro accennato dovrà risultare dal verbale di cui all'articolo 270.

Art. 275. Nelle provincie napoletane e siciliane sulle multe inflitte ai notai si continuerà ad attribuire un terzo delle medesime a favore delle Camere notarili del rispettivo distretto, fatta deduzione del decimo a favore dell'erario.

Art. 276. Qualora le multe inflitte ai notai fossero dovute in seguito a denuncia per cui si facesse luogo alla partecipazione a favore degli scovritori, a termini dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, numero 2134; in questo caso si comincerà dal prelevare il quarto loro spettante, e quindi si assegnerà alla Camera notarile il terzo della rimanente, fatta la deduzione stabilita dall'articolo precedente.

Art. 277. Le prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese di giustizia posta a carico dei cancellieri saranno applicabili soltanto a quelle che si riferiscono alle proces-

sure ultimate con sentenze ed ordinanze che saranno pronunciate dal 1° luglio 1866 in poi, ed agli atti processuali nei quali sarà intervenuta desistenza a partire dal giorno medesimo.

Art. 278. Sono derogate tutte le altre prescrizioni sinora in vigore nelle varie provincie dello Stato che sieno contrarie alle presenti.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro di grazia e giustizia
P. CORTESE.

STATO

DEI DIRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI

*delle Corti di Cassazione e di Appello, dei Tribunali correzionali
e delle Preture*

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Dritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
1	830	Amnistia (vedi Indulto, n° 34).				
2	—	Appellazione (vedi Dichiarazione n° 20).				
3	—	Cauzione (vedi Sottomissione, n° 100).				
4	—	Certificato (vedi Deposito, n° 15).				
5	—	Certificato di penalità <i>Oltre a questo dritto sarà, secondo i casi previsti dall'articolo 54 della tariffa, dovuto quello di scritturazione e di ricerca.</i>	1 50	1 20	1 »	1 »
6	—	Confronto (vedi Ricognizione, n° 81).				
7	—	Copie di sentenze, verbali ed ogni altro atto penale per ciascun foglio di due facciate aventi il prescritto numero di linee e di sillabe <i>Vedansi le avvertenze contenute nell'articolo 52 della tariffa.</i>	1 20	1 20	» 60	» 60
8	—	Quando nelle copie si farà uso di fogli stampati, il dritto sarà dovuto solo per metà, semprechè però la parte stampata sia tale da oltrepassare dei due terzi la scritturazione, altrimenti la tassa sarà dovuta per intero.				
9	—	Per ogni autentica di copie quando sieno stampate sarà dovuto il dritto di <i>Quest'ultimo dritto è assimilato a quello di copia, e devoluto al cancelliere.</i>	»	1 »	» 75	»
10	—	Declaratoria (vedi Indulto, Remissione, n° 34 e 75).				
11	334	Decreto o cedola di citazione delle parti con abbreviazione di termine <i>Questo dritto sarà dovuto soltanto per i decreti rilasciati a richiesta della parte civile.</i> <i>Le copie di questo decreto saranno fatte in carta da bollo dagli uscieri dietro quella spedita in tal modo dal cancelliere.</i>	»	»	»	» 50
12	349, 352, 360, 361, 372, 389 e 391	Decreto di citazione o di prefissione d'udienza nei casi d'istanza della parte civile <i>Le copie di questo decreto saranno fatte nel modo accennato al numero precedente.</i>	»	1 50	1 »	» 50
13	551	Nel caso di cui nel controcitato articolo sarà dovuto il dritto fissato al n° 45 per il mandato di comparizione, cioè <i>In ogni altro caso nulla è dovuto per il decreto di citazione.</i>	»	1 25	1 »	» 80
14	—	Denuncia o dichiarazione (vedi Querela n° 69).				
15	356, 404, 659, 660, 661, 698, 699 e 702	Deposito nella cancelleria dei motivi di Appello, del ricorso in Cassazione, di scritture e registri, compresa la ricevuta od il certificato di deposito ed ogni annotazione sui registri da farsi dai cancellieri, occorrendo. .	1 50	» 75	» 60	» 50

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Dritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
16	—	Nel caso in cui venga fatto nella cancelleria il deposito dei documenti per la cauzione a termini dell'articolo 218 del Codice di procedura penale, questo dritto sarà duplicato. Desistenza (<i>vedi</i> Querela n° 69). Dichiarazione fatta nella cancelleria per atto particolare e separato,				
17	111, 222, 271	Di elezione di domicilio.	»	1 »	» 75	» 50
18	110	Di costituzione di parte civile Quando vi fosse cauzione per parte dello straniero (<i>vedasi</i> il n° 101).	»	2 »	1 50	1 50
19	114	Di revoca di quest'ultima dichiarazione	»	1 »	» 75	» 50
20	215, 261, 356, 401, 637, 761	Di interposizione, di appello o di opposizione Oltre il diritto di deposito dei motivi di appello presentati alla cancelleria come al n° 15.	»	1 »	» 75	» 50
21	648	Di domanda per cassazione. Oltre il dritto di deposito del ricorso in cassazione fatto nella cancelleria come al n° 15.	»	4 »	2 50	1 50
22	271, 359, 379, 411, 632, 633, 634, 658, 752	Di elezione o nomina d'ufficio di un difensore o condifensore, se fatta con atto separato In tutti i casi suaccennati qualunque sia il numero dei dichiaranti sarà dovuto un solo dritto, purchè la dichiarazione abbia luogo in un solo atto. In caso diverso, sarà dovuto il dritto sopra fissato. Dichiarazione fatta avanti il giudice che procede o nella cancelleria.	1 50	1 »	» 75	» 50
23	457, 460, 461	Di voler proporre una domanda di nullità	»	1 »	»	»
24	714, 715, 716	Di volere impugnare per falso un documento	»	1 50	1 25	1 »
25	714	Se il documento è impugnato per falso nel dibattimento, la dichiarazione verrà inserita nel verbale d'udienza, e non darà luogo ad alcun dritto particolare.				
26	85, 171 a 175, 336, 697, 754, 787, 790, 791	Esame per ciascuna persona	»	1 50	1 25	1 »
27	91, 92	Nei casi previsti da questi due articoli il dritto sarà aumentato di un quinto, cioè:	»	1 80	1 50	1 20
28	179	L'avvertimento prescritto da quest'articolo sarà enunciato nel verbale di esame e ne farà parte per regolare la tassa.				
29	—	Qualora debbasi stendere verbale separato del rifiuto di un testimonio di dire la verità, sarà dovuto il dritto in.	»	1 »	» 75	» 50
30	—	Estratti di sentenze nei casi previsti dal Codice di procedura penale, o spediti a richiesta delle parti od altri- menti necessari	1 20	1 20	» 60	» 60

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Dritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
31	—	Quando l'estratto sorpasserà due facciate, sarà dovuto il soprappiù in ragione di scritturazione ragguagliata alla metà del dritto delle copie per ogni mezzo foglio di due facciate, come al n° 7. Il dritto tanto degli estratti che della scritturazione maggiori di due facciate è equiparato a quello di <i>copia</i> .				
32	828, 829	Grazie (annotazione del regio decreto di grazia in margine della sentenza originale)	»	1 50	1 25	1 »
33	—	Lo stesso dritto sarà dovuto per la detta annotazione nei casi di commutazione o diminuzione di pena o di ambedue assieme. Allorquando si tratterà di grazie riflettenti ritenuti, non sarà dovuto alcun dritto.				
34	831	Indulto (declaratoria d'ammissione pel medesimo e per l'amnistia). Se è riferibile { ad un crimine { ad un delitto { ad una contravvenzione Se è riferibile { a pena criminale { a pena correzionale { a pena di polizia	»	6 » 3 » 1 50	»	»
		Si osserveranno le norme stabilite dall'articolo 12 del Codice di procedura penale per determinare la natura del reato, secondo la quale tassa è regolata.				
35	—	Per la trascrizione in margine della sentenza e dell'ultimo atto del procedimento sarà dovuto lo stesso dritto enunciato al n° 32. Quanto è prescritto nell'alinea dell'articolo 33 è applicabile quando si tratta di indulti che riflettono ritenuti.				
36	—	Ingiunzione (<i>vedi</i> Ordinanza n° 50).				
37	—	Iscrizione in falso (<i>vedi</i> Dichiarazione n° 24).				
38	73, 231, 236, 237, 456, 543, 590, 704, 783, 789	Interrogatorio dell'imputato, dell'accusato o del condannato, quand'anche ricusasse di rispondere od allegasse la incompetenza del giudice, per ogni verbale che ne sarà esteso	»	1 50	1 25	1 »
39	456, 755, 783	La dichiarazione di ricusazione e la nomina di difensore fatta nell'atto d'interrogatorio non daranno luogo ad alcun diritto.				
40	—	Lettura (<i>vedi</i> Verbale e Riabilitazione n° 122, 123 e 76).				
41	—	Libertà provvisoria (<i>vedi</i> Ordinanza, n° 50).				
42	—	Liquidazione delle spese (<i>vedi</i> Nota, n° 48).				
43	—	Liquidazione dei danni ed interessi (<i>vedi</i> Sentenza n° 96).				

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Dritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
44	71 ed altri articoli relativi, 79 ed altri articoli relativi, 74, 176, 178, 180, 181, 188, 224, 395, 446 e 449	Mandato di cattura e di arresto La duplice copia da spedirsi dai cancellieri, a termini dell'articolo 389 del regolamento generale giudiziario, sarà tassata in proporzione della scritturazione a norma dell'articolo 7.	»	1 50	1 25	1 »
45	—	Mandato di comparizione Qualora questi mandati fossero rilasciati in seguito ad apposita ordinanza, non sarà dovuto alcun dritto che quello sovrastabilito.	»	1 25	1 »	1 »
46	608, 609	Manifesto prescritto dai contronotati articoli Il dritto delle copie da affiggersi sarà dovuto in con- formità della tassa stabilita dal n° 7.	»	1 80	1 50	1 »
47	609	L'inserzione nel giornale degli annunci giudiziari si farà con una nota, per la quale sarà dovuta la metà del dritto fissato nell'originale, cioè:	»	» 90	» 75	» 50
48	—	Nota delle spese ripetibili dai condannati, compreso il decreto d'ingiunzione spedito ad istanza della parte civile Per il provvedimento enunciato nell'articolo 65 della tariffa sarà dovuto il dritto Le copie delle medesime da spedirsi per notificazione alle parti o per essere rimesse alla direzione demaniale, siccome devono essere scritte su fogli in parte stampati, saranno tassate in conformità del n° 8.	2 50	2 50	2 50	1 50
49	—	Opposizione (vedi Dichiarazione n° 20).	»	1 »	» 75	» 50
50	120	Ordinanza colla quale, in difetto di domanda della parte privata o di desistenza dalla querela, si dichiara non farsi luogo a procedere	»	»	» 75	» 50
51	123	Che prescrive l'arresto d'un contravventore agli ordini del giudice procedente o la condanna agli arresti od all'ammenda, compreso il decreto di citazione, qualora questo abbia avuto luogo	»	2 »	1 50	1 »
52	170, 296, 526	Che accorda un salvocondotto quando non fa parte del- l'ordinanza di citazione Essa sarà annotata in apposito registro.	»	1 »	» 75	»
53	176	Che pronuncia un'ammenda contro un testimone o perito che citato non sia comparso Gli estratti dell'ordinanza da essere notificata al condannato saranno tassati in conformità del n° 30.	»	» 75	» 60	» 50
54	177	Che assolve il testimone dall'ammenda non darà luogo a dritto alcuno.	»	»	»	»
55	185, 223	Che revoca il mandato di cattura nei casi preveduti dagli articoli controcitati	»	» 75	» 60	»

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Dritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
56	228	Che ordina la restituzione della cauzione Quest'ordinanza sarà annotata in apposito registro.	»	1 »	» 75	»
57	238	Che pronunzia sulla ricusazione d'un interprete quando non faccia parte dell'atto d'interrogatorio	»	» 75	» 60	»
58	698, 699, 701	Che prescrive la presentazione od il trasporto di scritture o registri contenenti scritture impugnate per falso o che debbono servire di comparazione	»	» 75	» 60	» 50
59	851	Che condanna ad un'ammenda l'ufficiale pubblico che abbia ricusato di firmare un atto	»	1 25	1 »	» 80
60	341, 316, 317	Colla quale un pretore di mandamento prescrive nuovi incumbenti e destina a tale effetto un'altra udienza . .	»	»	»	» 50
61	212, 237, 249 251, 252, 253, 255, 259, 706	Emanata tanto dalla Corte e dal tribunale che dalla Camera di Consiglio e dal giudice istruttore nei casi contemplati dagli articoli controcitati, compresa la dovuta annotazione nel registro	»	» 75	» 60	»
62	782	Non sarà dovuto alcun dritto per l'ordinanza che rimanda semplicemente il processo al giudice istruttore, nè per quelle di commissione allo stesso giudice istruttore o al pretore.				
63	616	Che prescrive la pubblicazione del manifesto, la vendita o restituzione d'effetti sequestrati, salvo il caso previsto nell'articolo 607 del Codice di procedura penale .	»	1 »	» 75	» 50
64	291	Colla quale prima d'aprire il dibattimento si rimanda la causa ad altra udienza	»	1 25	1 »	» 50
65	—	Qualora la sospensione sia pronunziata durante il dibattimento, o siasi dichiarato doversi procedere oltre, se ne farà menzione nel verbale d'udienza e non sarà dovuto che il dritto fissato per questo.				
66	524	Colla quale il presidente accorda all'accusato un nuovo termine per presentarsi nel caso di contumacia	»	1 50	»	»
67	228, 778	D'intimazione o di ingiunzione per l'esecuzione della sentenza Nessun dritto sarà dovuto per l'ordinanza emanata nel caso enunciato nell'articolo 604 del Codice di procedura penale.	»	1 25	1 »	»
68	—	Perquisizione (vedi Verbale, n° 106).				
69	100, 102, 103, 104, 106, 108	Querela, controquerela, denuncia o dichiarazione. Quando l'assistenza del cancelliere sarà richiesta, qualunque sia il numero dei querelanti sentiti simultaneamente, sarà dovuto il dritto di	»	2 »	1 50	1 »
70	116, 117	L'atto di desistenza o di istanza per la prosecuzione del procedimento, compresa la relativa ordinanza o decreto, darà luogo al dritto di	»	1 50	1 »	» 75
71	—	Registrazione (vedi Grazie, n°32).				

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Dritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
72	157, 158	Relazione di periti per cadun atto, quand'anche contenga la semplice asseverazione	»	1 50	1 25	1 »
73	—	La relazione presentata per iscritto dal perito darà luogo al dritto in proporzione della scritturazione per ogni facciata in Al riguardo di questo dritto sarà osservato quanto è prescritto dal 2° capoverso dell'articolo 54 di questa tariffa.	»	» 20	» 20	» 20
74	159	Nel caso di rifiuto del perito menzionato nel controcitato articolo, sarà dovuto pel verbale	»	1 »	» 75	» 50
75	603	Remissione della metà della pena per l'ordinanza o la declaratoria sovra la relativa domanda che dovrà inserirsi originalmente alla minuta della sentenza, ogni cosa compresa	»	2 »	1 50	1 »
76	834, 835, 847	Riabilitazione. Parere della sezione di accusa favorevole o no, compresa la dovuta annotazione nel registro	»	5 »	»	»
77	844	Trascrizione del regio decreto di riabilitazione in margine dell'originale della sentenza di condanna	»	2 »	1 50	»
78	844	Per la lettura in pubblica udienza del detto regio decreto di riabilitazione e pel deposito del medesimo nella cancelleria.	»	1 25	1 »	»
79	—	Ricerca di sentenze, documenti ed ogni altr'atto di cancelleria compresa la tassa per visione. Nel caso la visione durasse più di un'ora si esigerà la tassa come al primo capoverso del successivo n° 129.	2	1 50	1 25	»
80	—	Ricevuta (vedi Deposito, n° 15).	»	1 »	» 75	» 50
81	241, 243, 244	Ricognizione di un imputato tra più persone, ancorchè riesca infruttuosa, per ogni atto.	»	1 50	1 25	1 »
82	245	Per ogni atto e confronto nel caso previsto dal controcitato articolo.	»	1 50	1 25	1 »
83	752, 753, 755, 757, 758	Ricusazione per l'atto che il cancelliere sia richiesto di estendere	»	» 75	» 50	»
84	—	Rivelazione (vedi Interrogatorio, n° 38).				
85	—	Salvocondotto (vedi Ordinanza, n° 52). Non sarà dovuto alcun dritto quando farà parte dell'ordinanza di citazione.				
86	418	Sentenza od ordinanza della sezione di accusa a cui il cancelliere deve dare lettura delle carte. Se è definitiva in conformità degli articoli 216 alinea, 264, 265, 434, nel caso che l'opposizione sia stata fatta dalla parte civile, e 437, ovvero in via di appello nei casi di libertà provvisoria o di ricusazione	»	3 »	»	»

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Dritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
87	—	Se non è definitiva come nei casi previsti negli articoli 430, 432, 435, 436, 448 e 452, la sola metà	»	1 50	»	»
88	—	Il semplice ordine di trasmissione dei corpi di reato alla cancelleria non andrà soggetto a tassa.				
89	—	Il dritto per l'ordinanza di cattura o di comparizione è compreso in quello fissato per la sentenza di ammissione dell'accusa.				
90	—	Tanto nell'uno che nell'altro caso, quando la scritturazione della sentenza riflettente un solo imputato eccede le quattro facciate, per ognuna di esse in eccedenza sarà dovuto il dritto di Nel caso di più imputati il dritto della maggiore scritturazione non sarà dovuto, ma si farà luogo all'aumento prescritto dall'articolo 71 di questa tariffa.	»	» 40	»	»
91	323, 325, 388 e 392	Sentenza pronunciata in prima istanza, previo dibattimento pubblico od a porte chiuse, tanto in contraddittorio che in contumacia, compresi tutti gli obblighi del cancelliere per la relativa causa. Se la sentenza è definitiva, cioè fra quelle contemplate negli articoli 393, 394, nel caso di applicazione della pena 397, 511, 515, 516, 621 1ª parte, 622 1ª parte e 623, e nel caso sia rigettata la domanda a senso dell'ultimo capoverso dell'articolo 667. Per le sentenze delle Corti di cassazione che annullino in tutto od in parte quelle portate al suo giudizio non sarà dovuta alcuna tassa.	10 »	8 »	6 »	»
92	—	Se non è definitiva, cioè se prescrive soltanto il rinvio di cui negli articoli 394 e 395, o di procedere ulteriormente giusta il disposto dell'articolo 519.	»	3 »	2 »	»
93	363, 390, 392, 323 325, 418	Pronunciata in giudizio di appello o di opposizione tanto in contraddittorio, quanto in contumacia, compresi tutti gli obblighi imposti al cancelliere per la relativa causa. Se definitiva nei casi previsti dagli articoli 364 alinea, 365 alinea, 366 alinea, 367 e 419 alinea.	»	6 »	4 »	»
94	—	Se non è definitiva come nei casi previsti dagli articoli 364, 365, 366 e 419 1ª parte La dichiarazione che la contumacia è legalmente incorsa non darà luogo a tassa particolare e farà parte della sentenza.	»	5 »	2 »	»
95	281, 316, 317, 342 a 347, 352, 621	Sentenza definitiva del pretore, sì in contraddittorio che in contumacia, emanata dietro il verbale di dibattimento	»	»	»	3 »
96	390 ultimo capoverso 569, 570, 571, 577	Qualunque provvedimento circa il risarcimento dei danni ed interessi contenuto nella stessa sentenza che statuisce sul reato, anche quando fosse accordata una provvisione, non aumenterà il dritto fissato per le sentenze ai numeri 91, 93 e 95.				

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Dritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
		Se la liquidazione dei danni ed interessi avrà luogo in giudizio separato, ovvero la provvisione sarà stata accordata in giudizio anche separato, saranno dovuti pei relativi atti e giudicati i dritti fissati dalla tariffa civile in vigore.				
97	292, 293, 295, 635, 636, 637, 702, 706 alinea, 720, 753, 755, 759, 761, 776, 850	Sentenza od ordinanza pronunciata senza pubblico dibattimento ed in via di disciplina nei casi previsti dai controindicati articoli, sì in contraddittorio che in contumacia, in primo ed in secondo grado	»	7	» 5	»
98	—	Occorrendo di sentire testimoni in Camera di Consiglio saranno dovuti i dritti fissati per gli esami scritti col-l'aumento della metà.				
99	—	L'ordine di arresto o di traduzione di un testimonia reni- tente sarà tassato come un mandato di comparizione.				
100	205, 208, 217, 218, 219, 657	Sottomissione con cauzione per la libertà provvisoria, tanto se passata dall'imputato che da terza persona. . Ove la sottomissione non sia accompagnata da cau- zione, sarà dovuta la sola metà di questo dritto. Queste tasse devono essere pagate alla cancelleria alla data stessa dell'atto.	»	2 50	2	» 1 50
101	112	Dello straniero che si costituisce parte civile	»	2	» 1 50	1 »
102	574	Della persona offesa o danneggiata per la esecuzione della sentenza proferita in contumacia	»	1 25	»	»
103	613	Dell'imputato per la restituzione d'oggetti a lui spettanti. Quest'ultimo dritto sarà duplicato nel caso che vi sia congiunta la cauzione.	»	1 25	1	» 80
104	148, 610, 611	Vendita di effetti all'incanto. Si applicherà la tariffa civile.				
105	121, 122, 124 a 131, 134, 137, 142, 336, 695, 696, 708, 787	Verbale di visita dei luoghi per accertare le tracce appa- renti di un reato, di visita di un cadavere o ferito, di dissotterramento, ecc.	»	3	» 2 50	1 50
106	142, 147, 708	Di visita domiciliare e perquisizione.	»	3	» 2 50	1 50
107	196	Di visita di un imputato colpito da mandato di cattura che allegghi di essere ammalato, compresa la relazione del perito, gli ordini relativi ed anche l'interrogatorio, quando ne sia il caso.	»	1 80	1 50	1 25
108	709, 710, 711, 713	Di verificaione nel caso di falsificazione	»	1 80	1 50	1 25
109	711	Non sarà dovuto alcun dritto per la descrizione delle mo- riete o di altri oggetti e la trasmissione accennata nel- l'articolo controcitato.				
110	151	Di semplice presentazione, descrizione o deposito di og- getti che possono servire a convinzione.	»	1 50	1 25	1 »

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Dritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
111	719	Avente per oggetto di assicurare l'identità di un documento a termini dell'articolo controcitato L'ordinanza di sospensione della causa menzionata nello stesso articolo non darà luogo a tassa.	»	»	»	1 »
112	148, 606	Comprovante la restituzione di oggetti che possono servire di convinzione, qualora il verbale sia stato separatamente da ogni altro atto tassato, escluso però il caso contemplato dall'articolo 607 del Codice di procedura penale.	»	1 50	1 25	1 »
113	148, 610, 611	Di vendita (<i>vedi</i> Vendita n° 104).				
114	701	Comprovante la levata di una scrittura autentica dal suo posto, con surrogazione di una copia collazionata. . .	»	»	1 25	»
115	802, 803	Contenente la detenzione od il sequestro illegale di una persona ed i relativi provvedimenti	»	»	1 25	1 »
116	592	Comprovante che l'accusato non si è presentato nè trovasi in arresto.	»	» 60	»	»
117	271, 281, 316, 317	Del dibattimento all'udienza per cadauna causa, compresa la nomina ove occorra di un difensore d'ufficio a termini dell'articolo 271, n° 2 controcitato ed il decreto di citazione	3 »	6 »	5 »	4 »
118	271, 281, 316, 317	Qualora dal principio dell'udienza sino alla prolazione della sentenza inclusivamente siansi impiegate più di due ore, sarà dovuto per cadauna ora eccedente il dritto in Il dritto per la prima ora dopo le due sarà dovuto qualunque sia stato il tempo consumato, ma nelle altre successive non sarà dovuto se non sarà stata consumata più di mezz'ora. In questo caso i cancellieri dovranno far constare dal verbale dell'ora in cui cominciò il dibattimento e di quella in cui ebbe fine. In mancanza di ciò non potranno esigere che il puro dritto sovra stabilito. Tutte le istanze, richieste, opposizioni, dichiarazioni o provvedimenti che occorressero relativamente alla causa durante il dibattimento ed incluse nel verbale suddetto non daranno luogo a dritto maggiore di quello sovra fissato per lo stesso verbale.	»	3 »	2 50	2 »
119	621, 622, 624, 625, 627	Comprovante tumulti od altri reati menzionati nei controcitati articoli. L'ordine di arresto darà luogo allo stesso dritto come il mandato di cattura.	»	1 50	1 25	1 »
120	705, 707	Comprovante il ripristinamento, la cancellazione, la riforma, la restituzione ed il rimando di atti dichiarati falsi e presentati per comparazione	»	1 50	1 25	1 »
121	781	Comprovante la trasgressione del confino, dell'esilio locale o degli ordini relativi	»	»	2 50	1 50

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Dritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
122	630, 631	Di lettura fatta ad un imputato od accusato detenuto del verbale di dibattimento, quando non sia stato presente all'udienza o ne sia stato allontanato	»	2 50	1 50	1 »
123	654	Di lettura all'imputato od accusato detenuto della domanda di cassazione fatta dal Ministero Pubblico o dalla parte civile, compresa la scelta che dal detenuto si farà di un difensore	»	1 50	1 »	1 »
124	588, 589	Di esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte.	»	15 »	»	»
125	—	Se l'esecuzione si farà in conformità dell'articolo 15 del Codice penale, sarà dovuta la metà del dritto sopra fissato, cioè:	»	7 50	»	»
126	Materie speciali	Di asseverazione di verbale.	»	»	»	1 »
127	Idem	Di oblazione qualsiasi.	»	»	»	1 50
128	47, 88	Di esecuzione di una sentenza che prescrive un'ammonizione, una sottomissione o la consegna di un reo minore ai suoi parenti con sottomissione di questi. . . .	»	2 »	1 50	1 »
129	583	Visione degli atti della procedura che sarà presa nella cancelleria dopo emanata la sentenza. Se la visione dura più di un'ora e per tutto il tempo successivo, la tassa sarà portata al doppio di quella fissata. Per ogni altra visione di processi permessa all'accusato od all'imputato per mezzo del suo difensore avanti il dibattimento e dopo il ricorso in Cassazione, non sarà dovuto alcun dritto.	2 »	1 50	1 25	1 »

QUADRO

DEI DRITTI DI TRASFERTA DEGLI USCIERI

Modello N° 1.

*Montare dei dritti regolati secondo il tempo impiegato,
ed il numero delle citazioni, notificazioni, intimazioni, ecc., ecc.*

Chilometri	2 1/2	5	7 1/2	10	12 1/2	13
1° Per un atto solo di citazione, intimazione, ecc.	{ Dritto fisso . . .	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40
	{ Dritto di trasferta	» 20	» 40	» 60	» 80	» 1 20
	Totali	» 60	» 80	» 1 20	» 1 40	» 1 60
2° Due intimazioni o citazioni, ecc. fatte nella stessa gita e nel medesimo luogo.	{ Dritto fisso . . .	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40
	{ Dritto di trasferta	» 10	» 20	» 30	» 40	» 50
	Totali	» 50	» 60	» 70	» 80	» 90
3° Tre intimazioni, ecc. fatte nella stessa gita e nel medesimo luogo.	{ Dritto fisso . . .	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40
	{ Dritto di trasferta	» 07	» 14	» 14	» 27	» 34
	Totali	» 47	» 54	» 54	» 67	» 74

Nota. — L'usciera che in una medesima gita fa successivamente più citazioni, intimazioni, ecc. in diverse comunità, dovrà ripartire fra tutti gli atti eseguiti il dritto di trasferta, cominciando dal primo comune, e così di seguito; per esempio, se partendo dal comune A fa due intimazioni nel comune B ed una terza nel comune C, il dritto di trasferta da A a B sarà ripartito ugualmente fra tutte tre le intimazioni, e quello di trasferta da B a C sarà applicato all'intimazione fatta in quest'ultimo paese.

(*)

di

N° del reg. gen.
dell'Uff. del Proc. del Re

N° del reg. gen.
dell'Ufficio d'istruzione

N° del reg. della
Pretura

Procedimento

contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria

Art. della tariffa 1865

(1) Cognome, nome e qualità del
funzionario che rilascia il
mandato.

(2) Cognome, nome e domicilio
del testimone che vive del suo
lavoro o salario.

(3) Si scriva la somma in tutte
lettere.

(4) Numero dei giorni, e se si è
impiegato meno di 3 ore, se
ne farà menzione.

(5) Citare l'articolo della tariffa
sul quale la tassa è fondata.

(*) Indicazione della Corte, Tri-
bunale o Pretura.

TASSA

per un testimonio nel luogo di sua residenza

Noi (1)

sulla domanda di (2)

testimonio che vive delle sue fatiche come risulta da

Richiediamo il sig.

di pagare al detto

testimonio la somma di L. (3)

per (4)

impiegat come

testimonio prodotto dal Pubblico Ministero nel procedimento

in margine enunciato, in virtù dell'art. (5) della

essendosi impiegate nel suo esame ore

Il detto testimonio ha dichiarato

sapere

sottoscrivere.

Dato a

il

186

IL

Registrata il

al N° del Reg° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

l

186

IL PRETORE

(*)

di

N° del reg. gen.
dell'Uff. del Proc. del Re

N° del reg. gen.
dell'Ufficio d'istruzione

N° del reg. della
Pretura

Procedimento
contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria

Art. della tariffa 1865

- (1) Cognome, nome e qualità del funzionario che rilascia il mandato.
- (2) Cognome, nome, domicilio, e condizione del testimone.
- (3) Si scriva la somma in tutte lettere, e si metta in calce il calcolo dei diritti se vi è luogo.
- (4) Citare l'articolo sul quale la tassa è fondata.

montare

Trasferita	{	senza via fer-	L.
		rata . . . kil.	"
		con via fer-	"
		rata . . . kil.	"

Giorni impiegati	"
Soggiorno forzato, giorni	"
Soggiorno, giorni	"

Totale della Tassa L.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

TASSA

per un testimone che si è trasferito
a più di chilometri 2 1/2 dal luogo di sua residenza

Noi (1)

sulla domanda di (2)

Richiediamo il sig.
di pagare al detto testimone prodotto dal Ministero Pubblico

la somma di L. (3)
per chilometri percorsi, e per giorni impiegati
nella trasferta in soggiorno e ritorno in
in virtù de art. (4) della essendosi impiegate
ore nel suo esame.

1 dett testimone ha dichiarato
sottoscrivere

Dato a il 186

L.

Registrata il
al N° del Reg° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

1 186

IL PRETORE

(*)

di

N° del reg. gen.
dell'Uff. del Proc. del ReN° del reg. gen.
dell'Ufficio d'istruzioneN° del reg. della
Pretura**Procedimento**

centro

Imputat
di*Giurisdizione ordinaria
e non interessante le Ga-
belle o le Dogane.**Art. della tariffa 1865*

- (1) Cognome, nome e qualità del Giudice procedente.
- (2) Cognome, nome, qualità e residenza del perito Medico, Chirurgo, ecc.
- (3) Si scriva la somma in tutte lettere.
- (4) Notisi se è per visita, relazione o prima medicazione di (*nome del medicato*), ferito da (*nome del feritore*); o se per apertura di cadavere di (*nome del morto*), supposto avvelenato da (*nome del supposto avvelenatore*); ovvero se è per altra operazione più difficile che una semplice visita, o richiedente un tempo maggiore di ore due, ma non eccedente le ore sei.
- (5) Citare gli articoli su cui la tassa è fondata.

(*) Indicazione della Corte, Tribunale o Pretura.

TASSA*per la relazione di un Medico, di un Chirurgo,
Veterinario patentato,
Flebotomo, o di una Levatrice*

Noi (1)

sull'istanza di (2)

Richiediamo il sig.
di pagare al *sovrannominat*
la somma di L. (3)
cioè L. e cent. e vacanze
impiegate per (4)

in conformità de art. (5)
L. e cent. per
chilometri percorsi sì nell'andata che nel ritorno, in confor-
mità dell'art. della detta
L. e cent.

Richiediamo parimente il sig.
di pagare al *sovrannominat* la somma di L. (3)

montare delle somministrazioni necessarie per la fatta opera-
zione, come risulta dalla nota specificata che ci è stata pre-
sentata ed inserta a pag. degli atti processuali.

Dato a il 186
IL

Registrata il
al N° del Reg° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di 186

IL PANTONE

(*)

di

N° del reg. gen.
dell'Uff. del Proc. del Re

N° del reg. gen.
dell'Ufficio d'istruzione

N° del reg. della
Pretura

Procedimento
contro

Imputat
di

Giurisdizione ordinaria
e non interessante le Ga-
belle o le Dogane.

Art. della tariffa 1865

1) Cognome, nome e qualità del
Giudice procedente.

2) Cognome, nome, qualità e re-
sidenza del perito o dell'inter-
prete.

3) Si scriva la somma in tutte
lettere.

4) Citare gli articoli e le leggi
su cui la tassa è fondata.

(*) Indicazione della Corte, Tri-
bunale o Pretura.

TASSA

per i Periti ed Interpreti

Noi (1)

sull'istanza di (2)

Richiediamo il sig.
di pagare al sovranominato
la somma di L. (3)
cioè L. e cent. per

in conformità de art. (4)
le quali vacanze sono comprovate dal certificato da Noi steso
appiè della relazione del perito; L. cent.
per N° chilometri percorsi nell'andata e ritorno,
in conformità de art. della detta

Richiediamo inoltre il predetto sig.
di pagare al detto perito la somma di L. (3)
a cui montano le somministrazioni per esso fatte, come dalla

per salario, secondo l'uso, dei facchini o mercenari, del cui
aiuto dovette valersi il perito per ore
essendoci accertati della necessità del detto aiuto e della sua
durata.

Dato a il 186
IL

Registrata il
al N° del Reg° modulo 12.

Per quietanza

Visto pagarsi a
la somma di l 186

IL PRETORE

(*)

di

N° _____ del reg. gen.
dell'Uff. del Proc. del Re

N° _____ del reg. gen.
dell'Ufficio d'istruzione

N° _____ del reg. della
Pretura

Procedimento

contro

Imputat

di

Giurisdizione ordinaria
e non interessante le Ga-
belle o le Dogane.

Art. _____ della tariffa 1865

(1) Cognome, nome e qualità del
Giudice procedente.

(2) Cognome, nome e residenza.

(3) Si indicherà l'operazione ed
il tempo impiegato nella me-
desima.

(*) Indicazione della Corte, Tri-
bunale o Pretura.

TASSA

delle spese per dissotterramento di cadavere

Noi (1)

sull'istanza d (2)

richiesto di procedere al dissotterramento del cadavere d

Richiediamo il sig.
di pagare al sovrannominato
la somma di L. _____ in conformità della tariffa-
ovvero in conformità dell'uso del Comune di
per avere (3)

Richiediamo lo stesso sig.
di pagare al medesimo la somma di L.

per il prezzo delle materie impiegate per disinfettare, secondo
la nota del farmacista che le ha fornite, debitamente certifi-
cata ed inserta a pag. _____ degli atti processuali.

L'istante ha dichiarato di _____ saper sottoscrivere.

Dato a _____ il _____ 186

IL

Registrata il
al N° _____ del Reg° modulo 12.

Per *quitanza*

Visto pagarsi a
la somma di

l _____ 186

IL PRETORE

(*)

di

N° del reg. gen.
dell'Uff. del Proc. del Re

N° del reg. gen.
dell'ufficio d'istruzione

N° del reg. della
Pretura

Procedimento

contro

Imputat

di

Giurisdizione ordinaria
e non interessante la Ga-
belle o le Dogane.

Art. della tariffa 1865

(1) Nome, cognome e qualità del
Giudice precedente.

(2) Nome, cognome, professione
e residenza.

(*) Indicazione della Corte, Tri-
bunale o Pretura.

TASSA

per una traduzione in iscritto

Noi (1)

sull'istanza di (2)

Richiediamo il sig. Ricevitore del Registro di
di pagare al sovrannominato la somma di L.
per pagine di traduzione per iscritto in ragione
di centesimi per pagina; constandoci dal certificato
del Pubblico Ministero posto appiè della detta traduzione,
che ciascuna pagina contiene il numero di linee e di sillabe
prescritto dalla tariffa.

Dato a il 186

IL

Registrata il
al N° del Reg° modulo 12.

Per quitanza

Visto pagarsi a
la somma di

186

IL PRETORE

(*)

di

N° del reg. gen.
dell'Uff. del Proc. del ReN° del reg. gen.
dell'Ufficio d'istruzioneN° del reg. della
Pretura**Procedimento**contro **Imputat**di *Giurisdizione ordinaria
e non interessante le Gab-
belle o le Dogane.***Art.** della tariffa 1865(1) Indicare l'Autorità che ha
nominato il custode.(2) Indicare la natura degli og-
getti messi sotto sigillo.(3) Indicare gli animali dati in
custodia.(4) Il numero dei giorni in *let-
tere*.(5) La somma dovuta in *lettere*.(6) Nome, cognome e qualità
del funzionario che rilascia
l'ordinanza.(*) Indicazione della Corte, Tri-
bunale o Pretura.**TASSA***per la custodia de' sigilli od animali*Memoria dell'indennità dovuta a N. N.
deputato da (1)
per custodire i sigilli apposti su (2)
di N. N. imputato di
o per custodire (3)Dal del mese di a
inclusivamente (4) giorni, i quali in ragione
di per ciascun giorno, secondo l'articolo
della tariffa producono la somma di L. (5)Io sottoscritto custode certifico vera la presente memoria
per la somma di (5)Dato a il 186 **ORDINANZA DI PAGAMENTO.**

Noi (6)

Visto l'art. della tariffa e l'ordinanza di nomina del
detto custode in data Abbiamo fissato il montare della nota sopra estesa nella
somma di L. secondo la tassa che noi ne
abbiamo fatta, e richiediamo il sig. Ricevitore de' diritti giu-
diziari di di farne il pagamento al custode
sopra designato.Dato a il 186
 ILRegistrata il
al N° del Reg° modulo 12.*Per quitanza*Visto pagarsi a
la somma di

186

IL PRETORE

(*)

di

N° del reg. gen.
dell' Off. del Proc. del Re

N° del reg. gen.
dell' Ufficio d'istruzione

N° del reg. della
Pretura

TASSA

*per trasporto di carte impugnate per falsità
o destinate a servire di comparazione*

Noi (1)

sulla domanda di
depositario della o delle carte impugnate per falsità, o delle
carte di comparazione, indicate nella nostra ordinanza di
rimessione delle dette carte in data del

Richiediamo il sig. Ricevitore del Registro di pagare al
sopranominato la somma di

cioè L. e cent. per vacanze
in conformità dell'art. della tariffa; L.

e cent. per giorni di soggiorno forzato
durante il viaggio, in conformità dell'art. della stessa

tariffa; il detto soggiorno è giustificato dall'annesso certifi-
cato; e L. e cent. per giorni

di soggiorno a dove si è fatta l'istruzione
in conformità dell'art. della medesima tariffa.

Dato a il 186
IL

Registrata il
al N° del Reg° modulo 12.

Per quietanza

*Visto pagarsi a
la somma di*

l 186

IL PRETORE

Procedimento

contro

Imputat

di

*Giurisdizione ordinaria
e non interessante le Ga-
belle o le Dogane.*

Art. della tariffa 1865

(1) Nome, cognome e qualità del
Giudice procedente.

(2) Nome, cognome, condizione
e residenza.

(*) Indicazione della Corte, Tri-
bunale o Pretura.

*Giurisdizione ordinaria
e non interessante le Gab-
belle o le Dogane.*

Art. della tariffa 1865

(*)

di

N° *del reg. gen.
dell'Uff. del Proc. del Re*

N° *del reg. gen.
dell'Ufficio d'istruzione*

N° *del reg. della
Pretura*

Procedimento

contro

*Imputat
di*

(1) S'indichi lo scopo della
trasferta.

(2) Si scriva la somma in tutte
lettere.

(*) Indicazione della Corte, Tri-
bunale o Pretura.

TASSA

per trasferta giudiziaria

Nota delle spese di viaggio e di cibaria dovute agli Ufficiali di giustizia appresso indicati, per la loro trasferta dal presente luogo a quello di _____, distante più di _____, e per _____ giorn di *permanenza* in luogo, all'oggetto di procedere a (1)

Al sig.	per	giorn	di viaggio	L.
Id.		id.	di soggiorno	>
Al sig.		id.	di viaggio	>
Id.		id.	di soggiorno	>
Al sig.		id.	di viaggio	>
Id.		id.	di soggiorno	>
Al sig.		id.	di viaggio	>
Id.		id.	di soggiorno	>
				Totale L. _____

Dato a _____ il _____ 186

IL

ORDINANZA.

Il **PRESIDENTE**

DEL

Visti gli atti relativi alla tassa sovra estesa, e non essendovi osservazioni in contrario per parte del Pubblico Ministero, richiede il Ricevitore dei dritti giudiziari di questo distretto di pagare la somma totale di L. (2) per essere divisa tra gli Ufficiali indicati nella sovra estesa mediante ricevuta del cancelliere sig.

Dato a _____ il _____ 186

IL

Registrata il _____
al N° _____ del Reg° modulo 12
ed il _____
al N° _____ del Reg. del Tribunale.

Per quitanza

(1)
N° del Registro generale N° della parcella

PARCELLA delle spese di giustizia in materia penale ripetibili

contro (2)

imputat di (3)

e condannat con sentenza in data

(4)

(5)

(6)

(1) Corte, Tribunale o Pretura.

(2) Nome, cognome, paternità, soprannome, patria, domicilio dei condannati, con indicazione se solidari o no, e con designazione del valore del loro patrimonio per quanto possa risultare dal processo.

(3) Natura del reato.

(4) Pena cui furono condannati.

(5) Allorchè le spese sono dovute da più individui, si indicherà la quota di ciascuno.

(6) Nome, cognome, paternità, soprannome, patria, domicilio dei cauzionari, se ve ne sono, colla data dell'atto di cauzione e della somma cui essa si estende.

Autorità giudiziaria da cui emanarono gli atti soggetti a dritto	Data degli atti	Indicazione degli atti e delle formalità che danno luogo a dritti	Dritti dovuti all'erario nazionale		
			per rimborso spese anticipate (1)	Fasse al bollo a ripetersi a termini della legge sulla carta bollata	per originali della delibere del decimo al cancelliere
1	2	3	4	5	6

(1) In questa colonna non devono più comprendersi i dritti degli Uscieri che prima del R. Decreto 15 gennaio 1885.

Decimo di cui alla colonna 6 da pagarsi con mandato intestato al cancelliere	Dritti dovuti dai Funzionari ed agli Ufficiali dell'Ordine giudiziario	Totale dei dritti a ripetersi dai condannati	Cognome, nome e qualità del Funzionario od Ufficiale dell'Ordine giudiziario cui sono dovuti i dritti indicati nelle colonne 7 e 8	Corte, Tribunale o Pretura cui sono addetti
7	8	9	10	11

numero 2129, erano anticipati dall'Eriario, ma si dovranno invece collocare nella colonna numero 8.

Riepilogo.

Indicazione dei dritti	DRITTI dovuti all'Erario nazionale	DRITTI dovuti ai Funzionari ed Ufficiali dell'Ordine giudiziario	Totale
Rimborso spese anticipate L.			
Tasse di bollo a ripetersi a termini della legge sulla carta bollata »			
Dritti d'originali depurati dal decimo »			
Decimo ai cancellieri »			
Dritti dovuti ai Funzionari ed Ufficiali dell'Ordine giu- diziario »			
Totale generale, come retro, delle spese di giustizia ripetibili L.			

Riparto.

Numero d'ordine	Cognome e nome dei Funzionari ed Ufficiali creditori	Loro qualità	Corte, Tribunale o Pretura cui sono addetti	SOMME dovute in totale per ciascuno di essi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
			Totale . . . L.	

Fatta e certificata alle risultanze degli atti da me Cancelliere sottoscritto.

A

il

186

Vista la sovra estesa parcella, il *Ministero Pubblico*, non avendo osservazioni in contrario, insta che sia resa esecutoria a termini di legge.

il

186

Noi

sull'istanza del signor

che appose il suo *visto* alla suestesa

parcella, rendiamo la medesima esecutoria nella somma di lire

Dat. a

il

186

(1) Firma del Presidente o del Pretore susseguita da quella del Cancelliere.

(1)

Modello N° 12

Art. 151 del Regolamento generale giudiziario
160, 161, 162 e 166 della Tariffa penale

Corte d'Appello di

Tribunale Correzionale di

Pretura di

REGISTRO GENERALE

*delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate
per atti in materia penale*

AVVERTENZE

1^a Questo registro deve essere vidimato dal Procuratore generale e dal Procuratore del Re, e numerato in caduna pagina.

2^a Le iscrizioni vi si fanno appena spedita la tassa ed alla data stessa dell'atto cui si riferisce.

3^a Il numero nelle colonne n° 1 ed 11 comincia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di cadun anno.

4^a Nella colonna n° 5 quando si tratta di tasse spedite ad autorità od ufficiali dell'Ordine giudiziario si aggiunge la qualità.

5^a In quelle ai numeri 7 e 15 l'indicazione si riporta mediante una linea obliqua (/) e queste si sommano in fine di caduna pagina riportandone il numero complessivo nelle pagine successive sino alla fine di ciascun anno.

6^a Il totale della 4^a colonna del n° 14 deve portare la somma complessiva accordata ad una stessa persona e che sarà dettagliatamente indicata nelle tre altre dello stesso numero. Se in alcuna di queste non si dovesse iscrivere somma si mette il segno (*).

7^a Il totale dell'8^a colonna nel n° 16 si forma alla *chiusura giornaliera* sommando tutte le tasse iscritte nello stesso giorno nelle altre sette colonne dello stesso numero.

8^a La *chiusura giornaliera* si fa tirando una linea in nero sotto l'ultima iscrizione di cadun giorno fino all'8^a colonnetta del n° 16 e scrivendo sulla linea immediatamente successiva le parole: *Visto chiuso il...* (s'indica la data) *col n° ...* (e qui riporta l'ultimo della colonna n° 1) *per la somma di...* (si riporta il totale di cui nell'avvertenza che precede). Articoli 162 e 166 della Tariffa penale.

9^a Nella colonna *Osservazioni*, n° 17, si tien conto del rimborso fatto al cancelliere che avrà anticipate le tasse, delle eccezioni e decreti in contrario, e di quanto altro possa occorrere. — Il rimborso si annota scrivendo sulle linee delle ultime tasse rimesse all'Ufficio demaniale in cadun giorno o mese: *ricevuto dall'Ufficio demaniale di... l'ammontare delle tasse portate dal n° ... al n° ...* (quelli indicati nella colonna n° 1) *nella somma di...* colla data e firma del cancelliere.

10^a Questo registro deve essere lineato, legato ed affogliato prima di essere presentato al Procuratore generale od al Procuratore del re per la parafrasi di cui all'avvertenza prima, e deve formarsi per intero con moduli a stampa dell'altezza di centimetri 43 e di larghezza 62, e con carta di buona qualità.

CANCELLERIA

(*)

ESTRATTO

*del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate
per atti in materia penale*

Mese di

(*) S'indica l'Autorità giudiziaria ed il luogo di sua residenza. — Gli Estratti devono portare sulla linea immediatamente successiva all'ultima iscrizione il *Visto si certifica conforme al Registro generale* e quindi la data e la firma del Pretore o del Segretario del Pubblico Ministero. — Questo modulo deve essere in foglio dell'altezza di centimetri 32 e larghezza totale centimetri 41.

1	Numero progressivo	2	Numero d'ordine del procedimento	3	Cognome e Nome dell'Imputato <small>Se non è conosciuto s'indica ignoti</small>	4	Titolo del reato per cui si procede	5	Cognome e Nome della persona alla quale fu accordata la tassa	6	Data della Citazione <small>Se si tratta di funzionari si indica la data della trasferta ed i giorni impiegati</small>	7	Numero di quelli sentiti come testimoni	8	Se fu sentito come Perito se ne indica la qualità
<i>Larghezza centimetri 1</i>															
	<i>Id.</i>	<i>id.</i>	1												
	<i>Id.</i>	<i>id.</i>	5												
	<i>Id.</i>	<i>id.</i>	2 e millimetri 8												
	<i>Id.</i>	<i>id.</i>	5												
	<i>Id.</i>	<i>id.</i>	2	<i>id.</i>	4										
	<i>Id.</i>	<i>id.</i>	1												
	<i>Id.</i>	<i>id.</i>	2	<i>id.</i>	4										

Da riportarsi . . .

9	Se la tassa è accordata per un fatto o di altro oppure di animali	10	Se la tassa comprende spese straordinarie se ne indica la natura	11	Numero progressivo degli atti di citazione (Articoli 17 e 20 della Tarifa)	12	Luogo di residenza economico del povero o del custode	13	Chilometri di distanza dal Capoluogo	TASSA accordata a ciascuna persona per			15	NUMERO di quelli chiamati ai dibattimenti come Testimoni
										Indennità di trasferta	Indennità giornaliera	Spese straordinarie	TOTALE complessive	Periti Testimoni
<i>Larghezza centimetri 2 e millimetri 8</i>														
			<i>Riporto.</i>											
			<i>Id.</i>	<i>id.</i>	5	<i>id.</i>	2							
			<i>Id.</i>	<i>id.</i>	1									
			<i>Id.</i>	<i>id.</i>	2	<i>id.</i>	4							
			<i>Id.</i>	<i>id.</i>	1	<i>id.</i>	4							
			<i>Id.</i>	<i>id.</i>	1	<i>id.</i>	4							
			<i>Id.</i>	<i>id.</i>	1	<i>id.</i>	8							
			<i>Id.</i>	<i>id.</i>	1									
			<i>Id.</i>	<i>id.</i>	1									

Totale . . .

Osservazioni

NB. — In questa pagina si riportano le osservazioni
che occorressero.

N° del Registro

MULTE E SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 214 della Tariffa penale

CORTE D'APPELLO

di _____

Tribunale Civile e Correzionale

di _____

PRETURA

di _____

AVVERTENZA

Il presente avviso sarà
riportato alla Cancelle-
ria in occasione del pa-
gamento.

Annotazioni

(*) S'indica l'Autorità giudizia-
ria a cui è addetto il cancel-
liere.

(**) Cognome, nome, paternità,
qualità e residenza del debi-
tore o suo fiduciario.

(***) Si nota in tutte lettere ed
in cifre la somma totale do-
vuta.

(****) S'indica la causa del de-
bito, se cioè per sola multa, o
per spese di giustizia, il titolo
del reato e la data della sen-
tenza o desistenza.

AVVISO DI PAGAMENTO

Il cancelliere del (*)

invita (**)

a pagare al suo ufficio **entro dieci giorni dalla ricevuta**
del presente la somma di lire (***)

dovuta per (****)

*Avvertendol che in caso di ritardo si troverà costretto a
procedere contro di l a termini di legge in obbedienza al
prescritto dagli articoli 215 e 221 della Tariffa penale.*

l

18

IL CANCELLIERE

Q. D. 29. Maggio 1866

Rinviati gli onorevoli ~~Barzoni~~ ^{Barzoni} Caponi
Panattoni e Speciale, dopo lunga aspettazione
va si sono firati, non essendoci stato possibile
di trovare altri Commissari

il 1.º Giugno 1866

Prima gli onorevoli Barzoni, Caponi Panattoni, Corio e Anieri, si
è proceduto alla costituzione della Commissione

Si è nominato il p. Panattoni Presidente, ed
il p. Anieri Segretario.

Salvo revisione dei Barzoni dritti a riprendere la disposizione della Tariffa
nuova, tanto la pubblica, d'altro organico giudiziario.

La Commissione si deliberò, prendersi altre al lavoro, e di rivederli sollecitamente,
per avere i Commissari degli altri uffici

Alvise D'Agostini

Real
 Progetto di legge

per la approvazione della tariffa giudiziaria in
 materia penale.

Signori,

Pubblicata in tutto il Regno, merce la facoltà concessa dalla legge del 2 Aprile 1865 n. 2215, il nuovo Codice di Procedura Penale, il Governo del Re dimpiendo anche all'incanto contenuto nell'art. 6 di quella legge, dava sollecitata opera a conciliare le diverse leggi vigenti in materia di spese di giustizia penale, compilando una nuova tariffa giudiziaria penale, quale dalla attuazione del Codice stesso, e dalle mutate condizioni delle cose, pareva consigliata.

Apprendo però urgente che la tariffa stessa venisse promulgata e recata in atto contemporaneamente al Codice del quale era come il complemento, ed allo scopo di renderla uniforme in tutto il Regno, il mio predecessore presentava alla Sanzione Sovrana il Reale Decreto del 23 Dicembre 1865 n. 2701 col quale, salva la approvazione del Parlamento, veniva

promulgata e resa esecutoria col 1° Giugno 1865
la nuova tariffa giudiziaria penale del Reg.
Ottemperando ora all'invito fatto al governo col
citata legge del 2 Aprile 1865, e alla riserva con-
tenuta nel detto Reale Decreto, io ho l'onore di
preparare alla Camera dei Deputati l'invito
Schema di deliberazione diretto ad ottenere che
il detto Reale Decreto del 23 Dicbre 1865 n° 2401, ven-
ga convertita in legge, e la tariffa penale appro-
vata.

Lo spero che la Camera vorrà dare favorevole suf-
fragio a questo progetto di legge, ma ad ogni modo
ovv'è l'esperienza dell'applicazione mi suggerisce
se qualche miglioramento, io mi farò un dovere
di presentarla: di fatto parlo alle sue delibera-
zioni.

Progetto di legge

Articolo unico

La tariffa giudiziaria in materia penale pubblica-
ta col R. Decreto del 23 Dicembre 1865 n° 2401 è
approvata e convertita in legge.

Il Guardasigilli
G. Di Salvo -

N.º 86.

Progetto di legge presentato
dal Ministro di Grazia Giustizia e Cultura
M. Craxi

Allegato alla tariffa giudiziaria
in materia penale

Tramessa al 26. Mayo 1966.

297.

N.° 2701.



REGIO DECRETO
che approva la Tariffa in materia penale.

23 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Conte

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, con le modificazioni accennate nella stessa Legge, e fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie alla completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro Decreto del 26 novembre 1865, n.° 2598, col quale si mandò pubblicare il detto Codice, da avere esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Visto l'art. 6 della suddetta Legge 2 aprile 1865, col

2

quale fu stabilito che il Governo del Re presentasse alla prossima Sessione parlamentare quelle modificazioni che avesse stimato d'introdurre in ordine alle Tariffe vigenti dei dritti giudiziari che fossero richieste dalla attuazione delle nuove Leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Tariffa in materia penale annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli è approvata, ed avrà esecuzione coll'attuazione del detto Codice di procedura penale.

La detta Tariffa sarà presentata nella corrente Sessione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

*Registrato alla Corte dei conti
addì 28 dicembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 178.*

AYRES.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
CORTESE.

CORTESE.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sotto la denominazione di spese di giustizia in materia penale sono comprese:

- 1.° Le indennità ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno;
- 2.° Gli onorari, le vacanze e le indennità di viaggio e di soggiorno da accordarsi ai medici, chirurghi, veterinari, levatrici, flebotomi, periti, interpreti, traduttori ed ai pubblici o privati depositari di atti e scritture;
- 3.° Le indennità agli ufficiali di giustizia quando, a termini del codice di procedura penale, sia necessaria la loro trasferta per procedere ad atti di istruttoria;
- 4.° I dritti di cancelleria;
- 5.° I dritti degli uscieri;
- 6.° Le spese di custodia di sigilli, di animali ed altri oggetti sequestrati;
- 7.° Le spese per dissotterramento e trasporto di cadaveri e per altre operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie ed aventi per iscopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni non che quelle di stampa ed altre occorrenti a facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere;
- 8.° Le spese straordinarie ed imprevedute che potessero essere richieste dalla procedura nelle istruzioni penali;

4
9.° Le spese fatte per la difesa degli imputati od accusati nei limiti fissati dal successivo art. 111;

10.° Le spese di stampa e di esecuzione delle sentenze;

11.° Le indennità di trasferta e di soggiorno ai presidenti delle corti di assise fuori della città capoluogo in cui siede la corte d'appello, ai procuratori generali e loro sostituti che vi intervengono ed ai giurati.

Art. 2.

Non sono da comprendersi fra le spese di giustizia:

1.° Le spese di sepoltura dei condannati, quelle di trasporto, esposizione, custodia e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulla pubblica via od altrove;

2.° Le spese di traslocamento degli imputati od accusati, quelle del porto di lettere o di pacchi per l'istruzione delle cause, del trasporto degli atti del procedimento e degli oggetti sequestrati che possono servire all'accusa od alla difesa, e finalmente le spese di estradizione degli imputati, accusati o condannati;

3.° Le spese per gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari ai detenuti in viaggio, sieno essi imputati, accusati o condannati.

Art. 3.

Le spese enunciate ai numeri 1.°, 2.°, 3.°, 6.°, 7.° e 8.° dell'art. 1 saranno anticipate dall'erario dello Stato nei casi di cui nella prima parte dell'art. 562, e nel capoverso dell'art. 563 del codice di procedura penale, salvo per le vacanze dovute ai cancellieri quali pubblici depositari quanto è prescritto nel successivo articolo 49.

Nei casi contemplati dal primo capoverso del citato art. 562 e dalla prima parte dell'articolo 563 le spese degli atti fattisi saranno anticipate dalla parte offesa o danneggiata che si sarà costituita parte civile.

Potrà anticiparle anche l'erario quando la povertà della parte civile venga a comprovarsi legalmente.

Calla

Le spese di cui al n.° 9.° dello stesso articolo 1 saranno soddisfatte dagli imputati od accusati, salvo per quelli ammessi al gratuito patrocinio il disposto dell'articolo 6 n.° 4.° del regio decreto 6 dicembre 1865, n.° 2627, e del 2.° capoverso dell'articolo 112 della presente tariffa.

Quelle di cui al n.° 4.° non saranno mai anticipate dal pubblico erario nè anche quando fossero dovute per atti eseguiti a richiesta o delegazione dei tribunali militari.

Quelle di cui al n.° 5.° non verranno nemmeno dallo stesso erario anticipate.

Potranno solamente essere accordate, a titolo di *sussidio*, delle indennità agli uscieri per i dritti loro dovuti e per le trasferte da essi eseguite per citazioni, notificazioni ed altri atti di uguale natura ad essi affidati.

A tale riguardo saranno osservate le prescrizioni contenute negli articoli 168, 169 e seguenti di questa tariffa.

Quelle finalmente di cui ai numeri 10.° e 11.° del ridetto articolo 1 saranno sempre anticipate e sostenute dall'erario, tranne al riguardo dell'esecuzione delle sentenze i dritti di cancelleria, dei quali come sovra si è detto non ne sarà mai fatta l'anticipazione.

Art. 4.

Tutte le spese menzionate nell'art. 1 dal n.° 1.° al n.° 9.° inclusivamente saranno ripetibili tanto contro i condannati e le persone civilmente responsabili del reato, a mente dell'art. 568 del codice di procedura penale, quanto contro i querelanti nel caso di desistenza dalla loro querela a termini degli articoli 116 e 117 dello stesso codice, ovvero nel caso di assoluzione dell'imputato o di declaratoria di *non essere luogo* a procedere giusta l'articolo 564 del medesimo codice.

Quelle di cui alli numeri 10.° e 11.° saranno a carico dell'erario senza dritto di ripetizione.

Art. 5.

Le spese di trasferta e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali; le indennità ai testimoni e periti derivanti da procedimenti in materia civile nei casi previsti dal codice civile ad istanza del pubblico ministero nell'interesse della legge; quelle per le contravvenzioni agli atti dello stato civile; e finalmente quelle di simile natura derivanti da ogni altro procedimento per misure disciplinari promosso dallo stesso pubblico ministero, sono regolate dalle stesse norme prescritte dalla presente tariffa in quanto all'ammontare di esse ed al modo di ordinarne il pagamento.

TITOLO I.

SPESE DI GIUSTIZIA RIPETIBILI.

CAPO I.

Delle indennità che si possono accordare ai testimoni.

Art. 6.

Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno dritto ad indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento.

Chi ha commercio con bottega od in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità se ha moglie, socio, commesso o garzone che supplisca alla sua assenza; essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono al servizio lavoratori o garzoni.

Art. 7.

Tale indennità pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi quaranta ogni giorno; per le donne non minori di anni quattordici di centesimi sessanta; per tutti gli altri di lire una; e dovrà ridursi alla metà per coloro che non saranno trattenuti in ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre.

Le autorità giudiziarie potranno richiedere ai testimoni un certificato del sindaco da cui risulti che si trovano, nella condizione prevista dai due capoversi dell'articolo precedente, a meno che dessa non sia loro nota per speciali informazioni, nel qual caso dovrà farsene constare nell'ordinanza di pagamento rilasciata a termini dell'articolo 137.

I certificati saranno rilasciati in carta libera e senza costo di spesa.

Art. 8.

Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 6 sarà dovuta tanto per l'andata quanto per il ritorno un'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe sulle ferrovie, se vi si troveranno a portata ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sarà pur dovuta un'indennità pel tragitto ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

Art. 9.

I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure dritto all'indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

Avranno inoltre dritto ad un'indennità di lire una e centesimi cinquanta per ogni giornata di soggiorno nel luogo

8

dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal pretore o dal sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Art. 10.

Le indennità accennate nell'articolo 7 e nel precedente non potranno mai essere cumulate. Quella di una lira per i giorni di viaggio non sarà accordata quando i testimoni non sono costretti a stare assenti dalla loro residenza per più di ore otto. Ove però si tratti di quelli accennati nei due capoversi dell'articolo 6, l'autorità giudiziaria oltre all'indennità di trasferta potrà anche accordare una tassa di centesimi cinquanta.

Art. 11.

Ai sotto ufficiali e soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio, oltre quella stabilita dai regolamenti militari o di marina che li riguardano. Agli ufficiali invece di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte da questa tariffa per i testimoni ordinari senza poter cumulare con esse quelle stabilite dai regolamenti medesimi.

Art. 12.

L'indennità accordata ai testimoni non sarà anticipata dal pubblico erario se non quando saranno stati citati od altrimenti chiamati ad istanza di un'autorità giudiziaria, del pubblico ministero o per un ordine d'ufficio, salvo quanto è prescritto dall'articolo 17.

Art. 13.

I testimoni citati sull'istanza della parte civile avranno dritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate dai cancellieri, colla somma presso di essi depositata, su tassa in modo regolare spedita dal capo del collegio o dal pretore, e che dovrà conservarsi in cancelleria, salvo il dritto di rim-

Com.

borso che possa a quello competere a termini di legge contro il condannato.

Qualora la parte civile fosse ammessa al beneficio dei poveri, le spese relative saranno anticipate dal pubblico erario.

Pei testimoni a difesa degli imputati o degli accusati, sarà osservato quanto è prescritto nel capo X di questa tariffa.

Art. 14.

La tassa delle indennità di viaggio e di soggiorno saranno aumentate della metà pei minori d'anni quattordici e per le donne minori d'anni ventuno, quando sieno accompagnate nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal marito o da un parente prossimo, semprechè alcuna di tali persone non fosse pure stata citata come testimonia, oppure con esse non sieno intervenute altre persone residenti nella stessa borgata, parrocchia o frazione di comune.

L'identità delle persone ora accennate e la loro qualità di parenti dovrà essere accertata con un certificato nel modo segnato all'articolo 9, senza di che non si farà luogo ad aumento della tassa anzidetta (1).

Art. 15.

Non è dovuta alcuna indennità alle guardie campestri nè per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, nè per la traduzione avanti l'autorità competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Ciò nondimeno le dette guardie chiamate fuori del mandamento nella di cui cerchia trovasi il comune di loro residenza, sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui non avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno dritto alle indennità accordate ai testimoni ordinari.

(1) N.B. Il contenuto in quest'articolo sarà trascritto nella cedola di citazione dei testimoni onde non ne possano allegare ignoranza.

Lo stesso si osserverà quando saranno chiamate al capoluogo di mandamento ove non avessero la loro residenza per fare testimonianza di fatti estranei alle loro funzioni.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili ai carabinieri reali, alle guardie di pubblica sicurezza, doganali e forestali ed altri impiegati delle amministrazioni.

Art. 16.

Per facilitare l'accertamento delle indennità di trasferta i prefetti, quando non sia già redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno *stato* delle distanze in chilometri che separano ciascun comune dal capoluogo del mandamento, e da quelli dove hanno sede il tribunale correzionale e la corte d'appello.

Gli stessi prefetti faranno inoltre compilare dalle giunte di ogni comune, col mezzo di apposita deliberazione, altro *stato* delle distanze che separano ogni borgata, parrocchia, od altra qualsiasi frazione di territorio che dipende da un capoluogo di comune tutto assieme riunito, ovvero concorre a formarlo, prendendo per base nell'ultimo caso la borgata, parrocchia o frazione dove esiste la casa comunale.

Le giunte anzidette faranno anche constare delle distanze che separano le dette località dai comuni limitrofi, e se le medesime trovansi in senso opposto a quello del comune da cui dipendono in direzione del capoluogo di pretura, di tribunale e della corte d'appello.

Nella formazione di questo secondo *stato* le giunte comunali dovranno farsi carico delle sole borgate, parrocchie o frazioni staccate che comprendano un numero di abitanti non minore di cento individui; nel caso si tratti di territori in cui si trovi un numero ragguardevole di case, ville o cascinali a varie distanze, dovranno farsi divisioni speciali nello *stato* suddetto indicandoli per vallate o monti, o per regione a modo da formarsi un complesso di abitanti non minore di cento e non

11
maggiore di duecentocinquanta, ed indicarsi la distanza dal punto approssimativamente più centrale.

Quando non si abbia un numero di abitanti maggiore di cento per caduna di tali regioni o vallate, non si terrà conto di altra distanza fuor quella del comune, della parrocchia o della borgata cui essi appartengono.

Gli stati originali saranno conservati negli uffici di prefettura.

Copia autentica del primo sarà depositata nelle cancellerie delle corti d'appello ed assise, dei tribunali correzionali, delle preture di mandamento ed urbane, e del secondo nelle sole cancellerie delle preture da cui dipendono i detti comuni, e negli uffici del pubblico ministero. Tanto l'uno che l'altro di tali stati dovranno essere muniti del *visto* del procuratore del Re, della data, firma e timbro d'ufficio.

Copia di entrambi sarà, a cura dei detti prefetti, trasmessa al ministero di grazia e giustizia e dei culti, non che a quello delle finanze, ed altra sarà rimessa alle direzioni demaniali ed agli agenti incaricati del pagamento e della verificaione delle spese di giustizia.

Art. 17.

Non è accordata l'indennità se non ai testimoni che ne fanno la dimanda, la quale dovrà essere accennata nel mandato a rilasciarsi.

Ai testimoni che sieno stati citati non potrà essere accordata la tassa quando non si presentino nel giorno ed all'ora prefissa, oppure non producano la cedola di citazione munita di relazione regolare.

Non potrà mai essere accordata indennità ai privati che abbiano sporte denunce o querele, nè quando sieno sentite durante l'istruttoria delle cause, nè quando sieno chiamate alle udienze.

Queste cedole dovranno conservarsi in fascicoli con numero progressivo da rinnovarsi in cadun anno, e trasmettersi agli uffici demaniali, giusta il prescritto cogli articoli 163 e 164.

CAPO II.

Degli onorari e delle vacanze dei medici, chirurghi, veterinari, flebotomi, delle levatrici, dei periti, interpreti e traduttori.

Art. 18.

Gli onorari e le vacanze dei medici, chirurghi, flebotomi, e delle levatrici per le operazioni che occorressero a richiesta degli ufficiali di giustizia e di polizia giudiziaria nei casi previsti dal codice di procedura penale, saranno regolati come segue in ragione del comune dove hanno la loro residenza.

Art. 19.

Queste residenze sono distinte in due categorie:

La prima si è quella del capoluogo di residenza di un tribunale civile e correzionale.

La seconda si è quella di ogni altro comune.

Art. 20.

Ciascun medico e chirurgo riceverà:

1.° Per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione ove occorra, in un luogo di

1.ª categoria l'onorario di ... L. 3 ;

2.ª categoria quello di » 2 ;

2.° Per le sezioni dei cadaveri o per qualunque siasi altra operazione peritale, più difficile di una semplice visita e richiedente un tempo maggiore di ore due ma non eccedente le quattro, compresa la relazione, in un luogo di

1.ª categoria l'onorario di ... L. 6 ;

2.ª categoria l'onorario di .. » 4 ;

3.° Qualora nell'eseguire le sezioni dei cadaveri e nelle altre operazioni peritali si eccedessero le ore quattro, oltre

all'onorario come sopra loro attribuito, riceveranno per ogni vacanza in eccedenza, cioè quelli di

- 1.^a categoria L. 3 ;
- 2.^a categoria » 2 ;

4.° Per l'assistenza ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere dalla bocca degli imputati od accusati, e dalle indicazioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati dalla istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente degli schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta tassa di vacanza in proporzione del tempo impiegato. Caduna vacanza sarà per quelli di

- 1.^a categoria L. 3 ;
- 2.^a categoria » 2 ;

Uguale dritto sarà pure dovuto a quei medici e chirurghi, i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti onde dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati od accusati, o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, compresevi le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

Art. 21.

Le vacanze di cui è cenno nel precedente e negli articoli successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sarà mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il dritto di vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto sarà dovuto il dritto intiero.

Per ogni giornata non potranno essere assegnate più di quattro vacanze.

Art. 22.

La durata delle operazioni, di cui al n.° 2.° dell'art. 20, sarà comprovata per mezzo di certificati dei pretori od ufficiali di polizia giudiziaria, intervenuti agli atti del processo, e la

stessa cosa dovrà osservarsi per la durata ed il numero delle vacanze.

Questi certificati serviranno di base alla tassa, e saranno scritti appiè della relazione dei medici e chirurghi.

Per le vacanze, di cui al n.º 3 dello stesso art. 20, i certificati saranno stesi dal presidente in margine dei verbali di udienza.

Allorchè non verrà assegnata che una sola vacanza, basterà che l'indicazione del tempo impiegato sia fatta nel verbale.

Art. 23.

Oltre i dritti sovra stabiliti sarà rimborsato il prezzo delle somministrazioni necessarie per le operazioni su lista specificata degli oggetti impiegati, che dovrà presentarsi, e con indicazione del loro valore, quantità o peso.

Questa lista dovrà essere munita del debito *visto* dell'autorità giudiziaria incaricata dell'istruttoria delle cause o dell'esecuzione del relativo incumbente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla agli atti processuali.

Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il pubblico ministero, il detto *visto* sarà da lui apposto collo stesso obbligo di cui sopra.

Art. 24.

Non si possono comprendere fra le spese di giustizia le somme dovute per le cure usate, sia dopo la prima medicazione, che dopo le visite ordinate d'ufficio per servire all'istruzione del procedimento.

Art. 25.

Quando per la natura e qualità delle ferite o percosse od altre lesioni può bastare il giudizio di un solo medico o chirurgo, le autorità giudiziarie si asterranno dall'assumerne un numero maggiore altrimenti saranno responsabili in proprio dell'eccedenza di spesa da loro causata al pubblico erario.

I pretori si atterranno al riguardo alle istruzioni che loro

Genelli
L

verranno date dai procuratori del Re ed alle richieste che ricevessero dalle altre autorità giudiziarie.

Art. 26.

Allorchè i medici e chirurghi reclameranno qualche vacanza oltre l'onorario delle operazioni, di cui al n.º 1 dell'articolo 20, la tassa sarà rilasciata dal presidente della corte d'appello se si tratta di processura delegata ad uno dei consiglieri, in ogni altro caso dal presidente del tribunale nel cui distretto fu eseguito l'atto che dà luogo alla tassa.

Tanto nell'uno che nell'altro caso dovrà sentirsi il pubblico ministero, il quale coll'esame degli atti dovrà accertarsi della durata dei medesimi e della loro opportunità, e fare quindi quelle osservazioni e riduzioni che ravviserà opportune, apponendovi il suo *visto*, la *data* e la *firma*.

Lo stesso *visto* sarà anche necessario quando per ogni altra operazione i detti medici e chirurghi reclameranno più di una vacanza, e quando si saranno chiamati più periti ad una sola operazione (articoli 25 e 30).

Art. 27.

Ai veterinari muniti di regolare diploma per esercitare la loro professione, i quali fossero chiamati tanto per dare il loro giurato giudizio nell'istruzione per iscritto, che ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacanze come ai medici ed ai chirurghi.

Ai flebotomi ed alle levatrici, nei casi in cui prestano il loro ufficio per alcuna delle operazioni sopra menzionate in mancanza di medici e chirurghi, spetteranno i tre quinti dei dritti assegnati a questi ultimi.

Nel resto sarà ad essi applicabile il disposto degli articoli 23, 24, 25 e 26.

Art. 28.

Gli onorari degli altri periti saranno regolati altresì in ragione del comune dove tengono la loro residenza secondo le categorie stabilite nell'art. 19 ed in quello seguente.

Art. 29.

Per ogni vacanza, compresi sempre la relazione, sono assegnate le seguenti somme, cioè:

1.° Ai professori di chimica ed altre scienze, architetti, ingegneri, notai, liquidatori e ragionieri, sia gli uni che gli altri muniti della dovuta patente o diploma, nei luoghi di

1.ª categoria L. 3. »
2.ª id. » 2. »

2.° Ai misuratori, semplici agrimensori ed estimatori, saggiatori d'oro e d'argento, farmacisti, droghisti, tipografi, calligrafi, fotografi ed altre persone non nominate nel numero precedente state adoperate per l'ufficio di liquidatori o ragionieri, in mancanza di simili professionisti debitamente approvati, nei luoghi di 1.ª categoria..... L. 2. 50

2.ª id. » 2. »

3.° Agli altri periti siano dessi operai, coltivatori o maniscalchi, ovvero esercitino altra arte o mestiere, nei luoghi di

1.ª categoria L. 1. 50
2.ª id. » 1. »

Qualunque però sarà il tempo impiegato in una operazione dai periti indicati in quest'articolo, sarà sempre ai medesimi corrisposto l'onorario di una vacanza per intero.

Art. 30.

L'indennità da accordarsi ai medesimi, giusta l'articolo 29, sarà sempre ragguagliata in ragione della loro qualità, e non mai delle funzioni od operazioni ad essi affidate.

Art. 31.

I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che hanno fatte, e se dovettero valersi dell'aiuto di facchini o mercenari, il salario di questi sarà soddisfatto

secondo gli usi locali, dopochè le autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto.

Le note saranno sempre redatte nel modo indicato dall'art. 23 e si osserveranno le altre disposizioni ivi determinate.

Art. 32.

Le prescrizioni contenute negli articoli 21, 22 e 25 devono pure essere applicate per ciò che si riferisce agli altri periti.

Oltre a ciò se le autorità giudiziarie potendo servirsi d'un perito d'ordine inferiore avranno richiesto un altro d'ordine superiore saranno responsabili in proprio dell'eccedenza di spesa causata al pubblico erario.

Art. 33.

Quando i periti indicati nell'art. 29 reclameranno più di una vacanza la tassa dovrà essere approvata nel modo accennato all'art. 26.

Art. 34.

Qualunque possa essere l'operazione dimandata ai farmacisti non potranno mai essere tassati come professori di chimica.

Art. 35.

Gli interpreti riguardo alle tasse sono pareggiati ai periti di cui nell'art. 29, n.º 3.

Art. 36.

Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di venticinque linee da sedici a venti sillabe per ogni linea in ragione di lire una e centesimi cinquanta.

In quanto alla prima pagina sarà dovuto l'intero diritto qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto, ma circa l'ultima non sarà dovuto se la scritturazione non eccederà le dieci linee.

Art. 37.

Allorquando i medici e chirurghi, veterinari, flebotomi, levatrici e periti tutti enunciati negli articoli precedenti, saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di più di due chilometri e

mezzo dalla loro residenza, oltre la tassa fissata pei loro onorari e vacanze, avranno dritto alle stesse indennità di viaggio e di soggiorno nel modo determinato per i testimoni.

Art. 38.

In tutti i casi in cui i medici e chirurghi ed altre persone mentovate nell'articolo precedente saranno chiamate o avanti il giudice istruttore od ai dibattimenti solo per dare degli schiarimenti sulle loro precedenti relazioni, fatta eccezione del caso previsto nel n.º 3 dell'art. 20, saranno loro accordate le sole indennità che spettano ai testimoni.

La stessa norma sarà osservata allorchè i medici e chirurghi e le altre persone sunnominate faranno le loro relazioni definitive in dipendenza od in correlazione alle precedenti.

Art. 39.

La disposizione dell'art. 17 sarà anche applicabile alle persone di cui nel presente capo, e nel decreto di pagamento dovrà sempre farsi constare della natura delle operazioni da loro eseguite, nonchè del tempo stato da essi impiegato.

CAPO III.

Delle trasferte agli ufficiali di giustizia ed ai depositari, e delle vacanze a questi ultimi.

Art. 40.

Gli ufficiali di giustizia, compresi i rispettivi cancellieri e segretari, nonchè le autorità giudiziarie militari ed i loro segretari, nei casi in cui, a termini del codice di procedura penale, sarà necessaria la loro trasferta, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

1.º Per le spese di viaggio e di cibaria purchè si trasferiscano ad una distanza maggiore di cinque chilometri dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno aumentato di un quarto quando la detta distanza superi i chilometri venti.

2.° Per le spese di soggiorno, *ove questo abbia luogo*, lire cinque per ogni giornata.

Pel computo dei chilometri di cui al n.° 1, non si potranno cumulare le distanze percorse nell'andata e nel ritorno, ma si terrà conto della sola andata; e perciò nel caso in cui il luogo dove deve eseguirsi la trasferta si trovasse ad una distanza inferiore ai cinque chilometri loro non competerà alcuna indennità di viaggio e di cibaria.

Art. 41.

Quando il viaggio di cui al n.° 1 dell'articolo precedente sarà stato fatto in tutto od in parte su piroscafi della marina mercantile nazionale, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, l'indennità sarà regolata nel modo prescritto dall'art. 130 del regolamento generale giudiziario.

Art. 42.

Gli ufficiali di giustizia i quali, esauriti gli opportuni incumbenti, si restituiranno nella stessa giornata alla residenza, non potranno pretendere che la sola indennità di trasferta in lire sei od in lire sette e centesimi cinquanta secondo la distanza percorsa senza alcun dritto di soggiorno.

Se per la molteplicità degli atti da eseguirsi sul luogo sarà necessario che il loro ritorno alla residenza si effettui nel giorno immediatamente successivo competerà ai medesimi l'indennità di due trasferte senza poter pretendere nemmeno alcun dritto di soggiorno.

Quando per circostanze eccezionali o per le grandi distanze a percorrere saranno stati impiegati nel viaggio diversi giorni (del che si dovrà far constare in modo preciso dagli atti del processo) competeranno agli ufficiali giudiziari tante indennità di trasferte quanti sono i giorni realmente impiegati sì per l'accesso che per il recesso in proporzione della distanza percorsa.

L'indennità di *soggiorno* di cui nell'articolo 40 non sarà mai dovuta se non quando gli ufficiali anzidetti saranno obbligati a soffermarsi sul luogo un giorno intero oltre quello di partenza e quello del ritorno, per modo che se gli ufficiali di giustizia saranno stati assenti dalla loro residenza per due soli giorni, avranno dritto a due tasse di trasferta; se tre giorni avranno dritto a due tasse di trasferta ed una di soggiorno; se quattro giorni avranno dritto a due tasse di trasferta e due di soggiorno e così di seguito.

Art. 43.

Per qualsiasi causa non potranno mai cumularsi due indennità di trasferta in uno stesso giorno e nemmeno l'indennità di trasferta con quella di *permanenza* o *soggiorno* fuori dei casi accennati nell'articolo precedente.

Art. 44.

Ogni qualvolta le trasferte di cui negli articoli precedenti avranno luogo in qualche borgata, parrocchia o frazione di territorio dipendente dal comune nella di cui *cerchia* furono eseguite le operazioni delle visite giudiziarie, dovrà di ciò farsene cenno nella tassa a rilasciarsi, e prendersi per base invariabile la distanza determinata nello *stato* formato in esecuzione del disposto dell'art. 16, niun caso fatto delle maggiori distanze che si fossero percorse per accedere a qualche località dipendente dalle frazioni medesime.

Art. 45.

Le autorità giudiziarie dalle quali fu eseguita la trasferta, non avranno dritto a reclamare le spese che avessero fatto, onde pagare qualche guida da esse impiegata pel viaggio.

Per gli atti eseguiti fuori del capoluogo di residenza ma a distanza minore di cinque chilometri sarà osservato il prescritto dell'art. 72.

Art. 46.

Gli uscieri quando accompagneranno le autorità giudiziarie

Spina

fuori della loro residenza per compiere qualche atto di loro ufficio, avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni.

Ma se si trasferiranno per fare atti del proprio ministero da soli avranno invece le indennità fissate nell'art. 88.

Art. 47.

I pretori di mandamento quando si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile prescritte dal regio decreto 15 novembre 1865, n.° 2602, sia per omessa presentazione dei registri per parte dei segretari comunali, sia per delegazione dei procuratori del Re, in comunità distanti dalla loro residenza più di quattro chilometri, avranno le stesse indennità di trasferta e di soggiorno previste dal precedente art. 40, che dovranno essere pagate dallo stesso comune nell'interesse del quale ebbe luogo la trasferta.

In queste trasferte non sarà necessario l'intervento nè dei cancellieri nè degli uscieri.

Alle medesime sono applicabili le disposizioni di cui negli articoli 41 e 43.

I procuratori del Re ed i loro sostituiti che a termini del citato decreto procederanno, quando il bisogno lo richieda, ad una verifica straordinaria dei detti registri in comuni siti alla distanza suaccennata dalla loro residenza, avranno pure le indennità di trasferta sopra indicate coll'aumento del quarto.

In queste trasferte non sarà nemmeno necessario l'intervento nè del segretario nè dell'usciera, e saranno applicabili ugualmente le disposizioni dei detti articoli 41 e 43 e dell'i n.° 397 e 400 della tariffa civile.

Art. 48.

Allorquando in conformità del disposto dal codice di procedura penale riguardo al crimine di falso e nei casi previsti dagli articoli 698 e 699, i cancellieri, i notai, gli uscieri ed altri depositari pubblici o privati o terze persone per essi do-

vranno trasferirsi avanti il giudice istruttore od il pretore per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno ai medesimi accordate le seguenti indennità per le spese di viaggio, purchè la distanza dal luogo, dove devono recarsi, sia maggiore di due chilometri e mezzo da quello dove tengono la residenza, e per il soggiorno che dovessero fare nel luogo dove si compie l'operazione, cioè:

1.° ai cancellieri dei collegi e delle preture, ai notai e depositari pubblici, fra i quali ultimi sono compresi i segretari comunali, le stesse indennità accennate nell'art. 42, colla distinzione ivi prescritta pel viaggio riguardo alla distanza maggiore di due miriametri;

2.° agli uscieri, ai depositari privati ed alle terze persone inviate a vece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennità concesse ai testimoni nel capo I di questo regolamento.

I depositari pubblici avranno sempre il dritto di fare in persona il trasporto e la rimessione delle carte, senza che possano essere obbligati a confidarle a terze persone.

Art. 49.

I cancellieri, i depositari pubblici e gli uscieri, oltre le indennità di viaggio e di soggiorno sovra stabilite, ne avranno ancora un'altra per ogni vacanza da essi impiegata cioè:

I cancellieri delle corti, tribunali, preture, notai ed altri pubblici depositari L. 3 »

Gli uscieri » 1 50

L'importare di queste vacanze sarà dal pubblico erario solamente anticipato ai notai ed ai pubblici depositari, ma non ai cancellieri ed agli uscieri che avranno il dritto di ripeterlo dai condannati alla fine dei procedimenti, con obbligo però ai primi di iscriverlo fra i *dritti di originale* devoluti all'erario medesimo come ogni altro provento.

A queste vacanze è parimente applicabile il disposto dai precedenti articoli 21, 22 e 33.

CAPO IV.

Dei dritti di cancelleria.

Art. 50.

Ai cancellieri delle corti di cassazione, d'appello o di assise, dei tribunali correzionali e delle preture spettano, secondo i casi, dritti fissi, dritti di copia e di indennità.

Art. 51.

I dritti di copia non saranno riscossi contemporaneamente alla spedizione se non quando essa venga richiesta o dalla parte civile o dall'imputato od accusato che ne facciano domanda a loro spese.

Qualora la parte civile o l'imputato od accusato si trovassero in istato di povertà debitamente comprovata, i cancellieri sono tenuti di spedire le copie che saranno riconosciute necessarie.

Il pubblico ministero ha dritto di richiedere tutte le copie di atti che possono essergli necessarie nell'interesse del servizio.

In nessun caso il pubblico erario sarà tenuto di anticipare le relative spese, le quali però saranno sempre e tutte ripetibili in fine del giudizio dai condannati.

Art. 52.

Ogni copia dovrà contenere venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea. Il dritto per ogni foglio di due facciate è stabilito nello stato annesso alla presente tariffa.

Qualunque sia il numero delle linee stato scritto nel primo foglio di due facciate, spetterà ai cancellieri l'intero dritto stabilito; ma quello dell'ultimo non sarà ad essi dovuto se non saranno state scritte più di dieci linee, non tenuto conto della data e firma da lui apposta.

Art. 53.

Per gli estratti che i cancellieri sono obbligati a spedire in

conformità del codice di procedura penale e per essere rimessi al pubblico ministero ed ai direttori demaniali, per la riscossione delle pene pecuniarie o per altri usi d'ufficio, siano o non spediti in forma esecutiva, è dovuto il dritto apparente dallo stato anzidetto.

Questo dritto è nel novero di quelli *di copia*.

Art. 54.

Per ogni certificato di penalità spedito dai cancellieri ai privati che ne abbiano fatto richiesta, sarà esatto il dritto portato dallo stato anzidetto.

Se la scritturazione del medesimo, a causa delle molteplici imputazioni esistenti a carico di colui che lo riguarda, eccederà una facciata col *dritto d'originale* sovradetto sarà pure esatto quello di centesimi cinquanta per ogni facciata in eccedenza.

Quest'ultimo dritto non potrà però esigersi se la scritturazione delle facciate eccedenti non sarà maggiore di linee dieci, non tenuto conto delle sottoscrizioni.

Per lo stesso certificato sarà inoltre dovuto per ogni decennio a cui dovrà estendersi la *ricerca* nei registri penali, a causa dell'età della persona cui si riferiscono, il dritto di *originale* di centesimi cinquanta.

Passato il terzo anno il dritto sarà dovuto come se fosse un intero decennio.

La *tassa di ricerca* accennata nei due capoversi che precedono è dovuta soltanto per gli anni anteriori al 1856, ai quali non si estende il casellario giudiziale istituito col regio decreto 6 dicembre 1865 n.° 2644.

Art. 55.

Tutti i certificati, copie ed estratti di ogni sorta in materia penale, prima di farsene la consegna alla parte richiedente, dovranno essere dai cancellieri presentati al *visto* degli ufficiali del pubblico ministero presso il collegio da cui quelli dipendono, i quali ne faranno prendere nota in apposito registro da tenersi presso il loro ufficio.

Un tale obbligo di registrazione è comune ai pretori per le copie, estratti e certificati da rilasciarsi dai loro cancellieri; il visto dovrà essere apposto da essi colla data e bollo d'ufficio.

Art. 56.

Ogni qualvolta un processo in materia criminale, correzionale o di polizia dovrà essere trasmesso a qualsiasi tribunale, corte od al ministero di grazia e giustizia, sarà spedito colle relative carte e documenti per originale, ad eccezione dei verbali d'udienza, delle sentenze ed altri atti che devono rimanere in appositi registri nelle cancellerie a termini dell'art. 400 lettera c del regolamento generale giudiziario, i quali vi saranno uniti per copia.

Il ministero occorrendo potrà richiedere anche per copia od estratti alcuni atti solamente dei detti processi.

Art. 57.

In tutti i casi in cui si farà la trasmissione delle carte di un processo i cancellieri dovranno unirvi un elenco delle medesime, com'è prescritto dall'art. 660 del codice di procedura penale, e la copia della parcella delle spese anticipate dall'erario e dei dritti dovuti, compresi quelli di cancelleria.

Art. 58.

Per l'assistenza agli atti menzionati negli articoli 588 e 589 del codice di procedura penale, la trascrizione del processo verbale di esecuzione e la dichiarazione da farsi all'ufficiale dello stato civile è accordata ai cancellieri delle corti di assise l'indennità apparsa dallo stato anzidetto.

Questa indennità verrà compresa fra le spese a ripetersi, ma non sarà mai anticipata dal pubblico erario.

Per l'oggetto anzidetto il cancelliere si recherà in una casa od in altro luogo che gli sarà designato dall'autorità amministrativa donde possa vedere l'esecuzione.

Art. 59.

Per lo stato di liquidazione ossia per la parcella delle spese

del procedimento dovute secondo i diversi casi previsti nell'articolo 4 sarà accordato ai cancellieri il dritto enunciato nello stato succitato al n.º 48.

Per le copie che ne spediranno spetteranno ai cancellieri i dritti apparenti dallo stesso stato al n.º 8.

Gli originali di queste parcelle, dopo che saranno state debitamente approvate dal capo del collegio o dal pretore, saranno conservati nelle cancellerie riunendosi in apposito volume.

Le medesime avranno un numero d'ordine progressivo per ogni anno.

Art. 6o.

I cancellieri dovranno tenere sotto la sorveglianza del pubblico ministero un registro *in carta bollata*, in cui sarà aperto per ogni affare un conto particolare alle parti civili, che avranno fatto il deposito prescritto dall'articolo 565 del codice di procedura penale.

In tale registro e colle stesse norme dovranno pure essere iscritti i depositi fatti per i giudizi di contravvenzione enunciati nell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n.º 2134, nei quali le provincie ed i comuni, non che i consorzi delle une e degli altri sono tenuti ad anticipare le spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali, e sono perciò considerate quali parti civili.

In questo registro che sarà numerato e vidimato in ciascun foglio dagli ufficiali del pubblico ministero per quanto riguarda le corti ed i tribunali, e dal pretore per quanto concerne le cancellerie mandamentali, i cancellieri annoteranno esattamente le somme ricevute e quelle pagate.

Terminato il montare del primo deposito se ne potrà esigere un secondo, ma per la gestione dei medesimi non spetterà alcun dritto ai cancellieri.

Valery

Art. 61.

Tutte le tasse ed i decreti di pagamento delle spese fatte per qualsiasi motivo a richiesta della parte civile devono essere rilasciate a carico di essa e pagate a suo nome dal cancelliere colle somme depositate, facendo di ciò espressa menzione sulle ordinanze e sulle tasse, ed iscrivendo di mano in mano con numero progressivo i pagamenti sul registro prescritto dall'articolo precedente.

Art. 62.

Gli estratti, le copie e gli atti che i cancellieri e gli uscieri rispettivamente faranno negli affari, di cui nell'articolo 60, si dovranno pagare sopra note particolari seguite da un decreto rilasciato dal presidente del collegio o dal pretore.

Art. 63.

Le tasse ed i decreti dovranno avere un numero d'ordine progressivo in corrispondenza col registro e numero di cui agli articoli 60 e 61, e se ne formerà per ciascuno di essi un apposito fascicolo da conservarsi nella cancelleria a giustificazione della contabilità dei cancellieri.

Art. 64.

Terminate le cause con una decisione la quale abbia la forza della cosa giudicata rispetto alla parte civile, i cancellieri dovranno nel termine di giorni dieci invitarla per iscritto a presentarsi per avere restituzione delle somme non impiegate, avvisandola che in caso di negligenza saranno versate alla *cassa dei depositi e prestiti*.

Ove nel termine di giorni trenta successivi all'avviso avuto la parte civile o chi per essa non si presenti a ritirare le somme anzidette, saranno dal cancelliere depositate nella cassa suaccennata.

Prima di ritirare le somme da restituirsi la parte avrà dritto di farsi presentare dai cancellieri le tasse ed i decreti di cui all'articolo 63. Questo dritto spetterà sempre al pubblico mini

stero od al pretore quando crederanno opportuno di riscontrarne l'esattezza e regolare tenuta.

Art. 65.

Per le somme state impiegate nel pagamento delle spese, la parte civile la quale non sarà stata succombente, ne otterrà il rimborso sulla presentazione della nota in carta bollata, che verrà fatta dal cancelliere, munita del *visto* del pubblico ministero, e resa esecutoria con provvedimento del presidente del collegio o del pretore steso appiè della medesima; nel quale prefiggerà un termine pel pagamento alla parte condannata.

Per la nota ed il relativo decreto sarà dovuto lo stesso dritto espresso nello stato annesso a questa tariffa.

Art. 66.

Per i verbali, gli atti e le scritture che i cancellieri debbono fare sotto il dettato o l'ispezione dei pretori di mandamento, dei giudici istruttori, dei tribunali correzionali e delle corti, non che per gli originali delle sentenze e delle ordinanze, e per gli altri atti che debbono compilare e registrare in conformità del disposto dal codice di procedura penale, essi esigeranno i dritti fissati nello stato annesso.

Art. 67.

Se per ciascuno degli atti previsti dai numeri 105, 106, 107 e 108 dello stato medesimo occorre di impiegare più di due ore, i cancellieri esigeranno invece del dritto fisso in detti numeri un eguale dritto per ciascuna ora impiegata nella formazione degli atti, purchè nel corpo dei medesimi si faccia risultare dell'ora in cui furono cominciati e di quella in cui ebbero compimento, senza comprendere nel tempo consumato per l'atto quello impiegato nell'andata e nel ritorno.

In difetto di tale menzione non si potrà esigere che il solo dritto fissato nello stato, nè si potrà supplire a tale formalità con annotazione od in altro modo, però il cancelliere intervenuto all'atto incorrerà nell'ammenda di lire cinque.

Art. 68.

Allorchè gli atti e verbali enunciati ai numeri 26, 27, 38, 46, 72, 81, 82, 110, 114, 115 e 120 del ridetto stato conterranno più di due facciate di scritturazione, i cancellieri esigeranno centesimi cinquanta per ogni facciata eccedente.

L'ultima facciata dell'atto non sarà compresa nella tassa se non contiene almeno dieci linee di scritturazione.

Art. 69.

Gli atti originali che saranno tassati in proporzione di scrittura, dovranno contenere almeno venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea.

Il cancelliere che formerà la nota definitiva delle spese dovrà ridurre e compensare la quantità delle linee e delle sillabe che trovansi mancanti tanto negli atti originali che nelle copie, oltre il numero stabilito.

Contravvenendo a questa disposizione incorrerà nella pena pecuniaria da lire dieci a lire cinquanta, ed in caso di recidiva potrà estendersi a lire cento e non sarà mai minore di lire venticinque.

Art. 70.

Se un'operazione, un esame, una perizia, un interrogatorio, un confronto e qualunque altro atto di simile natura si protrae per più sedute, saranno dovuti altrettanti dritti separati, quanti saranno i verbali che il cancelliere avrà disteso per la continuazione del medesimo atto.

Art. 71.

Tuttavolta che una sentenza, un'ordinanza soggetta a tassa, un mandato di cattura o di comparizione, un verbale disteso a termini dell'articolo 532 del codice di procedura penale, un'ordinanza di libertà provvisoria, un atto di sottomissione e di cauzione, un'ordinanza prevista dall'articolo 524 dello stesso codice, una trascrizione di decreto di grazia, di amnistia e d'indulto, ed una declaratoria di ammissione a questo od a

quella comprenderanno più interessati, sarà dovuto per uno di essi il dritto rispettivamente fissato nel detto stato, e per ciascuno degli altri la sola metà dello stesso dritto.

Il totale sarà ripartito in porzioni uguali fra tutti gli interessati.

Art. 72.

Allorchè, per procedere a qualcunò degli atti previsti dalla presente tariffa, dovranno i giudici istruttori, i pretori, i cancellieri e loro sostituti trasportarsi a distanza minore di cinque chilometri, ma fuori del capoluogo di loro residenza avranno dritto ad una tassa *à loro favore* in lire cinque per caduno.

Questo dritto non sarà però ripetibile dall'erario, ma solo dai condannati alla fine dei giudizi.

Art. 73.

Nei casi in cui qualche atto d'istruzione od un processo dovesse essere riformato o rifatto in seguito ad annullamento, si esigeranno i dritti rispettivamente fissati per gli atti da riformarsi, salvo quanto è prescritto nei due capoversi del susseguente art. 109, ed il disposto dall'art. 850 del codice di procedura penale, e salvo che sia altrimenti ordinato.

Art. 74.

I dritti degli atti, delle ordinanze e sentenze relativi alla libertà provvisoria, quelli di copia posti dalla legge a carico degli imputati od accusati, quelli di sottomissione con cauzione, quelli delle visioni e delle copie richieste, quelli degli atti d'ufficio e di tutti gli altri relativi a grazie, amnistie, indulti, riabilitazioni o condoni di pene, saranno pagati dai richiedenti ai cancellieri nello stesso tempo in cui ne faranno la dimanda.

Sono eccettuati da questa disposizione generale gli atti relativi ai decreti di grazia, alle amnistie, agli indulti ed ai condoni di pena che riflettono i detenuti.

Art. 75.

I dritti svenunciati dovranno essere dai cancellieri iscritti

nel registro quitanze cogli altri proventi di loro ufficio devoluti all'erario, e saranno ad essi applicabili in caso di omissione le pene comminate dalli numeri 413, 419 e 467 della tariffa civile.

Anche nei casi di desistenza dalle querele saranno tenuti sotto la propria responsabilità di esigere le spese delle procedure ed iscriverle a registro come le precedenti. Ove però la parte si ricusi di farne il pagamento dovrà tuttavia riceversi l'atto, salvo a procedere in ripetizione a termini delle disposizioni successive. Del rifiuto si dovrà far constare nel verbale di desistenza.

Art. 76.

Non sarà dovuto alcun dritto per gli atti di cui si tratta nel libro III, titolo IV e VIII del codice di procedura penale.

Per le richieste, delegazioni, o commissioni accompagnate dalle prescritte note ed istruzioni, per le notificazioni, trasmissioni, presentazioni di ricorsi, atti o memorie, per le visioni, le cedole, i decreti, le ordinanze di citazione, prefissione o proroghe d'udienza non tassate espressamente e specificatamente per le ordinanze di semplice istruzione, di annullamento di procedura, di comparizione personale, di nomina di relatore, e di decisione a porte chiuse, od in generale per ogni atto ed ogni operazione che non siasi espressamente numerata e fissata nella presente tariffa coll'indicazione degli articoli corrispondenti del codice di procedura penale, sarà dovuta per caduno di tali atti una tassa fissa *di originale* in lire una e centesimi cinquanta per quelli seguiti avanti le corti di cassazione, di lire una per quelli seguiti avanti le corti d'appello, e di centesimi sessanta per quelli seguiti avanti le altre autorità giudiziarie.

Gli stessi diritti sono dovuti se gli atti seguono avanti i cancellieri delle autorità ora accennate o vengono da essi eseguiti.

È vietato ai cancellieri di esigere altri o maggiori dritti di quelli assegnati dalla presente tariffa, sia a titolo di pronta spedizione, sia come gratificazione o per altra qualsiasi causa

a loro favore o per altri d'ufficio o estranei ed in caso di contravvenzione saranno puniti colla sospensione o destituzione a seconda dei casi, e salve le pene maggiori a termini del codice penale.

CAPO V. —

Dei dritti degli uscieri.

Art. 77.

Gli uscieri presso le corti, i tribunali correzionali e le preture esercitano negli affari penali le loro funzioni in conformità del disposto dagli articoli 175 e 177 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n.° 2626.

Art. 78.

I procuratori generali i quali, a termini dell'art. 176 della detta legge sull'ordinamento giudiziario hanno facoltà nei casi di urgenza di ordinare che gli uscieri si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in tutta l'estensione della corte d'appello per atti penali, dovranno in tali occasioni munire gli stessi uscieri di una commissione nominativa, la quale conterrà l'indicazione della natura dell'atto e la designazione del luogo in cui dovrà essere eseguito.

La commissione dovrà sempre essere menzionata nell'atto al quale l'usciera procederà.

Art. 79.

Gli uscieri che si trasferiranno fuori del rispettivo distretto senza avere avuto la commissione nominativa prescritta dal precedente articolo incorreranno di pien dritto nella perdita delle tasse ed indeannità che loro sarebbero state dovute, e saranno inoltre puniti con ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Lain

Art. 80.

Gli uscieri sono autorizzati ad esigere:

- 1.° per-ogni citazione, notificazione, significazione, intimazione ed ingiunzione nei casi previsti dal codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario L. o. 40;
- 2.° per ciascuna pubblicazione ed affissione . » o. 40;
- 3.° per l'originale dell'atto di citazione avanti il pretore previsto dall'art. 332 del codice anzidetto nel solo caso in cui sia stato esteso dagli uscieri senza che vi esista il decreto di citazione del pretore medesimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto L. 1. 50;

Quest'ultima tassa non sarà ripetibile che dalla persona ad istanza della quale si sarà redatto l'atto dall'usciera.

Per qualunque altro atto non sarà dovuto alcun dritto.

Art. 81.

Nel caso in cui debba eseguirsi una notificazione ad un difensore di più accusati o la pubblicazione ed affissione di una copia di sentenza concernente più persone, gli uscieri non potranno esigere che un solo dritto per ciascuno di tali atti senza aver riguardo al maggior o minor numero degli imputati accusati o condannati.

Art. 82.

Mediante i dritti suaccennati gli uscieri sono compensati di ogni scritturazione che devono apporre sugli originali e sulle copie, onde indicare le formalità dalla legge volute riguardo alla notificazione od altra operazione qualsiasi, e non potranno nemmeno pretendere alcun dritto di copia quando l'atto ad essi rimesso per la notificazione sarà autenticato dal cancelliere, o sarà stampato intieramente coll'autentica di quest'ultimo; ovvero gli saranno stati consegnati altrettanti stampati quanti sono i testimoni a citarsi tanto per l'istruzione dei procedimenti che per i dibattimenti, non che per gli imputati ovvero i difensori degli accusati da citarsi parimente per comparire agli stessi dibattimenti.

Art. 83.

Allorchè si tratterà di significare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa o requisitorie del pubblico ministero, liste di testimoni e note di giurati, opposizioni a sentenze, appelli o ricorsi per cui non sia stata rimessa agli uscieri la copia già fatta ovvero stampata, i medesimi riceveranno per ogni facciata di venticinque linee e sedici sillabe per linea *il dritto di copia* di centesimi quindici.

La prima facciata sarà pagata come intera all'usciera qualunque sia il numero delle linee scritte, ma per l'ultima sarà osservato il disposto dall'articolo 68.

Art. 84.

Nel caso accennato nell'articolo precedente le relazioni delle significazioni delle sentenze o di altri atti i quali per la loro natura debbono registrarsi nella cancelleria si faranno dagli uscieri sulla copia autenticata dal cancelliere che loro sarà rimessa dal pubblico ministero o da qualunque altra parte richiedente. Quelle che si riferiscono alle cedole o decreti di citazione, mandati di comparizione, liste di testimoni, note di giurati, od altri atti aventi per oggetto l'istruzione della procedura saranno fatte dagli uscieri sugli originali.

Le copie di dette sentenze ed atti, salvo quanto si è detto nell'articolo 82 e nella prima parte dell'articolo precedente saranno fatte dagli uscieri e presentate al *visto* del cancelliere, il quale non dovrà apporvelo se non quando le riconosca scritte con carattere chiaro ed in modo corretto.

Contravvenendo a questa prescrizione incorreranno in una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque.

Art. 85.

Occorrendo di intimare uno stesso atto a più accusati od imputati detenuti nelle stesse carceri e coinvolti in una stessa processura il dritto stabilito al n.° 1° dell'articolo 80 sarà per la prima volta loro pagato per intero, e per ogni altra intima- zione o notificazione successiva solamente per metà.

Art. 86.

Nel caso in cui la citazione non potesse aver luogo perchè la persona da citarsi sia morta o non dimori più nel luogo indicato, sarà accordato egualmente agli uscieri lo stesso dritto di cui nel n.° 1.° del citato articolo 80 oltre a quello di trasferta portato dall'articolo 88 se la distanza sarà maggiore di quella fissata in quest'ultimo articolo, purchè siensi uniformati a quanto è prescritto nei numeri 2.° e 3.° dell'articolo 165 del codice di procedura penale.

Quando si venisse in seguito a riconoscere che la persona indicata come residente altrove teneva invece la sua residenza nel comune, l'usciera sarà in obbligo di ripetere l'atto, nè avrà più dritto ad alcuna tassa od indennità, e potrà inoltre essere condannato ad una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque in caso di giustificata negligenza.

Art. 87.

Nessun dritto è concesso agli uscieri

1.° per l'avviso da darsi ai giurati ordinari e supplenti a termini dell'articolo 354 del regolamento generale giudiziario;
2.° per l'avviso ai difensori di cui è parola nell'articolo 395 del detto regolamento e che per mezzo loro fosse fatto ad essi pervenire;

3.° per le note dei giurati che notificano al pubblico ministero 24 ore prima dell'udienza a termini dell'articolo 112 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 anzidetta.

Art. 88.

Quando gli atti indicati ai numeri 1.° e 2.° dell'articolo 80 saranno fatti nei comuni ove risiedono gli uscieri, questi non potranno esigere alcun dritto di trasferta, a meno che il luogo in cui essi debbono recarsi, si trovi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dal capoluogo.

Non potranno neppure esigere dritto di trasferta per gli

atti da essi eseguiti in materia penale quando li compiano in occasione di trasferte per atti in materia civile per i quali sia ad essi rimborsata la dovuta indennità.

Se devono trasferirsi a distanza maggiore e quando eserciteranno le loro funzioni nelle altre comunità, oltre i dritti loro accordati dai numeri 1.° e 2.° del detto articolo 80 gli uscieri esigeranno anche un dritto di centesimi venti per ogni trasferta di due chilometri e mezzo, tenuto calcolo della distanza percorsa tanto nell'andata che nel ritorno.

La riunione di questa distanza non potrà essere ammessa se non quando dalla loro residenza al luogo in cui devono trasferirsi essi abbiano a percorrere due chilometri e mezzo, in guisa che tra l'andata ed il ritorno si raggiunga quella complessiva di cinque chilometri.

Le frazioni superiori ai cinque chilometri non saranno tenute a calcolo se non vengono a raggiungere due chilometri e mezzo, computando la distanza percorsa nel modo anzidetto.

Nelle trasferte di cui è cenno in quest'articolo gli uscieri non potranno mai reclamare il dritto della giornata di *viaggio* e neppure quella di *soggiorno o permanenza*.

Art. 89.

Se gli uscieri faranno più atti nella stessa gita e nello stesso giorno dovranno ripartire il dritto di trasferta proporzionalmente alla distanza di ciascuno su tutti gli atti originali secondo il quadro contenuto nel mod. n.° 1 annesso alla presente tariffa.

Art. 90

Gli uscieri non possono allontanarsi dal capoluogo di loro residenza per eseguire atti di loro ufficio tanto in materia civile che penale senza averne dato *personalmente* avviso al pubblico ministero, e quelli dei mandamenti al pretore da cui dipendono. Contravvenendo i medesimi a questa prescrizione incorreranno nell'ammenda di lire cinque.

Le autorità giudiziarie ora accennate useranno la massima attenzione acciò per gli atti che possono compiersi nello stesso giorno, luogo o direzione sia incaricato un solo e medesimo usciere.

Qualora per la negligenza degli uscieri o per non aver indicato con esattezza i luoghi ove dovevano trasferirsi, il pubblico erario od i privati venissero a sopportare un'eccedenza di spesa, oltre all'applicazione della pena pecuniaria sopra stabilita gli uscieri stessi sopporteranno in proprio la parte di spesa eccedente.

Art. 91.

Gli uscieri esigeranno inoltre per la chiamata delle cause e l'assistenza alle udienze, quando la durata di queste non ecceda le ore due

1.° presso le corti di cassazione	L. 2.	50
2.° presso le corti d'appello	» 2.	»
3.° presso i tribunali correzionali	» 1.	50
4.° presso i pretori	» 1.	20

E per ciascun'ora eccedente le due prime la tassa sarà aumentata della metà con che però non abbia mai ad eccedere del doppio di quella ora fissata qualunque sia stata la durata delle udienze per cadun giorno.

Questa tassa sarà divisibile fra tutte le cause che saranno trattate in ciascuna udienza; per quelle che avessero richiesta una discussione di più giorni le tasse si esigeranno in proporzione dei giorni impiegati ma nella somma fissa sopra stabilita sebbene le singole udienze avessero tutte durato più di ore due.

Le somme per questo titolo dovute agli uscieri saranno ripetibili soltanto in caso di condanna dall'imputato colle altre spese di giustizia.

Art. 92.

Quando la corte od il tribunale crederà necessaria la presenza

di due uscieri al servizio dell'udienza, ognuno di essi riceverà il dritto accordato dall'articolo precedente, e sarà fatta menzione nella nota delle spese dell'ordine dato dal presidente a tale riguardo.

Art. 93

Gli uscieri non possono esigere alcun dritto od indennità che non sia indicata in questa tariffa, ed in caso di contravvenzione a questa disposizione saranno passibili di pena pecuniaria da lire dieci a lire cento oltre a quelle più gravi quando si trattasse di reato previsto dal codice penale.

Il pubblico ministero ed i pretori dovranno inoltre provvedere per l'immediata restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 94.

Gli uscieri dovranno eseguire personalmente le commissioni che loro saranno date, ed in caso di giustificato impedimento dovranno rimetterle ad un altro usciere che sarà destinato dal presidente della corte o tribunale, e secondo i casi dal pubblico ministero rispettivamente presso questi collegi ovvero dal pretore, sotto pena di un'ammenda da lire 5 a 25, e dei danni ed interessi, senza pregiudizio delle altre pene di cui nell'articolo 355 del codice penale.

Art. 95.

I medesimi dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sarà loro prefisso dall'autorità che li avrà ad essi affidati, ed in caso di giustificato legittimo impedimento dovranno riferirne immediatamente, sotto pena della sospensione che verrà pronunciata dalla corte o dal tribunale.

Incorreranno nella stessa pena della sospensione quando rifiutassero di fare i servigi ai quali sono obbligati presso le corti, i tribunali correzionali ed i pretori, e della destituzione quando in seguito a nuova ingiunzione loro fatta persistessero nel rifiuto.

Scritti

Art. 96.

Gli uscieri avranno l'obbligo della tenuta di un repertorio in carta bollata giusta le norme stabilite nel tit. 2.°, parte IV colli numeri 452, 453 e seguenti della tariffa civile.

Art. 97.

Ogni contravvenzione all'articolo precedente sarà punita colle stesse norme stabilite dalla tariffa succitata nel titolo 4.°, parte IV. Saranno inoltre ai medesimi applicabili le altre disposizioni degli articoli 260 e 261 di questa tariffa.

Art. 98.

Gli uscieri avranno dritto alla tassa di centesimi dieci per ciascuna iscrizione nel repertorio, la quale sarà soltanto ripetibile dalle parti o dai condannati.

Art. 99.

Quando saranno richiesti a procedere a qualche atto che esiga la loro assistenza ed il loro ministero, non previsto nel presente capo essi esigeranno il dritto in ragione di vacanze colle seguenti distinzioni. Nelle comunità destinate alla loro residenza

gli uscieri delle corti L. 2. »
quelli dei tribunali e delle preture » 1. 50

Fuori delle comunità destinate alla loro residenza i detti dritti saranno duplicati.

Art. 100.

Il disposto dall'articolo 21 di questo regolamento sarà applicabile alle vacanze enunciate nell'articolo precedente.

Art. 101.

Le indennità attribuite agli uscieri allorchè accompagnano l'autorità giudiziaria, che si muove dal proprio ufficio, sono quelle determinate dall'articolo 46.

*Della custodia dei sigilli, animali ed altri oggetti sequestrati,
che possano servire all'istruzione dei procedimenti.*

Art. 102.

Nei casi in cui sia necessario di proporre un custode ai sigilli, quando il giudice procedente non avrà creduto a proposito di affidarli ad abitanti della casa in cui fossero apposti, sarà accordato al custode nominato d'ufficio per ciascuno dei primi dodici giorni, nei luoghi di

1. ^a categoria.....	L. 1.	»
2. ^a id.	»	» 75

Qualora la custodia si protraesse per oltre dodici giorni, per ogni altro dei giorni successivi la tassa ora stabilita sarà ridotta del terzo quando non ecceda il termine di giorni quaranta, e della metà per tutti quelli successivi.

Art. 103.

Al custode che venisse destinato agli oggetti menzionati nell'articolo 605 del codice di procedura penale, ogni qualvolta la custodia per qualche giusto motivo non si sarà potuta affidare al cancelliere a termine dello stesso articolo, la tassa per la custodia dovrà sopportarsi dagli interessati o da chi vi avrà dato causa, e non sarà anticipata dall'erario a meno che tale provvidenza non sia emanata esclusivamente nell'interesse del pubblico servizio.

Art. 104.

Le spese di conservazione degli oggetti e di mantenimento di animali sequestrati saranno tassate dal giudice in conformità degli usi locali; però le tasse spedite non potranno essere soddisfatte senza che siano presentate al *visto* del procuratore generale se l'istruttoria è fatta da un consigliere di corte d'ap-

pello e dal procuratore del Re per tutte le altre, previa disamina degli atti processuali.

Quando risulti da tale disamina che usando maggiore sollecitudine o diligenza od altrimenti provvedendo potevano essere ridotte a somma minore, la tassa da anticiparsi dall'erario dovrà essere ridotta alla somma medesima, e quanto risulterà dovuto in eccedenza sarà a carico dei funzionari che vi avranno dato causa.

Quelle occorse per il trasporto degli oggetti sequestrati non potranno tassarsi dal giudice, ma saranno anticipate dai comuni in conformità del successivo articolo 129.

Art. 105.

La custodia degli oggetti sotto sequestro non potrà mai essere affidata a donne e neppure a persone che non abbiano compiuta l'età di anni ventuno, o che per qualsiasi altra causa sieno parreggiate ai minori.

CAPO VII.

Delle spese per dissotterramento e trasporto di cadaveri e per altre operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie, ed aventi per scopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini e delitti e delle contravvenzioni, comprese le spese di fotografie e stampa per avvisi al pubblico onde facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere.

Art. 106.

Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate, secondo la tassa fissata per gli incaricati delle inumazioni dai comuni dove vengono eseguite queste operazioni, su mandato del giudice precedente o del pretore.

In mancanza di tassa speciale si osserveranno gli usi locali. Lo stesso si farà quando occorresse di trasportare qualche

cadavere da una località all'altra per eseguirne la sezione od altra operazione relativa all'istruzione del processo.

Art. 107.

Le materie impiegate per la disinfettazione dei cadaveri saranno rimborsate conformemente alla tassa stabilita al farmacista od altra persona che le avrà somministrate, sulla nota spedita e munita del *visto* nel modo indicato nell'articolo 23.

Art. 108.

Se per facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere l'autorità giudiziaria incaricata dell'istruzione del processo crederà indispensabile fare eseguire fotografie o stampare avvisi al pubblico, la spesa relativa sarà soddisfatta al fotografo o tipografo di ciò incaricato sulla nota da lui presentata, come è prescritto dall'articolo 23, mediante tassa dell'autorità procedente sulla base delle tariffe stabilite per i privati e per gli avvisi d'asta in materia civile, fatta riduzione del quinto sull'ammontare complessivo della spesa.

La nota del fotografo o del tipografo dovrà essere annessa agli atti del processo e compresa nella parcella delle spese.

CAPO VIII.

*Delle spese straordinarie ed imprevedute
richieste nella procedura delle cause penali.*

Art. 109.

Nel caso in cui l'istruzione di una procedura penale richiedesse spese straordinarie e non previste dal presente regolamento, esse potranno essere fatte coll'autorizzazione motivata dal giudice procedente sotto la sua responsabilità personale, e col carico di informarne immediatamente il ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Se per il modo irregolare con cui si fossero distribuiti gli atti delle processure, o per essere questi stati scritti con carattere non abbastanza chiaro ed intelligibile, il procuratore del Re od il giudice istruttore crederanno necessario che se ne debbano fare le copie, dovranno riferirne alla camera di consiglio la quale potrà ordinare tutte quelle che riconoscerà opportune.

La spesa di tali copie sarà a carico del cancelliere che vi avrà dato causa e ripetibile dal medesimo su mandato rilasciato dal giudice istruttore in esecuzione dell'ordinanza emanata, salvo quanto è prescritto dall'art. 73.

Art. 110.

Sono anche annoverate fra le spese straordinarie quelle di stampa delle sentenze di rinvio degli atti d'accusa, delle liste dei testimoni e note de' giurati da notificarsi agli accusati, il di cui numero per ogni processo sia maggiore di trenta e vi sieno più capi d'accusa.

Le sentenze di rinvio e gli atti d'accusa, quand'anche riflettano un numero minore di accusati potranno parimente essere stampate allorchè saranno voluminosi ed il pubblico ministero ravviserà ciò indispensabile per la pronta amministrazione della giustizia.

La spesa di stampa sarà in questi due casi anticipata dall'erario per la sola parte di essa che verrà determinata preventivamente, ed alla medesima dovrà aggiungersi dalla cancelleria la somma che sarebbe occorsa ove si fosse valsa dell'opera di scrivani.

La stampa non potrà essere ordinata ed eseguita prima che siasi ottenuta l'autorizzazione del ministero di grazia e giustizia al quale dovrà dal procuratore generale essere fatto apposito rapporto, e tale autorizzazione ottenuta dietro richiesta per iscritto di quest'ultimo, il primo presidente nelle città dove siede la corte di appello e negli altri luoghi i presidenti delle corti di assise con loro decreto, che dovrà essere esteso appiè

della copia autentica o dell'originale degli atti e scritti anzidetti, ordineranno la stampa dei medesimi e provvederanno in seguito per il pagamento della somma occorrente e nei limiti determinati.

CAPO IX.

Delle spese per la difesa degli imputati ed accusati.

Art. 111.

Le spese per la difesa degli imputati ed accusati indicate al n.º 9 dell'art. 1 di questa tariffa consistono nella notificazione della lista dei testimoni, nella loro citazione e nell'indennità da accordarsi ai medesimi.

Art. 112.

I testimoni anzidetti avranno dritto alle indennità stabilite nel capo I del presente titolo, le quali saranno loro pagate dai cancellieri sulle somme state presso di essi depositate dagli imputati ed accusati con regolare tassa spedita dal capo del collegio o dal pretore come ai testimoni del pubblico ministero.

Le somme depositate si iscrivono nel *registro quitanze* (n.º 413 della tariffa civile) coll'indicazione *per deposito*... senza però portarle in colonna; le tasse spedite come sopra si riuniscono alla nota che sarà redatta delle spese occorse e sulla medesima sarà riportata la dichiarazione della parte, o di chi avrà fatto il deposito per essa, che questo fu esaurito per intero o che fu restituita la somma residua. Questi documenti si conserveranno in cancelleria fra le carte relative alla contabilità (n.º 449 della tariff. civ.) e vi si uniranno anche le quitanze degli uscieri per i dritti loro dovuti.

Nel caso in cui la povertà degli imputati od accusati sarà stata legalmente accertata, le indennità ai testimoni saranno anticipate dall'erario nel modo stabilito per quelli citati ad istanza

Posati

del pubblico ministero; e per i dritti degli uscieri si eseguirà quanto si è detto nell'articolo 3 della presente tariffa.

Art. 113.

Le stesse norme prescritte nel capo I del presente titolo per i testimoni del pubblico ministero saranno osservate per quelli a difesa.

TITOLO II.

DELLE SPESE DI GIUSTIZIA NON RIPETIBILI

CAPO I.

Delle spese di esecuzione delle sentenze.

Art. 114.

Le spese di esecuzione delle sentenze criminali saranno anticipate dai procuratori generali sulle note che verranno ad essi presentate e quindi rimborsate ai medesimi dal ministero di grazia e giustizia.

Le indennità per il relativo verbale e la dichiarazione da farsi all'uffiziale dello stato civile, assegnata al cancelliere della corte di assise nello stato annesso al presente regolamento non saranno mai anticipate dall'erario.

Per quanto riflette la stampa, pubblicazione ed affissione delle sentenze mentovate nell'articolo 23 del codice penale la spesa relativa, la quale non deve essere annoverata nei dritti di cui è cenno al numero 5 dell'articolo 1.º di questa tariffa, sarà pagata integralmente agli uscieri sulla nota che dovranno presentare corredata della quitanza del tipografo e che munita del visto del procuratore generale quando la riconosca regolare dovrà essere decretata dal presidente della corte.

Il numero delle copie a stamparsi dovrà essere in prevenzione determinato dal procuratore generale e limitato a quanto sarà riconosciuto necessario per la pubblicazione e notificazione a termini di legge.

CAPO II.

Delle indennità di trasferta ai presidenti delle corti d'assise, ai procuratori generali e loro sostituti ed ai giurati.

Art. 115.

Ai consiglieri delle corti di appello designati alle funzioni di presidenti delle corti di assise fuori della città capoluogo in cui siede la corte d'appello, ai procuratori generali o loro sostituti deputati ad intervenire, ed ai giurati che si trasferiranno ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre le indennità di *soggiorno* stabilite nella legge sull'ordinamento giudiziario, saranno accordate le seguenti per la loro trasferta, cioè:

1.° ai presidenti delle corti d'assise, ai procuratori generali o loro sostituti, quando si troveranno alla portata delle ferrovie, ovvero potranno profittare dei piroscafi della marina nazionale mercantile, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello stato, avranno dritto ad un'indennità ragguagliata al prezzo stabilito pei primi posti, e quando dovranno percorrere altre vie centesimi venticinque per ogni chilometro tanto nell'andata che nel ritorno;

2.° ai giurati, qualunque sia il mezzo di cui debbano servirsi per recarsi alla residenza della corte di assise centesimi dieci per ogni chilometro percorso nell'andata ed altrettanto nel ritorno.

Art. 116.

Oltre all'indennità di viaggio stabilita dall'articolo precedente

47

per i magistrati ed i giurati non potranno i medesimi esigerne verun' altra per trasporto di bagaglio od altra spesa qualsiasi.

Art. 117.

A termini dell'articolo 456 del codice di procedura penale potendo il presidente del tribunale correzionale procedere all'interrogatorio degli accusati, e potendo a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 marzo 1865, n.° 1723, essere commesso ad uno dei giudici dello stesso tribunale destinato a far parte delle corti di assise, i presidenti di queste ultime, a meno che il servizio della giustizia assolutamente non richieda la loro trasferta per tale oggetto, dovranno astenersi dal recarsi nel capoluogo del circolo delle dette assise anteriormente all'epoca fissata per l'apertura dei dibattimenti.

Art. 118.

Le indennità di *soggiorno*, salvo il caso speciale accennato nell'articolo precedente, non è dovuta ai magistrati delle assise se non dal giorno antecedente a quello in cui comincerà la sessione o *quindicina* sino al giorno in cui finisce, a meno che per l'ora tarda della chiusura dell'udienza si fosse dovuta protrarre la partenza al giorno successivo, al quale in tal caso dovrà estendersi l'indennità.

Quando due o più sessioni saranno le une alle altre consecutive, la detta indennità di *soggiorno* non è dovuta nell'intervallo che corre fra le medesime, a meno che non vi passi uno spazio così breve da non poter far ritorno in residenza.

Art. 119.

La stessa norma dell'articolo precedente sarà osservata anche riguardo a quei giurati che per non aver fatto dimanda di esenzione nel termine di una sessione continuassero il servizio in quelle successive.

Art. 120.

Ai giurati, purchè si trasferiscano ad una distanza maggiore di venti chilometri, oltre all'indennità accordata dal n.° 2.°

dell' art. 115, sarà pure dovuta quella di lire quattro per la giornata di viaggio quando non fosse possibile recarsi al capoluogo nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita.

L'indennità di lire quattro non potrà mai essere accordata se si trovino alla portata di valersi delle ferrovie.

Qualora il presidente della corte di assise, per la distanza a cui trovasi il giurato dalla residenza di essa corte, riconoscesse non essergli stata sufficiente una sola giornata di viaggio potrà accordargli l'indennità in ragione di quelle altre che saranno riconosciute necessarie e che dovranno essere indicate in modo preciso nella tassa.

Art. 121.

I giurati senza distinzione fra ordinari o supplenti i quali risiedono nel capoluogo del circolo delle assise allorchè dovranno rimanere chiusi più di ore sedici in camera di consiglio per deliberare avranno dritto alla stessa indennità di lire quattro che è concessa a quelli che hanno la loro residenza al di là di due chilometri e mezzo dal detto capoluogo quando ne facciano richiesta, e giusta il prescritto dall' art. 264 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n.º 2626.

Art. 122.

Allorchè per urgente necessità di servizio ed a termini dell' art. 158 della legge ora citata un vice-cancelliere di pretura o tribunale, d'accordo tra il primo presidente ed il procuratore generale sarà stato chiamato alle funzioni di cancelliere presso alcuna delle corti di assise fuori della propria residenza, gli verranno accordate le stesse indennità di trasferta e di soggiorno enunciate nel capo III di questa tariffa, semprechè la sua assenza dall'ufficio a cui è addetto non ecceda i giorni cinque; nel caso che la permanenza sia protratta oltre questo termine, se ne dovrà fare rapporto al ministero di grazia e giustizia per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO III.

DELLE SPESE CHE NON DEVONO COMPRESI FRA QUELLE DI GIUSTIZIA

CAPO I.

Delle spese di sepoltura dei condannati e di quelle di trasporto, esposizione, custodia, e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulle pubbliche vie o altrove.

Art. 123.

Le spese di sepoltura dei condannati saranno a carico dei comuni sempre quando le famiglie dei defunti non abbiano reclamato i cadaveri.

Per queste spese spetta ai comuni il dovuto regresso contro gli eredi.

Art. 124.

Saranno parimente a carico dei comuni il trasporto, l'esposizione, la custodia e la sepoltura delle persone trovate nel loro territorio morte sulla pubblica via od altrove.

Nel solo caso accennato nel capoverso dell'articolo 106, le spese di trasporto dei cadaveri saranno anticipate dal pubblico erario.

CAPO II.

Delle spese di traslocamento degli imputati od accusati, e di estradizione dei medesimi e dei condannati, e delle spese di trasporto degli atti, dei processi e degli oggetti che possono servire di prova.

Art. 125.

Gli imputati od accusati saranno tradotti per mezzo dei carabinieri reali in conformità dei regolamenti che riguardano questi ultimi.

Tuttavia se circostanze straordinarie richiederanno un diverso modo di traduzione potrà questo eseguirsi in quella guisa che sarà indicata dagli ufficiali di giustizia con richieste motivate.

Le richieste saranno unite per originale o per copia autenticata dagli ufficiali, che daranno l'ordine, a ciascuna nota di spese da presentarsi da coloro che avranno eseguito il trasporto.

Art. 126.

Allorquando il modo straordinario di traduzione sarà ordinato d'ufficio o richiesto dall'imputato od accusato a causa dell'impossibilità di poter profittare del modo ordinario, la medesima si dovrà comprovare per mezzo del certificato di un medico o di un chirurgo. Questo certificato sarà menzionato nella richiesta e vi resterà annesso.

Art. 127.

Le richieste per la somministrazione dei mezzi di trasporto saranno indirizzate ai sindaci che provvederanno nel miglior modo possibile.

Essi faranno fronte coi fondi del comune alle occorrenti spese, le quali verranno loro rimborsate dal ministero degli interni a norma dei vigenti regolamenti.

Art. 128.

Gli imputati od accusati potranno sempre farsi trasportare

in vettura a proprie spese sottomettendosi alle cautele che secondo i casi verranno prescritte.

Art. 129.

La traduzione degli imputati od accusati all'udienza nell'interno della città dove devono essere giudicati, si potrà eseguire tanto a piedi che col mezzo di vetture chiuse.

Dovrà però essere sempre eseguita con quest'ultimo mezzo in quelle città ove esiste un'impresa particolare in virtù di appalto stipulato collo Stato.

Le spese che all'occorrenza potessero essere occasionate dalla traduzione in vettura di detti imputati ed accusati saranno, sulla richiesta fattane dal comandante l'arma dei carabinieri reali, anticipate dai comuni, i quali ne verranno rimborsati nel modo accennato nell'art. 127.

Art. 130.

I processi e gli oggetti che possono servire all'accusa saranno trasportati dai carabinieri reali, o quando traducono gli imputati od accusati, ovvero per mezzo della loro corrispondenza.

Se gli oggetti non potessero a cagione del loro peso o volume essere trasportati dai carabinieri reali, ne sarà effettuato il trasporto mediante richiesta per iscritto del giudice o del pubblico ministero col mezzo delle vetture pubbliche, ed in qualunque altro modo più economico, osservate le convenienti cautele per la sicurezza degli oggetti.

La richiesta enuncierà il peso e la natura degli oggetti che debbono trasportarsi ed il giorno in cui essi debbono arrivare al loro destino; la medesima resterà annessa alla nota da presentarsi dalla persona incaricata del trasporto.

Questa richiesta sarà indirizzata al sindaco il quale è incaricato di provvedere nel modo prescritto nell'articolo 127.

Nel caso previsto nel precedente capoverso di quest'articolo, non che dal detto articolo 127 si indirizzerà inoltre un'altra

richiesta in iscritto al comandante della stazione dei carabinieri reali affinchè provveda per la occorrente scorta; le due richieste saranno rimesse al comandante il quale è incaricato di far rimettere al sindaco quella che a lui è diretta.

Le spese di trasporto saranno anticipate dai comuni.

Le spese pel trasporto di piante e di altri oggetti caduti in contravvenzione e sequestrati, quando non si possano affidare alla custodia dei proprietari, saranno anche anticipate dai comuni, salvo ad ottenerne il rimborso nel modo suindicato.

Art. 131.

Se per eseguire ordini superiori relativi alla traduzione degli imputati od accusati da un carcere ad un altro posti in diverse città o luoghi, si rendessero necessari mezzi straordinari di trasporto, come per esempio la posta, le diligenze od altri consimili, le spese che i carabinieri dovessero fare a tale scopo lungo la via, verranno loro rimborsate dal ministero dell'interno sulla presentazione della loro nota specificata a cui dovranno unire gli ordini che avranno ricevuti, nonchè le quitanze particolari per le spese che ammettono un tale modo di prova.

In questo caso la richiesta non sarà fatta all'autorità locale ma ai carabinieri.

Se questi ultimi non avessero fondi sufficienti per far fronte alle spese, il giudice che ordina il trasporto farà una richiesta al sindaco locale onde loro provveda quella somma che potrà essere necessaria.

Sull'ordine di trasporto si dovrà fare menzione del montare della anticipazione loro fatta.

Arrivando al luogo della loro destinazione i carabinieri faranno definitivamente regolare dal giudice avanti cui comparisce l'imputato, la spesa da loro incontrata onde ottenerne il rimborso dal ministero suddetto e fare la restituzione del fondo avuto dal sindaco locale.

Eccettuati i veri casi d'urgenza non si impiegheranno i

mezzi straordinari di trasporto menzionati in quest'articolo se non dopo esserne stato riferito al ministero di grazia e giustizia.

Art. 132.

Per l'estradizione degli imputati, accusati o condannati saranno eseguite le stesse norme sopra prescritte e le spese relative saranno, quando ne sia d'uopo, anticipate dai comuni i quali ne verranno rimborsati nella maniera accennata nell'articolo 127.

CAPO III.

Degli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto.

Art. 133.

Gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto, saranno loro somministrati nelle carceri o case di detenzione dai comuni che si trovano lungo il cammino. Questa spesa sarà iscritta colle altre ordinarie delle carceri.

Nei comuni dove non esistono carceri, i sindaci provvederanno perchè si facciano agli imputati od accusati le somministrazioni degli alimenti e delle altre cose loro necessarie; il rimborso ne sarà fatto nel modo stabilito per le spese di trasporto.

TITOLO IV.

DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESAZIONE DELLE MULTE ED AMMENDE.

Art. 134.

Le spese per l'esazione delle multe od ammende pronunciate nei casi previsti dal codice penale e dal codice di procedura penale, saranno regolate secondo le norme prescritte dalla tariffa pei procedimenti civili.

Le sole indennità di trasferta che fossero dovute ai cancellieri ed agli uscieri, anche quando sieno chiamati ad assisterli, e le tasse ai testimoni saranno anticipate dall'erario, salvo quanto è prescritto al successivo art. 228 e al n.º 435 della tariffa civile.

Tutti gli altri diritti di cancelleria al pari di quelli per gli atti fatti nelle altre cause civili nell'interesse dello Stato, non saranno mai ripetibili se non che in fin di lite e dai privati quando questi vengano condannati, oppure dopo ultimati gli atti esecutivi quando siasi a questi proceduto.

L'erario avrà il dritto di rimborso dell'anticipazione di queste spese, secondo le regole di dritto, contro le parti condannate.

Art. 135.

Le stesse norme prescritte nella prima parte del precedente articolo saranno osservate, quanto alla tassa, negli atti promossi per ottenere la restituzione delle somme state depositate nella cassa dei prestiti e depositi per cauzioni penali.

Per la riscossione di tutte le somme anticipate dallo Stato come per le altre al medesimo dovute per le cause fatte nel suo interesse in materia civile, dovranno i cancellieri osservare le prescrizioni contenute nei numeri 423, 424, 425 e seguenti della tariffa civile sotto le pene comminate dal successivo n.º 467 e sotto la loro responsabilità come al n.º 428 della tariffa medesima.

TITOLO V.**DEL PAGAMENTO E DEL RICUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
E DELLE PENE PECUNIARIE****CAPO I.***Del modo di pagamento.***Art. 136.**

L'anticipazione delle spese enunciate nel titolo I e II della presente tariffa, nei casi in cui sia a carico del pubblico erario, sarà fatta dall'amministrazione delle tasse e del demanio per mezzo degli agenti demaniali e dei cancellieri delle preture nei mandamenti ove non furono stabiliti tali uffici, e dai cancellieri stessi o da quelli dei tribunali e delle corti nel caso previsto dall'articolo 159 capoverso secondo, e dai procuratori generali per quelle di cui all'articolo 114.

Però se i procedimenti rifletteranno le dogane, le gabelle, i dazi ed il marchio dell'oro e dell'argento, la medesima sarà eseguita dai ricevitori di ciò incaricati per parte delle rispettive amministrazioni.

Le spese fattesi nell'interesse delle parti civili e quelle nei procedimenti risguardanti le provincie ed i comuni non che i consorzi delle une e degli altri, in cui a termini dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865 n.° 2134 corre obbligo ai medesimi di farne l'anticipazione, saranno pagate dai cancellieri colle somme presso di loro depositate nel modo prescritto dagli articoli 60, 61 e seguenti di questa tariffa.

La stessa cosa sarà eseguita per le spese di difesa quando

gli imputati od accusati avranno fatto presso i detti cancellieri l'occorrente deposito in conformità del disposto dall'articolo 329 del detto regolamento generale giudiziario.

Le spese di trasferta per le verifiche ai registri dello stato civile per parte dei procuratori del Re e dei pretori saranno pagate dai ricevitori dei comuni nell'interesse dei quali hanno luogo.

Art. 137.

Il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti di cui è cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa tariffa sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa o siano stati chiamati d'ufficio ai dibattimenti innanzi alle corti od ai tribunali correzionali, sarà fatto su tassa del presidente che avrà diretto i dibattimenti medesimi.

In ogni altro caso sarà fatto su tassa dei membri della sezione d'accusa, dei giudici istruttori, o dei pretori, sia che procedano d'ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata l'istruzione, salvo circa ai medici, chirurghi ed altri periti, quanto è prescritto negli articoli 26 e 33.

Art. 138.

Le spese di trasferta enunciate nel capo III, titolo anzidetto, quando saranno eseguite dai pretori, dal giudice istruttore, o dal procuratore del Re, dai rispettivi cancellieri e segretari, non che dagli uscieri si pagheranno su decreto del presidente del tribunale correzionale.

La stessa cosa sarà osservata al riguardo delle trasferte fatte dai pretori di mandamento per le verifiche dei registri dello stato civile.

Art. 139.

Se le trasferte saranno state fatte dai procuratori del Re per le verifiche straordinarie ai registri medesimi, o dai presidenti e membri della sezione d'accusa, dai procuratori generali, loro sostituti e dai presidenti del tribunale correzionale saranno

pagate su decreto del primo presidente della corte d'appello di cui fanno parte o da cui dipendono.

Alle autorità giudiziarie di cui nell'art. 138 spetterà il rilasciare i decreti pel pagamento delle indennità delle trasferte e vacanze ai depositari pubblici o privati di cui è cenno negli articoli 48 e 49, salvo che si debba loro accordare più di una vacanza, nel qual caso l'approvazione della tassa dovrà essere fatta dal presidente del tribunale o della corte

Art. 140.

Il pagamento delle spese di custodia accennate negli articoli 102 e seguenti del capo VI, titolo I, sarà fatto per decreto del presidente della corte o del tribunale secondo che si tratti di processura istruita da un consigliere o da un giudice o pretore e qualunque sia la somma stata accordata alle persone ivi contemplate, osservate però le prescrizioni contenute negli articoli medesimi.

Quello delle spese di cui nei capi VII e VIII sarà fatto sulla tassa delle rispettive autorità giudiziarie che le avranno ordinate, tanto se procedano d'ufficio che per delegazione.

Art. 141.

Le indennità di trasferta di cui nel capo II, titolo II, da accordarsi ai magistrati delle assise, ed occorrendo, al vice-cancelliere della corte d'appello designato a fungervi le veci di cancelliere, saranno pagate con decreto del primo presidente della corte d'appello da cui dipende la corte d'assise.

Quelle finalmente nello stesso capo enunciate da darsi ai giurati, saranno pagate con ordinanza del presidente della corte d'assise a cui saranno intervenuti.

Art. 142.

A tutte le tasse e decreti mentovati nel precedente articolo, dovrà precedere, come fu prescritto per quelle menzionate nell'articolo 130 del regolamento generale giudiziario, il visto del pubblico ministero presso il tribunale o la corte il di cui presidente deve rilasciarle.

Sono però escluse da questa disposizione le tasse che riflettono i testi e periti menzionati nella prima parte del medesimo, i giurati, i medici, chirurghi e gli altri periti di cui nel primo capoverso di esso articolo quando viene loro accordato non più di una vacanza, i depositari pubblici e privati allorchè le vacanze ai primi concesse non siano maggiori di una.

Insorgendo qualche contestazione sull'ammontare delle note della trasferta e delle altre tasse o pel *visto negativo* del pubblico ministero o per altra causa, la medesima, trattandosi di note o tasse da rilasciarsi dai presidenti del tribunale correzionale, sarà risolta dal tribunale in camera di consiglio e sentito il pubblico ministero.

Tanto a questo che al funzionario od alla parte interessata spetterà il dritto all'appello avanti la corte in sezione d'accusa.

Art. 143.

Trattandosi di note o tasse approvate con decreto dei presidenti di corte d'appello, le contestazioni saranno portate al giudizio della corte in sezione d'accusa, che pronunzierà in modo definitivo.

Art. 144.

Nel decreto, oltre le indicazioni state prescritte dall'articolo 129 del regolamento generale giudiziario per le tasse in occasione di trasferte speciali, da applicarsi anche per quelle dei testimoni, periti ed altre persone a di cui favore sono spedite, si dovrà far risultare

a) della natura della causa che diede luogo alla tassa, spiegando se sia di giurisdizione ordinaria o di altra qualsiasi;

b) del tempo impiegato in quanto alla perizia, testimonianza od altro atto;

c) e degli articoli della tariffa in forza dei quali la tassa è dovuta.

Nel caso in cui il segreto della procedura esiga che si taccia la natura del reato, basterà far risultare dalla tassa che

Orto

59

il reato appartiene alla giurisdizione ordinaria o ad altra, oppure che si tratta di contravvenzione alle dogane, alle gabelle, al dazio ed al marchio.

Art. 145.

Se un testimonio si trova nell'impossibilità di fare le spese della sua trasferta, gli sarà spedito dal presidente del tribunale correzionale del luogo di sua residenza, ed in mancanza di esso dal pretore del mandamento, un mandato provvisorio a conto di ciò che potrà spettargli per la sua indennità.

Art. 146.

Il presidente del tribunale od il pretore dovranno dare immediato avviso della spedizione del mandato all'autorità avanti la quale il testimonio è citato a comparire.

Un avviso identico all'agente demaniale del luogo dovrà essere dato da quello che avrà pagata la tassa e dovrà inoltre nell'atto del pagamento far menzione dell'acconto in margine od appiè della copia della cedola di citazione.

La somma accordata in acconto non dovrà sorpassare il montare dell'indennità dovuta per l'andata al luogo in cui deve seguire l'esame. Il testimonio che non presenterà all'autorità procedente la copia di citazione, non riceverà se non l'indennità dovuta pel suo ritorno.

Trattandosi di testimonio residente all'estero il mandato di pagamento sarà spedito dal console del luogo, e l'avviso prescritto da quest'articolo sarà da lui dato al ministero di grazia e giustizia, che lo comunicherà immediatamente all'autorità giudiziaria avanti la quale il testimonio è chiamato a comparire.

La somma occorrente e nei limiti accennati dal secondo capoverso sarà portata in conto delle spese del ministero medesimo.

Art. 147.

Gli agenti demaniali incaricati del pagamento delle tasse avranno dritto, come per quelle delle trasferte giudiziarie di

cui è cenno nel citato art. 131 del regolamento generale giudiziario, di fare anche le loro osservazioni sopra tutte le altre accennate in questa tariffa.

Se i funzionari che le rilasciarono persistono nel decreto emanato, gli agenti ne eseguiranno il pagamento mediante ricevuta degli interessati, salvo a promuoverne il rimborso quando lo riconoscano indebito uniformandosi al disposto del successivo articolo 165.

Art. 148.

I funzionari giudiziari che avranno rilasciate le tasse e gli ufficiali del pubblico ministero che vi avranno apposto il *visto* saranno sempre responsabili di ogni abuso od eccedenza nelle medesime, e ciò solidariamente colle parti che le hanno riscosse, salvo il loro regresso contro di esse.

In caso di contestazione pronunzierà il tribunale in camera di consiglio se la tassa fu rilasciata da un pretore o dal giudice istruttore o dal presidente, e la corte in sezione d'accusa se da uno de'suoi membri, salvo il dritto all'appello ed al ricorso in cassazione a seconda dei casi.

L'istanza verrà promossa dall'agente demaniale che ne sarà incaricato.

Art. 149.

I mandati, di cui non sarà stato richiesto il pagamento entro due mesi dalla loro data e da quella degli atti pei quali sono dovute le tasse o le indennità non potranno più essere esatti.

Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai pretori e loro cancellieri e quelle per più vacanze ai periti per le quali il termine utile per la riscossione sarà di sei mesi.

Art. 150.

I mandati rilasciati sull'erario nei casi previsti dal capoverso dell'articolo 563 e degli articoli 565 e 566 del codice di pro-

cedura penale dovranno enunciare che non vi è parte civile in causa, o che tanto la parte civile che l'imputato od' accusato hanno comprovato la loro indigenza, a meno che i testimoni sieno stati citati ad istanza del pubblico ministero usando della facoltà che gli è concessa dal detto articolo 566.

Art. 151.

Il pagamento delle tasse per trasferte giudiziarie, che a termini del citato articolo 131 del regolamento generale giudiziario viene eseguito dagli agenti demaniali al cancelliere, potrà farsi ugualmente al segretario del pubblico ministero, purchè il presidente del collegio abbia espresso questa facoltà nel decreto che ordinò il pagamento della tassa relativa alla trasferta di quest' ultimo.

Art. 152.

Ogni altra tassa sarà pagata mediante ricevuta della parte a cui spetta, la quale dovrà apporvi il suo nome e cognome, e se questa è illetterata, si richiederà la presenza di due testimoni che si sottoscriveranno appiè della tassa medesima, salvo quanto è prescritto nella prima parte del successivo articolo 159 o sieno pagati alla presenza del pretore e portino il visto di cui nel successivo articolo 154.

Se il luogo dell'esame del testimonio o del perito non è quello in cui risiede l'agente demaniale incaricato del pagamento delle spese di giustizia, il mandato dovrà essere pagato dal cancelliere del mandamento alla presenza del pretore appena finita la deposizione.

Art. 153.

Onde eseguire tali pagamenti i cancellieri dovranno valersi dei proventi di loro ufficio e spettanti all'erario, e nel caso fossero insufficienti potranno richiedere all'agente demaniale una somma in anticipazione non superiore alle lire cinquanta.

I mandati pagati dai cancellieri saranno ricevuti e scontati dagli agenti demaniali tanto in pagamento di tasse di registro,

quanto a conto dei versamenti mensili e delle tasse o somme dovute in materia penale.

Art. 154.

I pretori dovranno sorvegliare che i pagamenti fatti dai loro cancellieri siano eseguiti nelle somme integrali da essi fissate ai testimoni, periti, ecc., ed a giustificazione dell'adempimento per parte loro a tale obbligo saranno tenuti di apporre a margine od a calce dei mandati la dichiarazione *visto pagarsi al la somma di* indicandovi il cognome ed il nome di chi riceve la tassa e la somma *in tutte lettere*. Questa dichiarazione sarà firmata dal pretore.

La stessa dichiarazione dovrà apporsi a qualsiasi altro mandato per spese di giustizia, che debba spediti nei modi dianzi accennati e sia pagato dai cancellieri delle preture.

Art. 155.

I mandati di pagamento oltre all'essere spediti con moduli a stampa dovranno poi essere scritti in carattere nitido, senza alcuna cancellazione, raschiatura, correzione od altra qualsiasi alterazione, e quando occorresse qualche errore dovranno essere rifatti prima che sieno firmati dall'autorità giudiziaria, o dalle persone a favore delle quali furono spediti o dai testimoni.

Gli spazi intermedi negli stampati, che dovessero rimanere in bianco, saranno dai cancellieri chiusi con linea in nero per modo che non vi si possano riportare indicazioni o cifre.

Art. 156.

È vietato alle autorità giudiziarie di apporre la loro firma su mandati che fossero in contravvenzione alle prescrizioni dell'articolo precedente, ed i cancellieri che le avessero in qualunque modo violate incorreranno di pien diritto nella perdita delle somme che avessero sborsate ed in una pena pecuniaria di lire dieci.

Quando si presentino dubbi sulle tasse da accordarsi, i pretori dovranno riferirne ai procuratori del Re ed attenersi alle istruzioni che loro verranno date.

Art. 157.

I mandati di pagamento che mancassero di alcuna delle indicazioni prescritte non saranno ammessi in rimborso dagli agenti demaniali, i quali dovranno prima richiedere le opportune rettifiche ai cancellieri che li avranno autenticati o pagati.

Quelli che fossero in contravvenzione all'articolo 155, o mancassero dell'annotazione prescritta dall'articolo 154, non potranno essere pagati nè ammessi in rimborso, e non potranno neppure restituirsi ai cancellieri od ai privati a favore dei quali si fossero spediti.

Art. 158.

Gli agenti demaniali ai quali fosse presentato qualche mandato in contravvenzione agli articoli 154 e 155 saranno tenuti di farne constare con processo verbale, e quindi per mezzo della direzione informarne senza grave ritardo il procuratore del Re, da cui dipende la pretura o l'ufficio che lo avrà spedito unendovi copia del verbale redatto, acciò promuova contro i funzionari l'applicazione delle pene incorse nel caso vi si riscontrassero gli estremi di reati previsti dal codice penale.

Gli stessi agenti dovranno per parte loro esaurire gli atti opportuni per la riscossione delle pene incorse a termini dei precedenti articoli.

Art. 159.

I mandati devono essere riscossi *personalmente* dai privati e dai funzionari ai quali furono rilasciati o da persona da essi incaricata *con dichiarazione scritta e firmata a tergo* dei mandati medesimi, salvo quanto è prescritto all'art. 151 di questa tariffa.

I mandati in capo a persone illetterate dovranno essere riscossi personalmente.

L'obbligo del pagamento dei mandati potrà pure dai procuratori generali e dai procuratori del Re essere imposto ai can-

cellieri delle corti, dei tribunali e delle preture nei casi in cui per speciali circostanze si ravvisasse opportuno e di minore aggravio dei privati che avessero residenza fuori del capo luogo, con che però ne sia dato preventivo avviso al direttore delle tasse e del demanio della provincia e non vi sia dissenso per parte sua.

In caso di dissenso dovrà esserne fatto rapporto al ministero di grazia e giustizia per gli opportuni provvedimenti a prendersi di concerto con quello delle finanze.

Art. 160.

Tutti i mandati che saranno spediti dai presidenti delle corti e dei tribunali, o dai consiglieri, dai giudici e dai pretori incaricati dell'istruzione dovranno essere iscritti *per ordine di data* nel registro di cui all'art. 131 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n.° 2641.

La *data* che deve servire di norma per l'iscrizione dei mandati è quella stessa degli atti per l'esecuzione dei quali si resero necessarie e furono richieste le tasse.

Quelle per le indennità di trasferta dei consiglieri e giudici istruttori potranno essere iscritte anche sotto la data del giorno successivo al ritorno, ma dovrà farsi cenno di ciò nella colonna *osservazioni*.

Le somme dovute ai pretori e cancellieri per le loro trasferte dovranno essere senza ritardo iscritte nel registro di loro ufficio come è prescritto nel precedente capoverso, ed in quello del tribunale alla data dell'ordinanza del presidente; a questa data si iscrivono pure quelle accordate ai presidenti delle assise, ai procuratori generali o loro sostituiti ed ai giurati.

Il registro accennato in quest'articolo sarà conforme al modulo n.° 12 annesso alla presente e prima di essere posto in uso dovrà essere numerato e quindi vidimato in cadun mezzo foglio dal procuratore generale e dal procuratore del Re.

Albert

Art. 161.

Le iscrizioni che saranno fatte sul registro accennato nell'articolo precedente dovranno portare le indicazioni tutte richieste dal modulo, e non potrà lasciarsi fra esse alcuno spazio in bianco.

Sulle tasse spedite dovrà riportarsi il numero d'ordine di tale registro e la data dell'iscrizione.

Le contravvenzioni a questo ed al precedente articolo sono punite con ammenda di lire dieci.

Art. 162.

Appena ultimata l'audizione dei testimoni e l'esaurimento delle operazioni che possono dar luogo a spedizione i cancellieri mandamentali dovranno presentare al pretore il registro di cui sopra, il quale, esaminate le fatte iscrizioni, apporrà sulla linea immediatamente successiva all'ultima di esse il *visto chiuso il col numero per la somma di*

I cancellieri che non presentassero tale registro al pretore incorreranno nell'ammenda di lire cinque.

Art. 163.

Tutti i cancellieri dovranno ritirare dai periti e testimoni le cedole di citazione loro rimesse dagli uscieri e conservarle con numero d'ordine a corredo delle fatte spedizioni dei mandati a termini dell'articolo 17 della presente tariffa.

Art. 164.

Le cedole accennate nell'articolo precedente, non che un estratto autentico dal pretore del registro indicato nell'art. 160, dovranno essere trasmessi agli agenti demaniali al fine di cadun mese e non più tardi del quinto giorno di quello successivo valendosi di modulo a stampa conforme al n.° 13 di quelli annessi.

Gli agenti demaniali faranno il riscontro delle tasse pagate con quelle iscritte; essi potranno richiedere anche la comunicazione del registro suddetto e dei repertori penali degli uscieri,

e riscontrando irregolarità od abusi nella spedizione dei mandati ne faranno risultare con apposito verbale a rimettersi in copia per mezzo della direzione demaniale al procuratore generale od al procuratore del Re per le opportune provvidenze.

Art. 165.

Sorgendo dubbio che una tassa sia indebita, eccessiva o simulata gli agenti demaniali, *anche quando ne avessero già sborsato l'ammontare*, ed avessero omesso di fare le loro osservazioni a senso dell'articolo 147, saranno *sempre* in dritto di agire in ripetizione contro le autorità giudiziarie che ne avranno ordinato il pagamento, ed in ogni caso dovranno riferirne senza ritardo alla direzione demaniale che potrà, ove lo ravvisi opportuno, rivolgersi al procuratore generale onde sieno assunte accurate informazioni, ed occorrendo si possa provvedere e riferirne al ministero di grazia e giustizia.

Il risultato delle informazioni da assumersi dovrà essere notificato all'ufficio riferente per opportuna norma.

Art. 166.

Per ciò che si riferisce alle cancellerie delle corti e dei tribunali il *visto giornaliero* di cui all'articolo 162 sarà apposto dai segretari del rispettivo procuratore generale o procuratore del Re, e questi potranno anche dare tale incarico ad uno dei sostituti cancellieri della corte o tribunale, purchè però le esigenze del servizio permettano che tale sostituto non abbia ad essere occupato contemporaneamente in affari penali o nella spedizione delle tasse relative.

Art. 167.

Gli estratti del registro prescritto dall'articolo 160 ultimo capoverso, i quali devono spedirsi a termini dell'articolo 164 agli agenti demaniali al fine di ciascun mese, saranno per le corti ed i tribunali autenticati dal segretario del pubblico ministero.

Il registro medesimo dovrà poi essere da tutti i cancel-

lieri presentato al *visto* del procuratore generale o del procuratore del Re in occasione delle visite trimestrali prescritte al n.° 440 della tariffa civile, i quali fatte le osservazioni che occorressero, apporranno la data e la loro firma sulla linea successiva all'ultima iscrizione fattavi.

CAPO II.

Sussidi accordati agli uscieri per gli atti eseguiti.

Art. 168.

Tutti gli atti eseguiti dagli uscieri in materia penale pei quali si fa o potrebbe farsi luogo a percezione di qualsiasi dritto od indennità a termini di questa tariffa devono essere iscritti giornalmente nel repertorio prescritto dall'art. 96 quando anche si fossero eseguiti in località estranea al distretto dell'autorità giudiziaria a cui sono addeetti.

Art. 169.

Il repertorio sarà conforme al modulo stabilito dal ministero di grazia e giustizia, e vi si dovranno riportare tutte le somme riscosse nelle colonne ad esse assegnate e tutti i dritti e le indennità che possono essere dovute, e di cui nell'articolo precedente, di qualunque natura essi sieno.

Art. 170.

Per la tenuta dei repertori in materia penale, per le verificazioni a farsi ai medesimi e per gli *stati* a trasmettersi dovranno gli uscieri osservare le prescrizioni tutte contenute nel titolo II, parte IV della tariffa civile sotto le pene comminate in essa al n.° 467.

Art. 171.

Le indennità di trasferta accennate nella prima parte dell'art. 46 saranno sempre anticipate dall'erario.

Art. 172.

Tutti gli altri dritti ad essi devoluti e le altre indennità di trasferta ammesse a loro favore dalla presente tariffa saranno ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati ad eccezione di quelle accennate nell'articolo precedente e poste a carico di coloro che richiedono gli atti.

Art. 173.

Gli uscieri i quali con i proventi da essi percepiti per atti di loro ufficio di qualunque natura sieno tanto in materia civile che penale, e collo stipendio che fosse loro assegnato non vengano a conseguire annualmente, quelli delle preture lire 800, quelli dei tribunali lire 1000, e quelli delle corti lire 1200, potranno ottenere un'indennità a titolo di *sussidio* per i dritti penali accennati nel precedente articolo.

Art. 174.

Quest' indennità dovrà però essere ristretta a modo, che riunita ai proventi suddetti ed allo stipendio, quando ne avessero, non si eccedano le somme determinate per cadun usciere in proporzione dell'ufficio a cui è addetto.

Quando gli uscieri delle preture saranno incaricati di eseguire atti di loro ufficio nei mandamenti vicini per assenza od impedimento dei loro colleghi, le tasse loro dovute per atti in materia penale saranno sempre rimborsate per intero.

Le indennità di trasferta però dovranno essere calcolate tenendo conto delle sole distanze portate dalla tabella esistente nell'ufficio di pretura da cui dipende la località dove l'atto fu eseguito.

Nel caso accennato dal primo capoverso che precede, gli atti che gli uscieri eseguissero in materia civile dovranno pure essere iscritti sui loro repertori civili, e computarsi nel determinare la somma loro dovuta a senso degli articoli 173, 176, 185 e 186.

Art. 175.

L'indennità da corrispondersi agli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura essendo accordata in compenso dei servigi prestati nell'interesse dello Stato anche in materia civile, e come *sussidio* per gli atti eseguiti in materia penale non potrà mai eccedere la somma complessiva, che per gli atti stessi potrà essere riscossa, per cui quand'anche l'ammontare dei dritti medesimi riunito agli altri proventi da essi percepiti per altri atti di loro ufficio non fosse sufficiente, non dovrà mai essere ad essi accordata una somma maggiore.

Le tasse che fossero dovute per atti in materia civile fatti nell'interesse dello Stato, e che gli uscieri sono tenuti di eseguire gratuitamente, non potranno mai essere portate in ripetizione se non che a carico dei privati quando vengano condannati al rimborso, eccettuate le spese di trasferta e dei testimoni a senso dell'articolo 134.

Art. 176.

I proventi esatti dagli uscieri in materia civile o penale dovranno computarsi collettivamente per tutti gli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura senza tener conto se riscossi dall'uno o dall'altro di essi, dovendosi ritenere come se fossero in comune gli introiti.

Le indennità saranno pure assegnate complessivamente a favore di tutti e non ai singoli individui.

Art. 177.

Dalla somma dei dritti esatti in materia civile e penale si dovranno dedurre le pensioni ed i sussidii che con decreto ministeriale sieno stati imposti agli uscieri a favore dei loro predecessori od alla famiglia di questi, e ciò in proporzione del trimestre.

Art. 178.

L'indennità da corrispondersi agli uscieri non costituisce per essi un dritto verso l'erario, ma è un compenso assegnato

esclusivamente a quelli che hanno esigui introiti tenendo anche conto del numero degli atti che compiono, delle somme che percepiscono dalle parti per le trasferte eseguite, della loro solerzia nell'adempimento dei loro doveri e della loro condotta.

Art. 179.

Spetta ai procuratori generali presso le corti il determinare l'ammontare delle indennità da accordarsi a termini degli articoli precedenti, ed il rilasciare gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato.

Il ministro di grazia e giustizia potrà sulla proposta dei procuratori generali accordare in fine di cadun anno maggiori sussidi agli uscieri di mandamento e dei tribunali, che non ostante quelli già accordati non avessero raggiunta la somma determinata coll'art. 173, in modo però da non potersi mai in complesso eccedere la somma medesima.

Art. 180.

Cogli stati trimestrali dei proventi in materia civile e penale, che dagli uscieri delle corti dovranno essere rimessi ai procuratori generali a termini dell'articolo 170 di questa tariffa e delli numeri 460 e 461 di quella civile, si dovrà compilare per doppio originale uno *stato riassuntivo*, giusta il modulo determinato dal ministero di grazia e giustizia.

Art. 181.

Dai risultati degli *stati riassuntivi* trasmessi dai procuratori del Re a termini del n.º 462 della tariffa civile, e da quello compilato come all'articolo precedente, si determina l'indennità da assegnarsi agli uscieri, e se ne iscrive la somma che verrà stabilita nell'apposita colonna degli *stati* medesimi.

Art. 182.

Gli ordini di pagamento saranno pure rilasciati con moduli conformi a quelli stabiliti come sopra, ed il pagamento delle somme assegnate sarà eseguito dagli agenti demaniali o dai cancellieri delle preture a termini degli articoli 151 e 152, osservando le stesse norme stabilite per le altre spese.

Art. 183.

A tergo degli ordini rilasciati in esecuzione dell'articolo precedente si dovranno stendere gli estratti dello *stato riassuntivo* nelle parti relative a ciascuno di essi ed a loro giustificazione nella revisione a farsene dalla corte dei conti o da chi per essa.

Art. 184.

Se per ogni tribunale o pretura non vi sarà che un usciere, il mandato di pagamento dell'indennità sarà a lui intestato e la quitanza sarà da lui spedita.

In ogni altro caso l'ordine di pagamento sarà spedito a favore degli uscieri della corte, tribunale o pretura, e sarà esigibile mediante quitanza del cancelliere.

Ove gli uscieri non convenissero circa il modo di dividere l'indennità loro assegnata, verrà determinato dal pretore, dal procuratore del Re, o dal procuratore generale tenuto conto del numero e dell'ammontare degli atti, delle trasferte eseguite in materia penale, non che del servizio prestato alle udienze e delle esazioni che ciascuno di essi avesse fatte per altri atti.

Art. 185.

Gli uscieri delle preture potranno richiamarsi dalla data provvidenza al procuratore del Re.

Se qualcuno di essi o per cattiva condotta, o per poca diligenza, o per altra causa se ne fosse reso immeritevole potrà essere escluso dal partecipare all'indennità, ed a questo fine i pretori ed i procuratori del Re dovranno fare le opportune proposte in occasione della trasmissione degli stati trimestrali.

Art. 186.

Le indennità da accordarsi come *sussidio* devono ripartirsi a rate trimestrali ed in base all'articolo 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere per ciascun usciere di pretura le lire 200, per quelli di tribunale le lire 250 e lire 300 per quelli delle corti.

L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare l'indennità nei trimestri successivi dello stesso anno e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

Art. 187.

I dritti degli uscieri in materia civile si considereranno sempre esatti, quantunque non lo fossero stati, fatta eccezione di quelli che si riferiscono ad atti eseguiti nell'interesse dello Stato o di persone o corpi morali ammessi alla gratuita clientela o di altri casi nei quali l'esazione sia per legge rimandata alla fine delle cause.

Art. 188.

Le somme dovute per indennità di trasferta tanto in materia civile che penale saranno segnate in repertorio in apposita colonna; però nel formare il complessivo ammontare di tutte le percezioni da essi fatte onde fissare la somma che potrà essere anticipata a termini degli articoli 173 e 174 le somme riscosse per indennità di trasferta per atti in materia civile non vi saranno calcolate.

Art. 189.

Gli uscieri che avessero ommesso di iscrivere a repertorio alcuno degli atti da essi eseguiti o non vi avessero riportate con esattezza tutte le tasse percepite oltre alla pena incorsa a termini dell'articolo 170 dovranno essere esclusi dal partecipare a qualsiasi indennità, e la quota ad essi spettante resterà devoluta all'erario.

In tal caso per determinare la quota a lui dovuta si prende base dal numero degli uscieri e come se ne spettasse una porzione uguale a ciascuno.

Art. 190.

In caso si rilevasse che uno stesso usciere avesse di nuovo ommesso di iscrivere a repertorio o negli stati alcuni degli atti da lui eseguiti non potrà più essere ammesso ad alcun sussidio per atti in materia penale, e potrà inoltre essere punito colla sospensione o destituzione a seconda delle circostanze.

sono ripetibili a termini di questa tariffa, valendosi delle note o parcelle unite agli atti e confrontandole cogli atti medesimi.

Le note per tal modo redatte dovranno conservarsi in ufficio in originale e giusta le prescrizioni dell'articolo 59.

Art. 195.

Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione:

- a) Del nome, cognome, figliazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori;
- b) Dello stato di loro fortuna risultante dal processo;
- c) Della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza;
- d) Dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunziato il provvedimento, od innanzi a cui ebbe luogo la desistenza;
- e) La distinta dei dritti dovuti a ciascun ufficiale ed in rimborso all'erario nazionale per le spese anticipate per testi, periti, trasferte;
- f) Quelli devoluti allo stesso erario per dritti di cancelleria, fatta eccezione del decimo riservato ai cancellieri colla legge sull'ordinamento giudiziario;
- g) Le tasse di bollo.

Art. 196.

Nelle stesse note si dichiarerà inoltre se la sentenza di condanna nelle spese sia solidaria o per disposizione espressa della sentenza, ovvero in forza delle leggi e regolamenti in vigore.

Nei casi di ammissione alla libertà provvisoria s'indicherà pure nella nota anzidetta se vi fu deposito di somma o se la cauzione fu personale e prestata da un terzo, ed in questo caso si indicherà il suo cognome, nome, paternità e domicilio, come anche la data dell'atto di cauzione e la somma a cui essa si estende.

Art. 197.

Le note redatte nel modo prescritto dagli articoli precedenti

Art. 191.

Non ostante i sussidi accordati agli uscieri colle disposizioni contenute negli articoli precedenti, essi avranno tuttavia dritto di conseguire alla fine delle cause penali le tasse loro dovute, semprechè dai cancellieri o dagli agenti demaniali se ne possa ottenere la riscossione dai condannati o dai loro fideiussori.

Art. 192.

I dritti accennati nel precedente articolo riscossi o ricevuti dai cancellieri dovranno essere rimessi agli uscieri ed iscritti a repertorio fra i proventi del mese in corso.

In caso di omessa iscrizione i cancellieri incorreranno nella pena pecuniaria di lire dieci oltre a quelle più gravi in caso di reato previsto dal codice penale.

Art. 193.

I procuratori generali faranno conservare nel loro ufficio uno dei due originali degli *stati riassuntivi* dei proventi degli uscieri.

L'altro originale degli stessi *stati* sarà trasmesso al ministero di grazia e giustizia unendovi una tabella portante il quadro complessivo dei proventi e spese relative in ciascun distretto di corte.

CAPO III. —

Della liquidazione, riscossione e riparto delle spese di giustizia dovute all'erario, ai cancellieri ed agli uscieri.

Art. 194.

I cancellieri presso le autorità giudiziarie che avranno pronunziate le sentenze od ordinanze definitive sulle processure in materia penale o che avranno ricevuto l'atto di desistenza dovranno nel termine di giorni dieci redigere uno stato di liquidazione, ossia una nota di tutte le spese di giustizia, che

saranno dai cancellieri presentate nel termine stesso fissato dall'articolo 194 al pubblico ministero od a chi lo rappresenta presso l'autorità giudiziaria che ha pronunciata la condanna, il quale dovrà riconoscere coll'esame degli atti se sono regolari ordinando le correzioni od aggiunte che riconoscerà opportune, e vi apporrà quindi il suo *visto*.

Art. 198.

Tali note saranno rese esecutorie sull'istanza dello stesso pubblico ministero con un decreto steso appiè delle medesime dai presidenti dei rispettivi collegi e dai pretori, i quali dovranno fare un'esatta verifica di ciascun dritto annotato, ridurre a giusta tassa le somme eccedenti e cancellare quelle che non fossero legalmente dovute.

Art. 199.

Per facilitare la liquidazione delle spese e la formazione degli *stati* i cancellieri di mandamento o dei tribunali correzionali sono obbligati di stendere una nota delle spese per tutti i processi istrutti colla loro assistenza e che dovranno essere sottomessi alla decisione del tribunale o della corte.

Questa nota sarà ammessa al volume degli atti del procedimento tosto che essi saranno terminati e prima che siano trasmessi all'autorità superiore, e vi si dovranno comprendere *in modo distinto e per cadun atto* tutte le spese che durante l'istruzione fossero state anticipate dall'erario, ed indicare distintamente tutti i dritti ripetibili come all'articolo 194, sotto pena di un'ammenda di lire 10 in caso di omissione.

Art. 200.

Quando l'istruzione si farà da vari pretori per delegazione, i cancellieri rispettivi dovranno aggiungere alla nota delle spese la parte che li concerne, nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 201.

Il cancelliere della corte, del tribunale o del pretore che avrà

pronunziato la sentenza od ordinanza definitiva dovrà comprendere nello stato generale delle spese prescritto dall'articolo 194, quelle che risultano dalle note parziali menzionate negli articoli 199 e 200 uniformandosi nel resto alle norme stabilite dallo stesso art. 194.

Art. 202.

In occasione di appello dalle sentenze dei pretori o dei tribunali correzionali, se la sentenza definitiva dell'autorità superiore avrà confermata quella appellata, oppure avrà solamente ridotta la pena, la nota generale delle spese dovrà essere fatta dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che avrà emanato la sentenza portata in appello.

Qualora invece la pena inflitta nella stessa sentenza venga ad essere aumentata in appello, la nota generale anzidetta dovrà in tal caso essere fatta dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che avrà pronunziato in secondo grado.

Art. 203.

In entrambi i casi accennati dall'articolo precedente dovranno i cancellieri formare una sola nota a termini dell'articolo 194 e comprendere in essa le spese tutte tanto del primo che del secondo giudizio.

A quest'effetto i cancellieri dei pretori e dei tribunali correzionali, in occasione della trasmissione degli atti per l'appello, vi uniranno la nota delle spese occorse nella spedizione del processo distinta come è cenno nel precedente articolo 199, e viceversa, i cancellieri della corte o del tribunale correzionale col ritorno degli atti, cui sarà annessa copia della sentenza in conformità del disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, vi uniranno ugualmente la nota delle spese cui diede luogo il giudizio di appello.

Art. 204.

Per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia accertate come negli articoli precedenti si osserveranno le prescrizioni tutte contenute nel capo che segue.

77

Manera

Per la riscossione di quelle riservate agli agenti demaniali e di cui nel capoverso dell'art. 206 si osserveranno dai cancellieri le speciali istruzioni che verranno date dal Ministero delle Finanze.

Le somme dovute ai difensori per i loro onorari saranno da essi riscosse osservando le prescrizioni per le altre cause in materia civile.

CAPO IV.

Della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.

Art. 205.

I cancellieri che per disposto degli articoli 154 e 155 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n.° 2626, sono incaricati della percezione delle tasse spettanti all'erario per atti in materia civile, vengono pure pareggiati agli agenti delle finanze per quanto si riferisce alla riscossione delle spese di giustizia e delle altre somme devolute al tesoro dello Stato per le pene pecuniarie portate dalle sentenze ed ordinanze definitive pronunziate dalle autorità giudiziarie o dovute a seguito di desistenza.

Art. 206.

I cancellieri in esecuzione dell'obbligo loro imposto coll'articolo precedente dovranno perciò concorrere cogli agenti delle finanze alla riscossione delle multe e spese di giustizia osservando le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Agli agenti demaniali resta esclusivamente riservata la riscossione delle somme dovute a seguito di oblazione, di quelle dovute per multe e spese dai funzionari dell'ordine giudiziario e delle altre tutte non comprese nel precedente articolo e che per qualsiasi titolo possano essere dovute a seguito di sentenza od altrimenti in applicazione dei codici vigenti e dei regolamenti speciali, a termini della legge 26 gennaio 1865 n.° 2134.

Gli stessi agenti demaniali potranno pure essere incaricati della riscossione di multe e spese portate dalle sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria, quando per speciali circostanze ciò fosse riconosciuto opportuno dal procuratore generale o dal procuratore del Re o dal direttore demaniale previo concerto fra loro, ed in caso di dissenso dal ministero delle finanze.

Art. 207.

Ciascun cancelliere è specialmente incaricato della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia portate da sentenza od ordinanza emanata in modo definitivo tanto in materia civile che penale dall'autorità giudiziaria presso la quale esercita le sue funzioni.

I cancellieri di pretura potranno pure essere incaricati dai procuratori del Re della riscossione di quelle che fossero dovute da persone residenti nel loro mandamento, sebbene portate da sentenze od ordinanze proferite dal tribunale e dai pretori appartenenti alla stessa corte di appello, oppure dai tribunali e dalle preture che appartengano ad altra corte quando ne sieno richiesti.

Uguale facoltà spetta ai procuratori generali per le sentenze delle corti d'appello e d'assise.

Art. 208.

Non sono comprese fra quelle accennate nei precedenti articoli:

1.° Le pene pecuniarie, per contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse di una provincia, di un comune, o di un consorzio di più provincie o di più comuni;

2.° Le pene pecuniarie indennità e spese relative per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sopra le dogane, le gabelle ed i dazi;

3.° Le pene pecuniarie, indennità e spese per contravvenzioni alle leggi sul marchio dell'oro e dell'argento, e sui consorzi d'acqua;

4. Le pene pecuniarie e soprattasse comminate dalle varie leggi sulle imposte dirette quand'anche fossero dovute per effetto di sentenza proferita in giudizio civile o penale;

5.° Le indennità dovute ai privati, ai comuni od alle opere pie per qualsiasi causa.

Art. 209.

I cancellieri dovranno tenere un registro da numerarsi e vidimarsi dai direttori demaniali, e che verrà loro dai medesimi trasmesso. In esso iscriveranno altrettanti *articoli di credito*, quanti sono i condannati non solidariamente tenuti, di mano in mano che sarà scaduto il termine prefisso per l'appello dalle sentenze ed ordinanze, e ciò quand'anche avessero eseguito il pagamento delle spese e delle multe od ammende dovute.

In caso di desistenza iscriveranno articolo di credito contro la parte che vi è tenuta nel giorno stesso in cui fu ricevuta la sua dichiarazione.

Ciascuna iscrizione dovrà portare un numero progressivo ed il richiamo al numero d'ordine della nota delle spese di cui all'articolo 59 ultimo capoverso e quello della sentenza od ordinanza.

Trattandosi di sentenze od ordinanze portate in appello e confermate, i cancellieri dovranno eseguire le iscrizioni degli *articoli* sotto la data della rimessione degli atti loro fatta dal pubblico ministero o dal pretore.

Art. 210.

Nell'eseguire le iscrizioni degli *articoli di credito* dovranno i cancellieri riportare tutte le indicazioni accennate nei moduli a stampa, e qualora vi siano persone tenute solidariamente al pagamento od altrimenti responsabili pei debitori dovranno indicarle nel contesto od in calce dell'iscrizione ond'essere compresa negli *avvisi di pagamento* di cui al successivo articolo 214.

Faranno inoltre constare della pena sussidiaria del carcere pronunziata dalla sentenza e quando non vi fosse determinata

indicheranno applicabile l'articolo 67 del codice penale e per le provincie toscane l'articolo 71 del codice penale in vigore e 9 del regolamento di polizia punitiva annesso al decreto 20 giugno 1853.

Art. 211.

Si dovrà pure dai cancellieri indicare nel margine la data della fatta iscrizione, l'epoca in cui si compirà la prescrizione delle pene pecuniarie, gli atti eseguiti per la riscossione e la data dell'esazione col numero di quietanza nel registro prescritto dal n.º 412 della tariffa civile.

Art. 212.

In fine di ciascuna iscrizione od *articolo* si dovrà pure indicare il cognome, il nome, la qualità e residenza degli scovritori della contravvenzione per cui è dovuta la pena pecuniaria per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n.º 2134.

Art. 213.

Le iscrizioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia eseguite secondo il disposto degli articoli precedenti non potranno essere dai cancellieri per qualsiasi causa variate nè per aumentarne l'ammontare, nè per diminuirlo o per correggervi errori occorsi, salve le mutazioni derivanti dall'esazione o dall'annullamento parziale del debito che sia stato legalmente autorizzato.

Quando venisse a risultare che per circostanze impreviste o per errore occorso la somma notata fosse inferiore al dovuto i cancellieri dovranno iscrivere a registro un apposito *articolo supplementare* con un cenno di richiamo a quello cui si riferisce e con nota relativa a margine di questo.

Art. 214.

Nei cinque giorni successivi alla fatta iscrizione degli *articoli di credito* e non più tardi del giorno decimoquinto dopo che le sentenze od ordinanze saranno divenute irrevocabili, se pronunciate dall'autorità cui sono addetti, i cancellieri che non

abbiano ancora riscosso dalle parti quanto è a loro carico, dovranno spedire a mezzo d'uscieri ai debitori iscritti un *avviso di pagamento* valendosi del modulo n.° 14, e prefiggendo un termine non maggiore di giorni *dieci*.

Gli uscieri richiesti notificheranno per copia *l'avviso* medesimo valendosi di altro simile stampato che loro verrà rimesso; la notificazione dovrà essere da essi eseguita *sollecitamente* e non più tardi del quinto giorno dopo che ne avranno avuta richiesta dai cancellieri, e ne faranno constare mediante relazione scritta e firmata a tergo dell'originale, che deve conservarsi in cancelleria a senso dell'art. 248.

Contravvenendo a queste prescrizioni gli uscieri incorreranno nell'ammenda di lire dieci.

Art. 215.

Se il debitore lasciasse trascorrere il termine di giorni *dieci* prefissogli in virtù dell'articolo precedente senza eseguire il pagamento dell'intera somma da lui dovuta, il cancelliere dovrà estrarre copia in forma esecutiva della sentenza od ordinanza portante la pena pecuniaria incorsa e quindi far seguire regolare notificazione di essa e della nota delle spese con formale precepto, che non sborsando la somma dovuta nel termine di giorni *quindici* si procederà agli atti esecutivi nei modi prescritti dal codice di procedura civile.

Quando non si abbiano a riscuotere multe od ammende, ma si tratti di sole spese di giustizia, si osserveranno le stesse norme; in questo caso però si farà notificare alle parti debentrici soltanto la nota delle spese medesime resa esecutoria a termini dell'articolo 198.

Art. 216.

Se gli atti di riscossione si dovranno fare da altro cancelliere per incarico del procuratore generale o del procuratore del Re a termini del capoverso all'articolo 207, dovranno sempre essere a lui rimessi contemporaneamente agli atti gli stampati per gli

avvisi occorrenti, le copie in forma esecutiva delle sentenze, tutte le copie occorrenti delle parcelle e la dichiarazione se fu assunta l'iscrizione ipotecaria.

Tale trasmissione dovrà eseguirsi nel termine di giorni quindici ed essere accompagnata da un elenco per doppio originale, uno da ritenersi coi titoli dal cancelliere incaricato e l'altro da restituirsi immediatamente colla relativa quitanza, che dovrà essere da quest'ultimo rilasciata a scarico della cancelleria mittente, salvo il disposto dell'art. 257.

Art. 217.

I cancellieri che a termini del primo capoverso all'articolo 207 sieno stati esonerati dal curare la riscossione delle multe e delle spese dovranno tuttavia ottemperare alla prescrizione dell'articolo 209, iscrivendone a registro apposito *articolo di credito* nel termine ivi fissato, con annotazione della data della trasmissione, della data della ricevuta a scarico prescritta dall'articolo precedente, e finalmente dall'indicazione dell'avuto pagamento della quota loro spettante per le copie od altri atti quando venga eseguito dal cancelliere incaricato.

Ricevuta ed iscritta la somma, il credito sarà annullato nel modo prescritto dal secondo capoverso dell'art. 219.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo articolo e nel capoverso del precedente saranno punite con ammenda di lire dieci.

Art. 218.

Venendo fatta opposizione alle notificazioni contemplate negli articoli precedenti ed agli atti di pignoramento eseguiti, i cancellieri dovranno riferirne immediatamente alle direzioni demaniali del distretto in cui hanno residenza, comunicando alle medesime i necessari documenti, ed attenderanno le istruzioni che loro saranno impartite.

Art. 219.

Le somme dovute per pene pecuniarie e spese di giustizia,

appena esatte, saranno in presenza delle persone che ne hanno eseguito il pagamento iscritte immediatamente nel registro a matrice prescritto al n.° 412 della tariffa civile, e saranno ad esse rilasciate le *quitanze figlie* e con queste sarà loro rimessa gratuitamente una nota delle spese, che si fossero aggiunte a quelle contenute nella parcella notificata, quando venga richiesta.

Nell'eseguire tale iscrizione si porteranno, nelle quitanze fra i *dritti di originale*, quanto è dovuto per gli atti eseguiti dalle varie cancellerie *in somma complessiva*, fra i *dritti di copia* quanto è dovuto al cancelliere incaricato della riscossione; fra le *tasse di bollo* quanto è dovuto a questo titolo, e finalmente per *multe e spese a versarsi o ripartirsi* la somma residua, compresi i dritti di copia agli altri cancellieri ed i dritti degli uscieri.

Colonna A. 57

Di tali percezioni si farà annotazione a margine degli *articoli* nel registro delle iscrizioni a senso del precedente articolo 211 che sarà firmata dal cancelliere, e quindi sarà annullata l'iscrizione mediante una linea diagonale su di essa.

Art. 220.

È vietato ai cancellieri di ricevere dai debitori somme in deposito od in acconto del loro debito o sospendere gli atti esecutivi senza esservi autorizzati dal procuratore generale, o dal procuratore del Re previo concerto col direttore delle tasse e del demanio a termini degli articoli 237 e 238, eccettuato il caso che l'esazione dell'acconto sia il risultato degli atti esecutivi.

I cancellieri non potranno però rifiutarsi di ricevere da un debitore nullatenente l'ammontare della somma da lui dovuta per multa od ammenda onde esimersi dalla pena corporale sussidiaria, anche quando l'offerta di pagamento fosse fatta da una terza persona.

Quando fosse già stata fatta la trasmissione dei documenti al procuratore del Re od al pretore a termini dell'articolo 242

i cancellieri dovranno parimente accettare il pagamento delle somme suddette e riferirne immediatamente al procuratore generale od al procuratore del Re per gli opportuni provvedimenti.

Art. 221.

Quando fosse trascorso il termine prefisso coll'atto di ~~pre-~~
~~cetto a termini dell'articolo 215~~ senzachè dai debitori si fosse
eseguito il pagamento delle somme dovute, i cancellieri dovranno
nei cinque giorni successivi far procedere a pignoramento dei
mobili, e quindi instare per la vendita di essi prima che siano
trascorsi altri giorni venti.

Art. 222.

Il cancelliere che avesse trascurato di dare esecuzione alle prescrizioni fattegli coll'articolo precedente o coll'articolo 215 sarà responsabile in proprio della intera somma dovuta per multe od ammende e per spese di giustizia, a meno che non gli sia stata accordata qualche proroga e si faccia luogo all'applicazione dell'articolo 258, salvo al medesimo il dritto di agire in proprio e per subingresso contro il debitore.

Art. 223.

Gli uscieri che non avessero eseguiti gli atti loro richiesti nei termini stabiliti cogli articoli 215 e 221, salvo il caso di giustificato legittimo impedimento, saranno puniti colla sospensione da uno a sei mesi; in caso di recidiva saranno puniti colla destituzione.

Non sarà considerato impedimento legittimo l'aver eseguito altri atti di loro ufficio.

I cancellieri dovranno iscrivere sui repertori degli uscieri le richieste nel giorno medesimo in cui furono da essi fatte, e tale iscrizione sarà prova sufficiente a loro scarico.

Art. 224.

Quando gli atti di pignoramento eseguiti dagli uscieri risultassero infruttuosi, essi dovranno procurarsi ed inserire nei loro verbali un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione comunale

dal quale risulti della insolvibilità del debitore contro cui hanno proceduto.

Gli uscieri sono dispensati dal procedere agli atti di pignoramento quando i debitori sieno *notoriamente* insolvibili anche per tenue somma, e tale insolvibilità sia conosciuta dal pretore o dal cancelliere.

In questo caso i cancellieri dovranno richiedere all'amministrazione comunale il certificato sopra accennato e riportare dal pretore la dichiarazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 225.

I verbali ed i certificati accennati nell'articolo precedente dovranno presentarsi al pretore del mandamento in cui furono eseguiti, il quale assumerà ancora accurate stragiudiziali informazioni onde accertare se il debitore ritenga mobili o stabili: in caso affermativo inviterà il cancelliere a far procedere su di essi, ed in caso negativo apporrà in margine od in fine del verbale la dichiarazione da *informazioni assunte non constò che il* (indicando il cognome ed il nome del debitore) *possieda mobili o stabili*, e vi aggiungerà la data e la sua firma.

Art. 226.

Per guarentire alle finanze la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese che ascendano in complesso a lire 20 e più, e non sieno state pagate nel termine prefisso coll'avviso di cui all'articolo 214, il cancelliere incaricato dell'esecuzione deve prendere iscrizione d'ipoteca sugli immobili del debitore tuttavolta che il valore dei beni mobili posseduti dal medesimo non sia sufficiente a far fronte alle spese dovute ed a quelle d'esecuzione, purchè però l'iscrizione stessa non fosse già stata assunta dall'autorità giudiziaria nel corso dell'istruzione del procedimento che diede luogo alla condanna.

Art. 227.

Appena ricevuta dal conservatore delle ipoteche una delle note munite del certificato d'iscrizione, il cancelliere dovrà riportare

sul registro di cui all'articolo 209, ed a margine dell'*articolo di credito* la menzione della seguita iscrizione.

Art. 228.

Le tasse e le indennità di trasferta dovute agli uscieri per avvisi, notificazioni di sentenze, ordinanze o parcelle, per precetto, atti esecutivi ed altre relative alle riscossioni delle multe e spese di giustizia non saranno anticipate dall'erario, ma saranno ripetibili soltanto dai condannati e dalle persone responsabili per essi, ad eccezione della tassa che fosse dovuta ai testimoni agli atti di pignoramento.

Art. 229.

Tuttavolta che esistano depositi a titolo di cauzione o somme di denaro sotto sequestro e di spettanza dei debitori, che sieno sufficienti al rimborso di quanto è dovuto, essi potranno comparire personalmente od a mezzo di mandatario onde si proceda alla liquidazione delle spese in suo contraddittorio, ed in tal caso se ne farà risultare con verbale alla presenza del pretore o del presidente, dai quali sarà pronunziata la risoluzione del sequestro e si ordinerà la restituzione della somma residua che verrà eseguita dal cancelliere, il quale dovrà essere munito di speciale mandato dalla parte, semprechè si tratti di somme esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

CAPO V.

Dei versamenti delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e del riparto delle somme dovute ai cancellieri ed agli uscieri.

Art. 230.

Le somme per multe od ammende e per tassa di bollo, tasse a periti e testimoni, indennità di trasferta ed altre spese anticipate state riscosse dai cancellieri, ed iscritte a termini

dell'articolo 219, saranno versate *senza alcuna ritenzione di decimo* agli agenti demaniali al fine di cadun mese o nei primi cinque giorni di quello successivo quando in complesso non oltrepassino le lire trecento.

Quando le somme riscosse eccedano le lire trecento dovranno essere versate nel termine di giorni cinque dalla data dell'ultimo pagamento, e contravvenendo a questa disposizione incorreranno nell'ammenda di lire dieci per ogni cinque giorni di ritardo.

Il ministero delle finanze provvederà con speciali disposizioni al riparto fra gli agenti demaniali ed i cancellieri dell'*aggio* sulle riscossioni delle pene pecuniarie e delle spese anticipate.

Art. 231.

Il versamento delle somme accennate nel precedente articolo sarà accompagnato da un elenco in doppio originale conforme al modulo che sarà prescritto dal ministero delle finanze, e portante tutte le indicazioni ivi richieste.

Le somme vi saranno notate separatamente per cadun debitore e distinguendo le pene pecuniarie da quanto fu pagato in anticipazione dall'erario, o è dovuto per atti originali e per bollo; esse verranno addizionate in fin di pagina in entrambi gli originali, e vi si indicherà in tutte lettere l'ammontare complessivo del versamento fatto colla data e firma del cancelliere che lo eseguisce.

Gli agenti demaniali rilasceranno ricevuta a margine o a piedi di quello dei due elenchi che verrà restituito allo stesso cancelliere a suo scarico, e nel tempo stesso indicheranno il volume, il numero d'ordine ed il foglio in cui fu eseguita l'iscrizione.

Queste menzioni saranno dai cancellieri riportate a margine degli *articoli di credito* nel registro prescritto dall'articolo 209, indicando pure il numero d'ordine degli elenchi restituiti che dovranno conservarsi riuniti in separato fascicolo.

Art. 232.

Le somme dovute all'erario per dritti di cancelleria sugli atti penali ed altri relativi alla fattane riscossione verranno iscritte nel *registro quitanze* come *dritti di originale* e saranno dai cancellieri versate all'ufficio del registro cogli altri proventi da essi esatti a termini del n.° 443 della tariffa civile.

In tali somme verranno compresi *tutti i dritti* dovuti per gli atti penali ed altri eseguiti contro il condannato senza distinguere se fatti per delegazione o per propria competenza da altri uffici giudiziari, e neppure se sieno spediti od eseguiti da altri cancellieri.

Il decimo accordato dall'articolo 155 della legge 6 dicembre 1865, n.° 2626, e l'aggio di cui nel secondo capoverso dell'articolo 230 dovendo servire di compenso per la riscossione, saranno devoluti al cancelliere che l'avrà fatta, per essere impiegati nelle spese d'ufficio e nella parte residua ripartiti a senso dell'articolo 135 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n.° 2641.

Art. 233.

I dritti di copia dovuti al cancelliere saranno iscritti a termini del capoverso dell'articolo 219 fra i proventi del mese in corso, e quelli spettanti ad altri cancellieri saranno ai medesimi trasmessi nel termine di giorni quindici dalla fatta riscossione e con vaglia postale dedotta la spesa a ciò occorrente.

Le bollette dell'ufficio postale e le quitanze, che dovranno essere spedite dai cancellieri e staccate dal loro registro a matrice, saranno inserite ai documenti relativi alla riscossione medesima a giustificazione del funzionario incaricato, osservando il prescritto dal successivo articolo 248.

Art. 234.

I dritti dovuti agli uscieri per gli atti di loro ufficio compresi quelli di esecuzione saranno ai medesimi rimessi contro ricevuta, che dovrà pure inserirsi colle altre di cui nel precedente articolo.

G. A. M.

89
Ove si tratti di uscieri addetti ad altri uffici le tasse dovranno trasmettersi ai cancellieri degli uffici medesimi nel termine e nel modo stabilito dallo stesso articolo.

I cancellieri non potranno consegnare alcuna somma agli uscieri anche contro ricevuta se contemporaneamente non si sono accertati, che ne fu eseguita l'iscrizione a repertorio.

Art. 235.

I cancellieri saranno sempre responsabili in proprio delle somme delle quali non giustificassero il pagamento agli aventi dritto, nel termine stabilito dall'articolo 233, ed incorreranno nell'ammenda di lire cinque per ogni quindici giorni di ritardo nell'eseguirlo.

Art. 236.

Quando si trattasse di pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle quali fosse applicabile il disposto dell'articolo 3.° della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134, i cancellieri dovranno fare di ciò speciale menzione nei due elenchi trasmessi all'agente demaniale ed inserirvi a spese del debitore la copia del verbale e della sentenza pronunciata, e di quegli altri documenti che fossero richiesti.

CAPO VI.

Domande e concessioni di proroghe, ricorsi in grazia ed espiazione del carcere o degli arresti in via sussidiaria.

Art. 237.

Se il debitore a cui fu notificato l'avviso di pagamento, vorrà far istanza per ottenere una dilazione o l'autorizzazione ad eseguire il pagamento a rate da stabilirsi, dovrà presentarla per iscritto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il suo debito e quel più breve termine che gli possa occorrere per provvedervi.

Il cancelliere però non potrà, accettando tale ricorso, sospendere gli atti esecutivi se non nel caso sia da lui giustificata la sua solvibilità con certificati di catasto e d'ipoteche, o quando, non possedendo che beni mobili, sia da lui presentata una persona garante e notoriamente conosciuta come solvibile e residente nel mandamento.

In quest'ultimo caso il sigurtà dovrà presentarsi personalmente e, con verbale a redigersi, prestare sottomissione di soddisfare in proprio al debito ed alle spese quando non fosse accordata la chiesta dilazione, o che dal debitore principale si lasciasse trascorrere il termine prefisso.

Quando già si fosse proceduto ad atto di pignoramento e si abbiano con esso guarentigie sufficienti, basterà che il sigurtà si obblighi al pagamento nel caso che la dilazione sia accordata.

Art. 238.

Il ricorso presentato a termini dell'articolo precedente, dovrà essere dal cancelliere trasmesso nel termine di tre giorni al procuratore del Re, od al procuratore generale se si tratta di esecuzione di sentenza di corte d'appello, unitamente a copia del verbale di sottomissione, della parcella delle spese e di un estratto della sentenza di condanna, e ciò a spese del debitore instante.

Il procuratore generale od il procuratore del Re, quando riconoscano che le offerte garanzie o la constatata solvibilità del condannato assicurano il pagamento delle somme dovute all'Erario, esprimeranno il loro avviso indicandone i motivi colla nota stessa con cui comunicheranno gli atti ricevuti al direttore demaniale del loro distretto.

Il direttore demaniale quando concorra nell'avviso espresso lo indicherà nella nota colla quale farà restituzione degli atti medesimi onde possa accordarsi la dilazione; in caso di dissenso dovrà riferirne al ministero delle finanze che provvederà sul ricorso presentato, ed in modo definitivo.

Eseguita la trasmissione, il cancelliere dovrà sospendere gli atti esecutivi, anche quando già si fossero iniziati, fino a che non gli sieno state comunicate le superiori disposizioni e fino a che sia trascorso il termine che si fosse accordato.

Art. 239.

I cancellieri non potranno sospendere il corso degli atti esecutivi, anche quando da alcuno dei debitori si giustificasse di aver presentato ricorso in grazia, a meno che per speciali circostanze ciò fosse loro prescritto dal procuratore generale o dal procuratore del Re, o dal direttore demaniale a senso dell'articolo 1 lettera *b* del regio decreto 14 agosto 1864, n.° 1897 ed articolo 8, n.° 1.° di quello in data 17 luglio 1862, n.° 760.

Le sospensioni accordate dovranno essere immediatamente notificate all'altra autorità che avrebbe avuto uguale facoltà; esse non potranno rinnovarsi nè eccedere mai i termini fissati nell'articolo 256.

Art. 240.

Quando a seguito di ricorso in grazia presentato, si fosse ordinata la sospensione degli atti, e fossero trascorsi mesi due dall'accordata sospensione senza che si conosca la provvidenza emanata, i cancellieri dovranno rivolgersi al procuratore del Re il quale richiederà direttamente al ministero di grazia e giustizia le opportune direzioni.

Art. 241.

Presentandosi dal condannato non ritenuto il decreto di grazia, il cancelliere non potrà tenerne conto per la sospensione degli atti finchè non sia giustificata l'esecuzione del prescritto dall'articolo 827 del codice di procedura penale e pagata la tassa di cui agli numeri 32 e 33 dello stato annesso alla presente tariffa.

La stessa norma si osserva nei casi d'amnistia o d'indulto per ciò che si riferisce all'esecuzione delle prescrizioni contenute negli articoli 830 e 831 del codice stesso.

Art. 242.

Esauriti gli atti prescritti dagli articoli 214, 215 e 221 quando sia realmente constatata l'insolvibilità dei debitori di pene pecuniarie, i cancellieri dovranno entro giorni tre iscriverli nella rubrica alfabetica di cui al secondo capoverso dell'articolo 253, e quindi rimettere i documenti indicati all' numeri 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 248 al pubblico ministero od al pretore ai quali spetta il curare l'esecuzione della sentenza, ed in caso di omissione incorreranno nell'ammenda di lire dieci; quando lasciassero trascorrere il termine utile e la pena venisse a prescriversi, saranno tenuti in proprio verso l'erario al pagamento delle pene pecuniarie.

Art. 243.

La rimessione degli atti ora accennata dovrà essere fatta con apposita nota scritta *in doppio originale* e nella quale sia indicato, che viene eseguita per le provvidenze opportune onde abbia luogo l'espiazione della pena sussidiaria e si accenni la data in cui questa sarebbe prescritta.

Uno degli originali della nota dovrà restituirsi al cancelliere a suo scarico munita di ricevuta colla data e firma del rappresentante il pubblico ministero o del pretore, e verrà inserita nel relativo fascicolo a senso dell'articolo 248.

Gli atti accennati nel precedente articolo dovranno essere restituiti nel termine di trenta giorni, ed i cancellieri dovranno farne richiesta quando fosse trascorso inutilmente.

Delle eseguite trasmissioni si dovrà fare annotazione a margine dell'*articolo di credito*.

Giulio

CAPO VII.

*Verifiche periodiche e straordinarie
e disposizioni generali.*

Art. 244.

I procuratori generali, i procuratori del Re, i direttori ed ispettori demaniali ed i pretori sono in debito di sorvegliare all'esatta applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa.

Ove insorgano divergenze fra le autorità giudiziarie e le demaniali, dovranno riferirne in via gerarchica ai rispettivi ministeri.

Art. 245.

I cancellieri delle corti e dei tribunali dovranno allo scadere di ciascun bimestre e nei primi dieci giorni del mese successivo presentare ai rispettivi procuratori generali o procuratori del Re il registro prescritto dall'art. 209 onde procedere al riscontro delle fatte iscrizioni e rilevare:

1.° Se tutti gli *articoli di credito* portati dalle sentenze, ordinanze od atti di desistenza vi furono annotati, e se ciò fu eseguito nel termine prescritto, in quale numero nel bimestre e quale la somma totale dovuta;

2.° Quanti sono quelli riscossi nel bimestre scaduto, e per quale somma;

3.° Quanti sono quelli rimasti ad esigersi, e quale la somma complessiva dovuta;

4.° Quanti *articoli* siensi esatti che si riferiscano ai mesi anteriori, quale la somma percepita per essi; quale il residuo a riscuotersi e quanti gli *articoli* relativi.

Art. 246.

Nell'eseguire la verifica prescritta coll'articolo precedente, i procuratori generali ed i procuratori del Re dovranno pure far risultare dal verbale se le iscrizioni nel *registro quitanze*

(n.° 412 della tariffa civile) sieno state fatte regolarmente, e se le multe od ammende, le spese anticipate dall'erario e quelle di bollo sieno state versate all'ufficio del registro nei termini fissati dall'art. 230 e nella somma integrale riscossa.

Art. 247.

Gli stessi funzionari dovranno riconoscere e far constare se sieno stati iscritti a registro i dritti di copia, se trasmessi agli aventi dritto le somme loro dovute per atti eseguiti, e se gli atti di esecuzione e le quitanze sieno regolarmente tenute nel registro prescritto dall'articolo seguente.

I verbali di cui negli articoli precedenti dovranno essere riuniti in speciale registro con numero d'ordine progressivo, e di esso si farà un cenno a calce dell'ultima iscrizione di cadun bimestre. Questa menzione sarà firmata dal cancelliere.

Art. 248.

I cancellieri dovranno pure tenere riuniti in altrettanti fascicoli quanti sono gli *articoli di credito* iscritti, tutti i documenti che devono giustificare l'esecuzione da essi data alle prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese, e così:

- 1.° La copia della parcella colla relazione di notificazione per parte dell'uscieri;
- 2.° L'avviso di pagamento pure colla relazione d'uscieri;
- 3.° La nota d'iscrizione ipotecaria;
- 4.° La copia di sentenza in forma esecutiva colla relazione di notificazione e *precetto*;
- 5.° Il verbale di pignoramento;
- 6.° Il verbale di vendita;
- 7.° I vaglia postali e le quitanze ritirate dai cancellieri ed uscieri. E se gli atti eseguiti furono infruttuosi;
- 8.° La deliberazione municipale con a calce la dichiarazione del pretore;
- 9.° La nota di trasmissione dei documenti al procuratore del Re (art. 243).

Art. 249.

I fascicoli di cui nell'articolo precedente porteranno lo stesso numero d'ordine progressivo degli *articoli di credito*, ai quali si riferiscono, ed in essi si riuniranno anche le note, richieste, ricorsi, atti di opposizione ed altri documenti di uguale natura, che dovranno essere numerati e cuciti alla coperta onde impedirne la confusione o lo smarrimento.

Art. 250.

Le verifiche prescritte per ciò che riguarda i cancellieri mandamentali saranno eseguite nel termine prefisso e per cadun bimestre dal pretore, il quale dal verbale a redigersi come all'art. 245 dovrà far cenno dei rilievi fatti sui singoli punti accennati in esso e nei due articoli successivi.

Art. 251.

I cancellieri nel giorno successivo alla data del verbale di verifica dovranno trasmettere al direttore demaniale colla copia del verbale anche un elenco conforme al modulo che loro sarà rimesso dal medesimo. In esso saranno notate tutte le iscrizioni eseguite nei due mesi scaduti nel registro presentato alla verifica indicando in margine le somme riscosse, che si riferiscano agli *articoli di credito* in esso riportati.

Uniranno pure altro elenco delle riscossioni fatte dei crediti iscritti nei mesi antecedenti, e nel tempo stesso vi faranno annotazione di quelli riconosciuti inesigibili; di questi ultimi non si terrà più alcun conto negli elenchi da trasmettersi nei bimestri successivi.

Art. 252.

I procuratori del Re ed i loro sostituiti in occasione di trasferte penali nelle preture dovranno pure verificare la tenuta del registro e dei fascicoli prescritti dagli articoli 209, 247 e 248 ed esaminare la liquidazione delle singole partite: essi potranno anche a tale scopo ordinare la presentazione in ufficio del registro stesso e documenti relativi.

In caso di contravvenzioni o di trascuranza tanto per parte del cancelliere che del pretore, dovranno prontamente riferirne all'autorità superiore per le provvidenze opportune, e nel tempo stesso promuovere l'applicazione delle pene incorse.

Art. 253.

I cancellieri sono tenuti di trasmettere immediatamente al direttore demaniale tutti gli atti e documenti che loro verranno richiesti tanto per originale che per copia od estratto, salvo a ripeterne l'ammontare dalle parti condannate.

Essi sono del pari tenuti di ottemperare alle prescrizioni tutte che loro fossero fatte dalla stessa autorità, onde assicurare la percezione delle multe e delle spese, o per riprendere gli atti negli anni successivi quando potesse presumersi che un qualche debitore fosse divenuto solvibile.

A quest'effetto i debitori di spese di giustizia riconosciuti insolubili dovranno essere di mano in mano iscritti dai cancellieri su apposita rubrica alfabetica e con indicazione del cognome, nome, paternità, età e residenza col richiamo al numero di registro d'iscrizione e della somma dovuta.

Art. 254.

Se si tratterà di pene pecuniarie pronunziate per alcuna delle contravvenzioni indicate nell'art. 208, i cancellieri dovranno rimetterne gli estratti alle autorità chiamate a rappresentare le amministrazioni onde possano provvedere per il ricupero come di dritto.

Trattandosi di contravvenzioni per le quali sia ammessa l'oblazione, rimetteranno gli atti relativi alla direzione demaniale per le ulteriori provvidenze, unendovi una nota in doppio originale per gli effetti di cui agli articoli 206 e 243.

Art. 255.

È vietato ai cancellieri ed agli uscieri di redigere ricorsi nell'interesse dei condannati, di ingerirsi a loro favore od altrimenti transigere su multe e spese da essi dovute, sebbene non venga loro corrisposta alcuna somma.

Alina

97.

Contravvenendo a queste disposizioni saranno puniti con multa da lire trenta a lire cento cinquanta e colla sospensione estensibile a mesi sei, salva l'applicazione delle pene più gravi in caso si trattasse di reato previsto dal codice penale e del capoverso dell'articolo 76 di questa tariffa.

Art. 256.

Quando per speciali e gravi circostanze d'ufficio o per cause imprevedibili i termini prefissi dagli articoli 194, 214, 215 e 221 per la formazione delle parcelle, per l'ingiunzione e per gli atti esecutivi fossero riconosciuti realmente insufficienti i cancellieri delle corti, prima che i termini stessi siano scaduti, dovranno rivolgere per iscritto domanda di proroga al procuratore generale e quelli dei tribunali e delle preture al procuratore del Re, i quali, tenuto conto delle varie circostanze che dovranno indicarsi nella nota di riscontro, provvederanno come crederanno del caso, dandone avviso al direttore demaniale.

Però il termine per la liquidazione delle spese, per l'iscrizione dell'articolo di credito e la spedizione degli avvisi non dovrà mai in complesso eccedere i giorni sessanta, ed il precetto e gli atti esecutivi sino al pagamento non saranno mai protratti oltre i tre mesi successivi.

Non potrà mai accordarsi sospensione di atti coattivi quando il termine per la prescrizione delle pene pecuniarie fosse prossimo a compiersi.

Art. 257.

Il cancelliere che sarà o per dritto o per delegazione incaricato di provvedere alla riscossione delle multe e spese contro un imputato che avrà cambiato domicilio o residenza, dovrà rimettere i titoli accennati nell'art. 216 nel termine ivi fissato.

Art. 258.

Tanto nel caso di opposizione per parte del debitore (art. 218) quanto in quello di ricorso per dilazione (art. 237 e 239) o di proroga accordata a senso dell'art. 256, o finalmente per ne-

cessità di fare le occorrenti ricerche per conoscere il domicilio dell'imputato, i termini fissati dagli art. 214, 215, 221 e 257 per caduno degli atti esecutivi si intenderanno sospesi e cominceranno nuovamente a decorrere a carico dei cancellieri dal giorno della risoluzione definitiva della contestazione, della scadenza dei termini fissati o della trasmissione degli atti.

Art. 259.

I cancellieri che si trovassero nell'impossibilità di ottenere la riscossione delle somme dovute sui mobili del debitore, e quindi riconoscessero indispensabile il procedere all'espropriazione degli stabili di sua spettanza, dovranno riunire i titoli occorrenti, e rimetterli alla direzione demaniale che ne darà l'incarico ad altro agente delle finanze. Il cancelliere terrà nota di tale trasmissione, ed appena ricevuto il riscontro procederà alla cancellazione dell'*articolo di credito* nel modo prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 219, a meno che non riceva istruzioni in contrario.

I cancellieri sono pure tenuti di rimettere alle direzioni demaniali i fascicoli che si riferiscono ad *articoli di credito* riconosciuti inesigibili, quando ne fossero richiesti allo scopo di esaminarli o di far procedere a nuovi atti contro i debitori o chi per essi, osservando però il disposto dell'art. 243.

CAPO VIII.

Pene per le contravvenzioni e procedimento relativo. Visite straordinarie, ispezioni demaniali, annullamento degli articoli di credito, e disposizioni transitorie.

Art. 260.

Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa per le quali non sia stabilita una pena speciale saranno punite con ammenda da lire cinque a lire cinquanta.

In caso di recidiva la pena non potrà mai essere minore di lire quindici e si potrà estendere alle lire cento, salvo sempre il caso che il fatto costituisca reato a termini del codice penale e sieno applicabili le disposizioni del medesimo.

Art. 261.

Per l'applicazione e la riscossione delle pene pecuniarie incorse a termini delle prescrizioni contenute nei capi I, II, III, IV, V, VI e VII di questo titolo saranno applicabili le disposizioni contenute nel titolo VIII della legge sul registro 21 aprile 1862, n.° 585.

Per l'applicazione delle pene a tutte le altre contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa si osserveranno le stesse norme stabilite col n.° 468 della tariffa civile.

Art. 262.

Onde guarentire l'interesse dell'erario e nel tempo stesso assicurare l'esatta applicazione delle fatte prescrizioni, il ministero di grazia, giustizia e dei culti, potrà, quando lo crederà opportuno, mandare ispettori, scelti nell'ordine giudiziario, a visitare le cancellerie e fare ogni verifica relativa alle spese di giustizia ed altri atti giudiziari, alle procedure ed udienze delle corti, tribunali e pretori, non che ai repertori degli uscieri.

I procuratori generali presso le corti di appello, quando gravi cause non permettano ritardo, avranno la stessa facoltà di cui sopra coll'obbligo di darne immediata partecipazione al ministero; la ispezione non potrà durare più di giorni otto quando non sia emanata dal ministero una speciale provvidenza al riguardo.

Art. 263.

Gli ispettori accennati nella prima parte dell'articolo precedente riceveranno le stesse indennità che sono accordate agli impiegati in missione.

Quelli che per incarico dei procuratori generali si tras-

feriranno ad una distanza maggiore di cinque chilometri, avranno dritto alle indennità determinate nel capo III, titolo I della presente tariffa, secondo le distinzioni ivi stabilite relativamente alle distanze, e la tassa sarà spedita dal primo presidente della corte di appello, previo il *visto* del pubblico ministero, e dovrà essere dal cancelliere della stessa corte annotata nel registro accennato all'articolo 160.

Art. 264.

Gli ispettori procederanno alle verificazioni loro commesse coll'intervento del cancelliere, e quando lo ravvisino opportuno, coll'intervento anche del pubblico ministero se si tratterà di cancellerie di tribunale, e del pretore se di mandamento. Dovrà essere redatto verbale per doppio originale, uno dei quali sarà inserito nel fascicolo dei verbali bimensili, di cui al precedente art. 247, e l'altro trasmesso al ministero od al procuratore generale che avrà ordinata la verifica unendovi speciale rapporto in cui sieno riassunti per sommi capi i fatti rilevati.

Art. 265.

Gli ispettori demaniali nel procedere alle verifiche degli atti di cancelleria dovranno estendere le loro operazioni a tutto quanto si riferisce all'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa tanto per la spedizione, registrazione e pagamento delle tasse ed indennità accordate, quanto per l'ammontare delle somme portate dalle tasse medesime.

Art. 266.

Gli stessi ispettori sono pure incaricati di sorvegliare all'esecuzione per parte dei cancellieri delle prescrizioni tutte relative alla riscossione delle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia, e di rilevare tutte le contravvenzioni che si fossero commesse curando l'applicazione delle pene incorse e che si riconosceranno comprese nella prima parte dell'art. 261.

Art. 267.

Gli ispettori demaniali dovranno accertarsi della regolare

Orsini

101

iscrizione nel *registro a matrice* (articoli 412 e 413 della tariffa civile) di tutte le somme riscosse dai cancellieri per multe e spese di giustizia, se sieno state versate nei termini prescritti quelle dovute all'erario, e se sieno state rimesse agli aventi dritto quelle dovute ad altri funzionari.

Art. 268.

Allo scopo di cui negli articoli precedenti gli ispettori demaniali avranno dritto di prendere visione di tutti gli atti e registri esistenti in cancelleria relativi alle materie penali.

I cancellieri sono tenuti di rimettere agli ispettori che si presentano nei loro uffici tutti gli atti e registri che loro verranno richiesti, fatta solo eccezione delle processure che non siano ancora ultimate: essi dovranno giustificare colla presentazione dei registri e delle note di riscontro, la trasmissione ad altri uffici di quelle che non esistessero in cancelleria od in archivio, e dare tutte quelle indicazioni che venissero richieste nel caso si verificassero mancanti atti relativi a tasse.

Le contravvenzioni alle prescrizioni di quest'articolo saranno punite con multa non minore di lire cinquanta ed estensibile a lire trecento.

Art. 269.

Non potranno i cancellieri permettere a chicchessia di esportare atti d'istruttoria nelle materie penali e neppure processure ultimate fosse anche coll'obbligo di pronta restituzione fuori dei casi previsti per legge, a pena di incorrere nella multa di lire 100, salva l'applicazione delle pene portate dal codice penale quando si verifichi sottrazione.

Art. 270.

Gli ispettori potranno procedere alle verifiche anche senza l'intervento del cancelliere; essi faranno constare con verbale delle irregolarità sulle quali avranno chiamata l'attenzione dei funzionari, e con altro separato di tutte le contravvenzioni rilevate. Il primo di questi verbali dovrà essere inserito nel registro

prescritto dall'articolo 247 col numero d'ordine susseguente a quello dell'ultimo bimestre e potrà essere redatto per doppio originale.

Copia di tali verbali dovrà essere rimessa ai procuratori del Re tutta volta che si abbia a procedere a termini del capoverso dell'art. 261. Un estratto delle ordinanze emanate dovrà essere rimesso al direttore demaniale entro giorni dieci dopo che saranno state pronunziate.

Art. 271.

Rilevandosi dagli ispettori demaniali delle irregolarità od abusi nella spedizione delle tasse a danno dell'erario, ne riferiranno immediatamente alla direzione da cui dipendono, la quale dovrà darne parte al procuratore generale, e nel tempo stesso riferire al ministero delle finanze onde possano di concerto con quello di grazia e giustizia essere prese le opportune provvidenze.

Art. 272.

Rilevando gli stessi ispettori, che dai cancellieri non si fossero esatte nei termini prescritti le somme dovute, dovranno senz'altro darne carico ai medesimi facendone constare dal verbale e promovendone la sollecita riscossione a mezzo degli agenti demaniali.

Essi dovranno pure accertare se per parte degli uscieri siensi commesse irregolarità od omissioni a danno dell'erario e denunciare le rilevate contravvenzioni promovendo l'applicazione delle pene per quelle cui fosse applicabile la prima parte dell'art. 261.

Art. 273.

Gli *articoli di credito* iscritti nel registro prescritto dall'art. 209, dei quali non siasi potuto ottenere il rimborso, non saranno annullati se non nel caso in cui sia decorsa la prescrizione, o che il condannato sia morto in istato d'insolubilità. La morte deve accertarsi dal cancelliere mediante certificato in carta libera, che a sua richiesta verrà rilasciato dall'ufficiale di stato civile

o da chi per esso; l'insolubilità con dichiarazione della giunta municipale.

Art. 274.

L'annullamento verrà ordinato dopo le verifiche degli ispettori demaniali e sulle proposte dei medesimi per le cancellerie delle corti e dei tribunali a richiesta del pubblico ministero con sentenza della sezione d'accusa, o con ordinanza della camera di consiglio, e per le cancellerie mandamentali con decreto del pretore su richiesta del procuratore del Re.

La proposta di annullamento coll'indicazione del cognome e nome del debitore e dei singoli numeri d'ordine del registro accennato dovrà risultare dal verbale di cui all'art. 270.

Art. 275.

Nelle provincie napoletane e siciliane sulle multe inflitte ai notai si continuerà ad attribuire un terzo delle medesime a favore delle camere notarili del rispettivo distretto fatta deduzione del decimo a favore dell'erario.

Art. 276.

Qualora le multe inflitte ai notai fossero dovute in seguito a denuncia per cui si facesse luogo alla partecipazione a favore degli scovritori, a termini dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134; in questo caso si comincerà dal prelevare il quarto loro spettante, e quindi si assegnerà alla camera notarile il terzo della rimanente, fatta la deduzione stabilita dall'articolo precedente.

Art. 277.

Le prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese di giustizia posta a carico dei cancellieri saranno applicabili soltanto a quelle che si riferiscono alle processure ultimate con sentenze ed ordinanze che saranno pronunciate dal 1.° luglio 1866 in poi, ed agli atti processuali nei quali sarà intervenuta desistenza a partire dal giorno medesimo.

Art. 278.

Sono derogate tutte le altre prescrizioni sin'ora in vigore nelle varie provincie dello Stato che sieno contrarie alle presenti.

I. O. Contare

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia

I